



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

EUAA

**Agenzia dell'Unione Europea
per l'asilo**

RASSEGNA TEMATICA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Protezione internazionale

Anno 2025



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
in collaborazione con
AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE
ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO**

Annuale

2025

A cura di:

Martina Flamini
Julia Hasani
Eugenia Pompei
Tecla Presezzi
Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI.....	5
1.1 Status di rifugiato	5
1.1.1 Religione	5
1.1.2 Appartenenza a un determinato gruppo sociale.....	5
a) Tratta	5
b) Matrimonio forzato	8
c) Violenza domestica	8
d) Discriminazione per il colore della pelle	9
1.2 Protezione sussidiaria	10
1.2.1 Il “grave danno”	10
1.2.2 Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti.....	10
1.3 Protezione <i>sur place</i>	11
1.4 Cessazione e revoca della protezione internazionale	12
1.4.1 Revoca della protezione internazionale	12
1.5 Cause di esclusione della protezione internazionale	13
1.6. Protezione complementare	15
1.6.1 Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva.....	15
1.6.2 Giudizio comparativo	15
1.6.3 Diritto alla vita privata e familiare	17
a) Inclusione sociale e lavorativa.....	17
b) Legami familiari.....	27
c) Applicazione D.L. n. 20/2023 convertito nella L. n. 50/2023.....	28
d) Interpretazione art. 8 CEDU – “migrante stabilito”	30
1.6.4 Pericolosità sociale e protezione complementare	36
1.6.5 Regime normativo anteriore al d.l. 20/23, come convertito nella l. 50/23, proposizione della domanda di protezione speciale e valutazione officiosa dell’Autorità amministrativa.....	37
2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI.....	39
2.1 Questioni di giurisdizione.....	39
2.2 Audizione	39
2.3 Domanda autodeterminata, onere di allegazione e onere della prova.....	39
2.4 Dovere di cooperazione istruttoria dell’autorità.....	41
2.5 Rimedio effettivo e cooperazione istruttoria	41
2.6 La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente	42
2.7 Le fonti di informazione qualificate C.O.I.	44
2.8 Le procedure accelerate	44

2.8.1 Le domande reiterate	45
2.9 Questioni di ammissibilità o di procedibilità del ricorso	48
2.9.1 Termini.....	48
2.9.2 Procura.....	51
2.10 Rito applicabile.....	51
2.11 Spese giudiziarie	52
2.12 Unità Dublino - Il procedimento per la determinazione dello Stato competente	54
3. DECISIONI SU RINVII PREGIUDIZIALI EX ART. 363-BIS C.P.C.....	61
4. APOLIDIA	62
5. OBBLIGHI DI SOCCORSO IN MARE E INDICAZIONI DI UN LUOGO SICURO PER LO SBARCO	64
6. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO.....	66
6.1 Espulsione amministrativa e respingimento	66
6.1.1 Il provvedimento di espulsione e di respingimento	68
6.1.2 Questioni processuali.....	74
6.1.3 Pericolosità sociale.....	75
6.2 I casi di inespellibilità	77
6.3 La tutela dell'unità familiare	86
6.3.1 Permesso di soggiorno per motivi familiari.....	87
6.3.2 Ricongiungimento familiare	89
6.3.3 L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore (art. 31 T.U.I.)...	89
6.4 Esecuzione dell'espulsione.....	91
6.4.1 Accompagnamento alla frontiera	91
6.4.2 Convalida e proroga del trattenimento.....	95
a) Oggetto ed estensione del sindacato giurisdizionale.....	95
b) Trattenimento e presentazione della domanda di protezione internazionale.....	102
6.4.3 Riesame del trattenimento	106
6.4.4 Misure alternative al trattenimento.....	106
6.4.5 Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024.....	109
a) Motivi di ricorso in Cassazione.....	109
b) Estensione del sindacato del giudice della convalida.....	112
c) Annullamento con o senza rinvio: effetti	126

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1 Status di rifugiato

1.1.1 Religione

- Sez. 1, Ordinanza n. 5087/2025, ud. 20/02/2025, dep. 26/02/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Giusti massimata
[ricorrente originario del Marocco - ateo - persecuzione - salute mentale]

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato per atti persecutori del proprio orientamento religioso - espressione nella quale vanno incluse "le convinzioni teiste, non teiste e ateiste" - non è richiesto che nello stato estero siano posti in essere atti diretti a sanzionare un impegno politico contro la religione, in quanto anche il solo fatto di dover mantenere celate le proprie convinzioni ateiste costituisce un fondato indizio di persecuzione, tale da integrare una privazione della fondamentale libertà di scelta in materia religiosa.

1.1.2 Appartenenza a un determinato gruppo sociale

a) *Tratta*

- Sez. 1, Ordinanza n. 5091/2025, ud. 20/02/2025, dep. 26/02/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente donna nigeriana - tratta a scopo di sfruttamento sessuale]

Nel caso di specie, la ricorrente, donna nigeriana, censura il decreto del Tribunale per non aver considerato le sue allegazioni nuove in via reiterata in sede di ricorso in merito alla sua condizione di vittima di tratta e in particolare: di aver fatto il rito *juju*; di essere stata venduta in Libia; di essere stata costretta a prostituirsi in Libia; di essere stata condotta in Italia; di essere stata portata prima in un centro di accoglienza e poi era venuto a prenderla un uomo che l'aveva portata in diverse città italiane e da ultimo a casa di una ragazza che poi l'aveva portata in una strada isolata dicendole di prostituirsi e di pagare un uomo; fino ad ora aveva pagato 30.000,00 euro ma non aveva estinto il debito e se tornava in Nigeria avevano paura di morire perché non aveva rispettato il giuramento e non conosceva l'ammontare del debito; di non prostituirsi più da due anni perché nel 2019 aveva conosciuto il suo attuale compagno ed era scappata e si era trasferita con lui in un altro comune; di aver cambiato numero di telefono; di aver iniziato a convivere con il compagno e a lavorare (in fabbrica e in pizzeria), senza un contratto.

Il Tribunale, effettuata l'audizione della richiedente protezione, aveva sostenuto che il racconto (avendo la straniera riferito di avere lasciato il suo Paese per aiutare i propri genitori e per la guerra in atto e di temere di rientrare in Nigeria per un debito contratto per sostenere le spese del viaggio per l'Europa), non circostanziato e non attendibile, non integrava, in difetto di nuovi elementi fondanti la domanda reiterata, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ex art. 14, lettere a), b) e c) del d.lgs. 2007 n. 251 considerando la situazione nel Paese di origine, escludendo altresì la protezione

complementare o speciale, non avendo la ricorrente allegato condizioni di vulnerabilità o documentazione in merito alla sua inclusione sociale e lavorativa in Italia.

La S.C. ha accolto il ricorso, richiamando la Direttiva 2004/83/CE (c.d. 1° Direttiva «Qualifiche») e la Direttiva 2011/95/UE (c.d. 2° Direttiva «Qualifiche»), la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011, nonché la rilevante recente giurisprudenza della Cassazione in tema di tratta con riguardo al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nonché Cass. n. 27797/2024, sul procedimento complesso di identificazione delle vittime di tratta di esseri umani; Cass. n. 5867 del 5 marzo 2024 e in particolare Cass. n. 17448 del 19/06/2023, *“in cui si è affermato che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la tratta di essere umani - così come definita dall'art. 3 del Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - costituisce trattamento persecutorio di genere, le cui vittime possono rientrare entro il particolare gruppo sociale di cui alla lettera d) dell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007”*.

La S.C. ha altresì evidenziato il rapporto tra poteri istruttori del giudice e domande fondate su forme di violenza riconducibili alla tratta di esseri umani ribadendo che in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, il giudice si avvalga di specifici strumenti per far emergere la storia di tratta, nonostante la lacunosità della allegazione, tra i quali l'audizione della parte, la procedura di *referral* e l'utilizzazione della lista dei c.d. «indicatori di tratta», secondo le Linee guida sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR (Cass. 23883/2023) nonché evidenziando che *“anche in Cass. n. 27797 del 28/10/2024 la Corte si è pronunciata sulla questione dell'emersione degli indici di tratta e dell'attivazione della procedura di referral (essendo stato redatto il Piano nazionale antitratta, DPCM 16 maggio 2016, con un dettagliato Meccanismo Nazionale di referral per le persone trafficate in Italia, MNR). Il giudice quindi deve, in adempimento del dovere di cooperazione, analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrarli, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e, all'esito, darne una qualificazione giuridica (Cass. n. 7283/2024).”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 27205/2025, ud. 25/09/2025, dep. 11/10/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierio non massimata
[ricorrente donna nigeriana - tratta per sfruttamento sessuale - relazione ente anti-tratta - valutazione di credibilità - COI specifiche - discriminazione]

Nel caso in esame, il giudice del merito ha respinto la domanda di protezione internazionale, riconoscendo invece la protezione speciale a favore della ricorrente. In particolare, *“ha ritenuto il racconto delle vicende personali e familiari occorse alla richiedente in parte confuso e in parte contraddittorio ed ha attribuito la reticenza alla possibile vergogna per l'aver svolto attività di meretricio in proprio e non per il suo essere vittima di tratta; ha ritenuto non certo il collegamento tra la morte della sorella e la presunta rete dei trafficanti o il mancato pagamento del debito. Pertanto, il Tribunale - nonostante la relazione dell'ente anti-tratta che aveva illustrato gli indici quale vittima di tratta della ricorrente, pur dando atto delle condizioni di fragilità e disagio economico alla base della tratta nella zona di origine della ricorrente e della mancata effettiva tutela in Nigeria alle vittime di tratta - ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007”*.

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha osservato che *“nel caso in esame, il Tribunale non si è attenuto ai principi enunciati poiché, pur avendo ritenuto sostanzialmente credibile il racconto in merito allo svolgimento dell'attività di meretricio, ed ha valutato che le contraddizioni e le reticenze evidenziate potessero non essere ritenute sintomatiche di assoggettamento a tratta: ciò è avvenuto sulla base di un'astratta e soggettiva considerazione non incentrata sulle complessive condizioni sociali e personali della ricorrente e sulle modalità del suo arrivo in Italia, nonché sugli esiti delle relazioni degli enti deputati ad analizzare le situazioni*

di tratta secondo le Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo che avevano esaminate i concreti indici rilevanti. Invero, va rimarcato che a fronte delle relazioni rese dagli enti anti tratta, non viene, di contro, evidenziato alcun dato concreto in ragione dal quale l'attività di meretricio possa ritenersi effettivamente ascrivibile esclusiva e libera personale iniziativa della ricorrente, come sembra prospettare il Tribunale, non potendo assumere decisivo rilievo la sola età della richiedente (trenta anni). Va aggiunto che il Tribunale nemmeno ha preso in considerazione il rischio per la richiedente di subire, in caso di rientro in patria, gravi discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente allo svolgimento dell'attività di meretricio, anche ove non sia conseguita a tratta, a causa del discredito sociale e dello stigma ad essa collegato né risultano acquisite informazioni attendibili ed aggiornate in tema attraverso fonti accreditate".

- Sez. 1, Ordinanza n. 32132/2025, ud. 25/09/2025, dep. 10/12/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente donna nigeriana – tratta - rischio di *re-trafficking* – cooperazione istruttoria]

Nel caso in esame, la ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui, nonostante gli indici di tratta emersi nel corso della procedura amministrativa e in quella giudiziale, ha rigettato le domande di accertamento di *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria, senza svolgere indagini sul pericolo di nuove persecuzioni e violenze di genere, sul rischio di *re-trafficking*, sulla condizione delle donne in Nigeria, specie se "rientrate", e sul pericolo di persecuzioni e/o stigmatizzazioni nella comunità di appartenenza in quanto precedentemente vittime di tratta.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo che "com'è noto, la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la tratta di essere umani - così come definita dall'art. 3 del Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - costituisce trattamento persecutorio di genere, le cui vittime possono rientrare entro "il particolare gruppo sociale" di cui alla lettera d) dell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, a nulla rilevando la tolleranza che simile fenomeno riceva nel paese di provenienza della richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17448 del 19/06/2023).

Questa Corte ha, inoltre, chiaramente affermato che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la situazione di vulnerabilità espone al rischio di atti persecutori gravi in caso di rimpatrio e vessazioni che costituiscono trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile, riguardante le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate.

Per l'effetto, la valutazione del singolo caso deve svolgersi tramite l'acquisizione di informazioni pertinenti ed aggiornate sul Paese di origine della richiedente, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, senza verificare solo il rischio di *re-trafficking*, dovendosi l'accertamento estendersi al rischio di subire gravi discriminazioni o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla precedente tratta (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7283 del 19/03/2024).

Nel caso di specie, il Tribunale non si è uniformato ai principi appena enunciati, dal momento che ha statuito senza acquisire specifiche informazioni riguardanti la situazione della donna in Nigeria e senza verificare il fenomeno della tratta ai fini di sfruttamento sessuale e le conseguenze sulla vita di chi ne diviene vittima anche quando uscita da tale condizione.

Il giudizio è infatti così operato: «... In merito alla esposta questione della tratta, anche a voler ritenere l'attendibilità delle vicende narrate sul punto, va rilevato che, alla luce delle dichiarazioni rese dalla richiedente, non appare ipotizzabile un nuovo inserimento della ricorrente nella tratta, avuto riguardo agli anni trascorsi da quando ha lasciato il suo paese (2016), considerata, peraltro, la volontà manifestata di denunciare il tutto alle autorità in caso di rimpatrio nonché l'avvenuto trasferimento della madre, circostanza

che impedirebbe alla madame, autrice delle minacce, di rintracciare la sua famiglia...». Si tratta di valutazioni limitate al rischio di reinserimento nel meccanismo della tratta, peraltro operate sulla base di giudizi astratti, non parametrati alla situazione della Nigeria, che non è stata oggetto di specifico accertamento, e senza alcuna considerazione delle condizioni della donna che è stata vittima di tratta, sempre nella specifica realtà del Paese di provenienza, a prescindere dal rischio di re-trafficking.”

b) Matrimonio forzato

- Sez. 1, Ordinanza n. 12378/2025, ud. 07/05/2025, dep. 09/05/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente donna della Costa d’Avorio - matrimonio forzato - perdurante condizione di coercizione]

La S.C., con riferimento alla condizione di donna costretta ad un matrimonio forzato, e, dunque, astrattamente riconducibile ad un determinato gruppo sociale, ha affermato che *“il matrimonio imposto può indurre una perdurante condizione di coercizione, esercitata anche dai familiari mediante minacce, pressioni o induzioni in fatto, al fine di preservare o far riallacciare il vincolo coniugale, contro la volontà della persona già a ciò costretta, in modo da esporla a continuati trattamenti lesivi della dignità personale, anche in ragione degli accordi familiari di natura economica – a cui la persona costretta al coniugio è estranea - che, spesso, contraddistinguono queste vicende. Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto illegittimamente di poter omettere tale verifica, mentre sarebbe stato invece suo dovere esaminare la documentazione prodotta ed apprezzarne il contenuto, anche in relazione alla valutazione di credibilità della ricorrente, ed avrebbe dovuto assumere, anche d’ufficio, informazioni sulla situazione generale della Costa d’Avorio, con riferimento al tipo di problema posto dalla richiedente, attraverso i canali indicati al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, o mediante altre fonti che fossero in concreto disponibili, e solo all’esito di ciò formulare una pertinente valutazione.”*

c) Violenza domestica

- Sez. 1, Ordinanza n. 22783/2025, ud. 07/05/2025, dep. 07/08/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Giusti massimata
[protezione internazionale - limitazioni e discriminazioni correlate alla condizione femminile - ricorrente donna irachena - violenza di genere - violenza domestica - donna divorziata con figli - rischio di persecuzione nel Paese di origine - accertamento del giudice - obbligo di valutare l’attualità del rischio di subire atti di persecuzione basati sul genere ovvero di gravi danni a libertà fondamentali - Sussistenza – fattispecie]

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria, ex art. 14, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 251 del 2007, una volta rappresentata, anche attraverso l'esame delle C.O.I., l'esistenza di limitazioni e discriminazioni correlate alla condizione delle donne, il giudice deve accertare l'attualità del rischio di subire atti di persecuzione basati sul genere, ovvero gravi danni alle libertà fondamentali della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, decidendo sulla domanda proposta da una donna irachena divorziata, pur ritenendo credibile il suo racconto ed avendo esaminato le fonti di informazione relative al Paese d'origine - dalle quali risultavano limitazioni alla libertà di movimento delle donne e alla condizione delle donne divorziate, con particolare riferimento all'affidamento dei figli, oltre che ai matrimoni forzati e precoci - aveva ricondotto la vicenda a problematiche private).

- Sez. 1, Ordinanza n. 27204/2025, ud. 25/09/2025, dep. 11/10/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata
[ricorrente donna georgiana - persecuzione di genere - valutazione di credibilità - rilevanza di atti di violenza domestica - COI specifiche]

La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d. lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (lett. f). (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto da una donna, cittadina della Georgia, vittima di atti persecutori da parte dell'ex marito e priva di protezione effettiva da parte delle autorità statuali).

d) Discriminazione per il colore della pelle

- Sez. 1, Ordinanza n. 31490/2025, ud. 04/11/2025, dep. 03/12/2025 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente del Bangladesh – c.d. colorismo – discriminazione e stigmatizzazione – violenze da minorenne – sfruttamento in Libia – condizioni di salute – attività formative e lavorative in Italia]

Il ricorrente, originario del Bangladesh, ha chiesto la protezione internazionale, e ha riferito di essere stato discriminato e stigmatizzato in Bangladesh anche dalla sua stessa famiglia per il colore particolarmente scuro della sua pelle e per la sua altezza; di aver subito maltrattamenti in famiglia e di aver lasciato il Bangladesh quando era ancora quindicenne, di essere stato imprigionato in Libia e di essere giunto in Italia ancora minorenne. Ha dedotto e documentato la sua condizione di salute il suo percorso psichiatrico e terapeutico, nonché attività formative e lavorative in Italia.

Il Tribunale, pur ritenendo veritiero il racconto del ricorrente in merito alla discriminazione a causa del c.d. colorismo, ha rigettato la domanda di protezione internazionale e ha riconosciuto la protezione speciale, considerata la condizione di vulnerabilità del ricorrente e il suo percorso di inclusione sociale e lavorativa in Italia.

La S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente rilevando che *“Il Tribunale non tiene nella debita considerazione che il trattamento che il richiedente ha subito in famiglia sin dall'età di 11 anni, ha comportato la negazione dei suoi diritti fondamentali come il diritto alla salute e all'istruzione, il suo sfruttamento lavorativo ed il suo diritto alla parità di trattamento; pertanto, costituisce una forma grave di abuso perpetrata durante l'infanzia. Inoltre, non ha considerato che a causa del colore della sua pelle egli potrebbe ancora oggi essere esposto ad atti discriminatori nel suo paese d'origine, nel mancato sostegno da parte della rete familiare, e non ha verificato se lo Stato di appartenenza è in condizioni di proteggerlo da eventuali atti persecutori o trattamenti inumani e degradanti, anche provenienti da privati, cui potrebbe essere esposto a causa di un rimpatrio nel paese di origine”*.

Inoltre, la S.C. ha evidenziato che *“un trattamento deteriore basato sul colore della pelle, anche all'interno dello stesso gruppo etnico, è una forma di discriminazione, e come tale è considerata dalla legislazione nazionale e dalle Convenzioni internazionali”* e che inoltre *“questa Corte ha già affermato che gli atti di violenza domestica, pur quando si escluda la sussistenza di atti persecutori, sono comunque riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b), del D.lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali, di guisa che il giudice del merito deve necessariamente valutare l'incidenza dei maltrattamenti subiti sullo sviluppo*

della personalità del richiedente asilo ed anche la risposta delle autorità statuali a tali condotte, all'esito dell'acquisizione di COI riferite a quest'ultimo aspetto”.

La S.C. ha ritenuto che “i maltrattamenti verso i fanciulli e il loro sfruttamento lavorativo, che ne inibiscono il sano e armonioso sviluppo, sono quindi da considerarsi atti gravi, contrari al complessivo sistema dei diritti fondamentali. In tema di immigrazione, ove essi siano dedotti quale causa dell'espatrio, il giudice deve accertare e verificare se il cittadino straniero che abbia subito nel suo paese di origine e sin dalla infanzia siffatti maltrattamenti fondati sulla intrinseca debolezza della condizione di fanciullo, ma anche su altre ragioni discriminatorie, resti esposto, anche da adulto, ad atti persecutori o al rischio di danno grave, dai quali lo Stato non possa o non voglia proteggerlo, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato oppure della protezione sussidiaria”.

1.2 Protezione sussidiaria

1.2.1 Il “grave danno”

- Sez. 1, Ordinanza n. 34165/2025, ud. 04/11/2025, dep. 26/12/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata
[rischio effettivo di danno grave – attualità – *sur place* – fonti COI]

In tema di protezione internazionale sussidiaria, il pericolo di danno grave richiesto dall'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 si riferisce anche a situazioni sopravvenute e deve quindi essere valutato avendo a riferimento la situazione attuale, con dovere del giudice di prendere in considerazione le fonti giornalistiche internazionali ed autorevoli cui sia stato fatto riferimento, anche nell'ipotesi in cui siano successive al momento dell'audizione, se del caso procedendo alla riapertura dell'istruttoria, in aderenza al diritto dell'Unione che impone un esame completo degli elementi di fatto e di diritto come sussistenti all'attualità.

1.2.2 Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti

- Sez. 1, Ordinanza n. 9067/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/04/2025 – Rel. D'Aquino, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente originario del Bangladesh - accaparramento di terre (*land grabbing*) - usura - schiavitù per debiti (*debt bondage*) - condizioni climatiche e ambientali - povertà - dignità]

Nel caso di specie la S.C ha rilevato che il ricorrente aveva allegato fatti – con i quali la sentenza impugnata non si è confrontata – volti a descrivere come, nel Paese d'origine del ricorrente, erano diffusi fenomeni quali il *land grabbing* (accaparramento di terre) e il *debt bondage* (schiavitù per debiti), che trovavano riscontro nelle COI indicate dal ricorrente.

La S.C. ha ritenuto che “al riguardo il giudice del merito è tenuto a fare uso dei poteri di integrazione istruttoria officiosa, a valutare tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell'adozione della decisione, (Cass., n. 26671/2022), ove il ricorrente – come nella specie – abbia assolto all'onere di allegazione (Cass., n. 11312/2019; Cass., n. 1074/2023). Questa Corte, del resto, si è già pronunciata sul riconoscimento della protezione internazionale nel caso in cui, ove fosse credibile l'allegazione del richiedente di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà

(debt bondage), possa essere sottoposto situazioni degradanti, equiparabili al lavoro forzato o a una schiavitù per debiti in caso di rimpatrio, trattamenti equiparabili ad atti di persecuzione o a trattamenti inumani e degradanti (Cass., n. 11027/2024). Il decreto impugnato non ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi, per cui la credibilità del racconto del ricorrente va parametrata in relazione alle COI disponibili in relazione al fenomeno dell'usura della schiavitù per debiti nel Paese di origine del ricorrente".

→ Per un maggiore approfondimento del caso si veda anche il paragrafo "Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva".

1.3 Protezione *sur place*

- Sez. 1, Ordinanza n. 18403/2025, ud. 03/07/2025, dep. 07/07/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente donna cinese - culto religioso Zhao Hui - credibilità - *sur place*]

Nel caso di specie, la ricorrente donna cinese ha riferito di essere fuggita dalla Cina a causa della persecuzione per motivi religiosi in quanto professante il culto religioso Zhao Hui; una volta giunta in Italia ha riferito di aver frequentato la Chiesa Evangelica di Treviso dove si era stabilita con una compagna di fede; mentre a Milano aveva provato a frequentare la Chiesa Zhao Hui ma aveva desistito perché il prete chiedeva delle informazioni personali che non poteva dargli essendo scappata dalla Cina. Il Tribunale ha ritenuto la vicenda non credibile e ha escluso ogni forma di protezione.

La S.C. ha ritenuto di dare continuità a quanto già affermato dalla Corte (v. Cass. n. 29403/2024) per cui *“non vi è dubbio, in materia di protezione internazionale, che il sindacato sul percorso individuale seguito per abbracciare un determinato credo religioso e sul livello di conoscenza dei relativi riti non rientri nell'ambito della valutazione di merito devoluta al giudice per apprezzare la credibilità della storia riferita dal richiedente; né, in un contesto di ravvisata discriminazione religiosa nel paese di origine, può essere dato rilievo, ai fini di escludere l'attendibilità della storia personale riferita dal richiedente, al fatto che costui abbia comunque scelto di professare il suo credo o di fare proselitismo, posto che tali attività rientrano nell'ambito della libera esplicazione della personalità umana (cfr. Cass. 15219/2020; nello stesso senso Cass. 5225/2020, nonché Cass. 23805/2022 (...))”*; evidenziando che tuttavia – come nella fattispecie ivi esaminata dalla Corte - non è questa la prospettiva in cui il giudice di merito si è mosso nel caso di specie.

La S.C. ha ritenuto che il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda narrata con adeguata motivazione seguendo le Linee Guida UNHCR e ha evidenziato che *“dette linee guida vanno lette nel senso che l'esperienza religiosa, appartenendo al segreto della coscienza, non ha bisogno di una motivazione espressa e razionale in ordine alle sue ragioni giustificative, ma “ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese a questo proposito dal migrante assumono rilievo le indicazioni fornite sulle modalità con cui questa esperienza religiosa è stata (ed eventualmente continua ad essere) vissuta e sulla sequenza storica in cui la vicenda individuale si è sviluppata” (v. Cass, n.29403/2024 citata). Perciò il Tribunale nel ritenere che la descrizione delle ragioni e modalità di conversione dalla religione cristiana degli Shouters risultasse stereotipata e non individuale poiché frutto di un narrato costruito sulla base di informazioni notorie sul culto del movimento, “oltre che privo di elementi che potessero ritenersi frutto di un reale vissuto” tanto più “tenuto conto del ruolo che la ricorrente ha dichiarato di ricoprire, ovvero di evangelizzatrice, descritto in modo evanescente e del tutto generico”, non ha sindacato, illegittimamente, la scelta religiosa compiuta dalla migrante; ma ne ha considerato i dettagli per apprezzare la veridicità delle dichiarazioni personali rese, saggiando il reale coinvolgimento personale della migrante (tenuta a compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda ex art. 3, comma 5, lett. a, d. lgs. 251/2007) nell'esperienza religiosa asseritamente vissuta e verificando l'esistenza di concrete motivazioni che l'avessero spinta ad una conversione da una situazione*

di ateismo ad una religione notoriamente oggetto di persecuzioni: ovvero ad una scelta comportante gravi conseguenze in termini non solo di libertà personale, ma di interruzione di rapporti familiari fondamentali quali quello con la figlia”.

1.4 Cessazione e revoca della protezione internazionale

1.4.1 Revoca della protezione internazionale

- Sez. 1, Ordinanza n. 5127/2025, ud. 20/02/2025, dep. 27/02/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Giusti massimata

[ricorrente afgano - scadenza pds - revoca protezione sussidiaria - non automatismo]

In tema di protezione internazionale, la scadenza naturale del permesso di soggiorno di durata quinquennale, rilasciato al titolare della protezione sussidiaria, non comporta l'automatico venir meno di tale status e, conseguentemente, persiste in capo allo straniero l'interesse ex art. 100 c.p.c. a impugnare il provvedimento di revoca, adottato d'ufficio dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, ai sensi degli artt. 18 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 33 del d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria, sulla scorta dell'erroneo convincimento che fosse venuto meno l'interesse alla sua impugnazione, per effetto della intervenuta scadenza del termine quinquennale di efficacia del permesso di soggiorno prima della proposizione dell'impugnazione in sede giurisdizionale).

- Sez. 1, Ordinanza n. 6778/2025, ud. 22/01/2025, dep. 14/03/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Acierno non massimata

[ricorrente liberiano – revoca della protezione sussidiaria – valutazione della domanda di protezione complementare]

Nel caso in esame, “si duole il ricorrente che il Tribunale abbia ritenuto di non potersi pronunciare sulla protezione speciale, perché questa non sarebbe stata chiesta davanti alla Commissione nazionale per il Diritto di Asilo. Oggetto di impugnazione davanti al Tribunale era la decisione con cui tale Commissione aveva revocato la protezione sussidiaria riconosciuta nel 2007. La revoca era motivata con il venire meno della situazione di guerra in Liberia, posto che il ricorrente – all’epoca dell’ingresso in Italia nel 2002 – si era dichiarato cittadino liberiano. Nel ricorso si osserva che la Commissione nazionale aveva il dovere di verificare anche l’eventuale sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione speciale e che lo aveva, in effetti, fatto, escludendo un significativo radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto ritenersi anch’esso investito della relativa questione e della relativa domanda, in sede di impugnazione del diniego opposto dalla Commissione.”

Nell’accogliere il ricorso, la S.C. osserva che “si ravvisa, innanzitutto, una vistosa contraddizione nel decreto impugnato, perché – dopo una motivazione nel senso della inammissibilità della richiesta di protezione speciale, perché proposta direttamente in sede giudiziale, con esortazione alla parte a presentare alla Commissione una «domanda c.d. reiterata» – il dispositivo ha inopinatamente rigettato «ogni altra domanda»; ovvero sia ogni domanda diversa dalla richiesta di protezione sussidiaria, sulla quale il giudice del merito ha dichiarato «cessata la materia del contendere», dal momento che il ricorrente aveva riconosciuto di non essere cittadino liberiano. Il rigetto integra una decisione di merito sulla domanda, evidentemente incompatibile con la rilevata inammissibilità e con l’invito a presentare ex novo la richiesta alla Commissione (richiesta che, tra l’altro, non potrebbe essere definita «reiterata», se il presupposto era che la Commissione non si fosse ancora mai pronunciata su quella richiesta). Ma, a parte questo, risulta decisa e assorbente

l'osservazione che nello stesso decreto impugnato – laddove si riferisce il contenuto del provvedimento della Commissione nazionale – si dà atto che questa aveva rilevato che «il cittadino straniero non ha in Italia un lavoro stabile e non risulta inserito nel contesto sociale». Il che implica una decisione, in senso negativo, anche sulla protezione speciale, previa verifica dell'assenza di impedimenti dettati dal necessario rispetto della vita priva dell'immigrato. Su tale decisione – e sulla relativa domanda formulata dal ricorrente nell'opposizione al provvedimento della Commissione – il Tribunale aveva dunque il potere e il dovere di pronunciarsi, sicché, non avendolo fatto, il decreto impugnato risulta viziato da omessa pronuncia.”

- **Sez. 1, Ordinanza n. 18427/2025, ud. 03/07/2025, dep. 07/07/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti massimata**
[Rv 674911 – 01]
[revoca dello status di rifugiato - motivazione *per relationem* a documento secretato - conoscibilità del contenuto del documento - modalità - procedimento ex art. 42, comma 8, l. n. 124 del 2007 - omessa attivazione – conseguenze]

In materia di revoca dello *status* di rifugiato, qualora il provvedimento sia motivato *per relationem* a un altro atto o documento amministrativo al quale sia stata apposta la "classifica di segretezza", la conoscibilità di quest'ultimo è assicurata in contraddittorio, a fini difensivi e per l'esercizio del controllo giurisdizionale, attraverso il procedimento ex art. 42, comma 8, l. n. 124 del 2007, con la conseguenza la motivazione deve ritenersi legittima anche in caso di omessa attivazione del predetto procedimento.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 18427/2025, ud. 03/07/2025, dep. 07/07/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti massimata**
[Rv. 674911 – 02]
[status di rifugiato - revoca per pericolosità sociale - interpretazione del requisito della pericolosità - criteri - relativo sindacato giurisdizionale – contenuto]

In tema di revoca dello status di rifugiato per pericolosità sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. b) e 13, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 251 del 2007, è consentito allo Stato membro revocare, cessare o rifiutare di rinnovare il predetto status non solo in presenza di un pericolo reale e attuale, ma anche di un pericolo potenziale, in quanto l'autorità amministrativa deve disporre di un margine di discrezionalità per decidere se le considerazioni attinenti alla sicurezza nazionale dello Stato membro giustificano la detta revoca; ne consegue che spetta al giudice dell'impugnazione ex art.35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, senza sovrapposizioni alla valutazione discrezionale compiuta dall'autorità amministrativa competente, il controllo di proporzionalità e di adeguatezza nella vicenda concreta, alla luce del bilanciamento tra esigenze di sicurezza dello Stato e diritto soggettivo all'ottenimento dello status di rifugiato.

1.5 Cause di esclusione della protezione internazionale

- **Sez. 1, Ordinanza n. 5855/2025, ud. 20/02/2025, dep. 05/03/2025 - Rel. Tricomi, Pres. Giusti massimata**
[protezione internazionale - cause ostative ex artt. 10 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007 - accertamento del giudice - contenuto - conseguenze]

Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale, nelle due forme dello *status* di rifugiato e della sussidiaria, previste rispettivamente dagli artt. 10 e 16, del d.lgs. n. 251 del 2007, in presenza delle quali il giudice è esonerato dall'onere di esaminare la credibilità o l'idoneità della storia

riferita dal richiedente, costituiscono condizione dell'azione, che va accertata, in concreto e senza automatismi, alla data della decisione e può essere rilevata d'ufficio senza limiti, anche in appello, quando risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte.

- Sez. 1, Ordinanza n. 23327/2025, ud. 11/06/2025, dep. 15/08/2025 – Rel. Pazzi, Pres. Mercolino non massimata
[riconoscimento *status* di rifugiato – ricorrente marocchino - segnalazione nel SIS – cause ostative]

Nel caso di specie, il Tribunale riconosceva lo *status* di rifugiato a favore del ricorrente e *“escludeva la rilevanza ai fini della decisione dell'affermazione contenuta nel provvedimento amministrativo di diniego della protezione, relativa alla pericolosità del ricorrente per la sicurezza dello Stato, che si fondava sull'esistenza nel sistema d'informazione Schengen (SIS) di una segnalazione di divieto di ingresso a carico del ricorrente, inserita nel 2010, quale individuo legato a organizzazioni terroristiche”*.

Nell'impugnare il provvedimento di accoglimento della protezione internazionale, il Ministero dell'Interno sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto considerare la segnalazione a carico del ricorrente *“legittima causa di esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato, senza che, come ha erroneamente statuito il Tribunale, potesse risultare rilevante che il richiedente asilo non fosse stato raggiunto da alcuna condanna penale”*.

Nel rigettare il motivo di ricorso, la Suprema Corte afferma che *“il definitivo accoglimento della domanda volta alla cancellazione integrale dei dati personali relativi alla segnalazione del ricorrente all'interno della banca dati SIS II destituisce di fondamento la doglianza in esame”*. Ribadisce quindi la Corte che *“le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale, nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, previste rispettivamente dagli artt. 10 e 16 d. lgs. 251/ 2007, costituiscono una condizione dell'azione che va accertata, in concreto e senza automatismi, alla data della decisione (Cass. 5855/ 2025; si veda in questo senso anche Cass. 26604/2020). Il giudice, dunque, deve compiere questo accertamento non meccanicamente, ma nel concreto e all'esito di un esame consapevole e personale degli elementi istruttori sottoposti al suo vaglio; non assume valore dirimente per ritenere integrate le cause di esclusione previste dagli artt. 10 e 16 d. lgs. 251/2007 neppure l'esistenza di una sentenza straniera di condanna nel paese d'origine, in quanto il giudice deve comunque procedere a una valutazione autonoma della sussistenza di fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia “commesso” il reato ostativo, facendosi carico di affrontare anche le deduzioni del richiedente, pur considerando che il fatto storico che sia intervenuta una sentenza di condanna costituisce un elemento indicativo di particolare rilievo (Cass. 29125/2024). Simili arresti corrispondono, del resto, a quanto è già stato chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 22 settembre 2022, C-159/21, con la quale è stato spiegato che l'autorità accertante “non può validamente limitarsi ad attuare una decisione adottata da un'altra autorità, la quale sia per essa vincolante in forza della normativa nazionale, e assumere, su questa sola base, la decisione di escludere il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria o di revocare una protezione internazionale in precedenza accordata. L'autorità accertante deve, al contrario, disporre di tutte le informazioni pertinenti e procedere, alla luce di tali informazioni, alla propria valutazione dei fatti e delle circostanze, al fine di determinare il senso della propria decisione, nonché di motivare quest'ultima in maniera completa” [§ 79, 80], e con la sentenza del 31 gennaio 2017, C- 573/2014, mediante la quale è stato sostenuto che “l'autorità competente dello Stato membro interessato può applicare l'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 soltanto dopo aver proceduto, per ciascun caso individuale, ad una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dall'interessato, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status di rifugiato, rientrino in tale caso di esclusione (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, punti 87 e 94)” [§ 72]. Se l'autorità accertante deve disporre di tutte le informazioni pertinenti e procedere, alla luce di queste informazioni, a una propria valutazione dei fatti e delle circostanze nel concreto e senza alcun automatismo, allora il*

Tribunale non poteva valorizzare la segnalazione esistente nella banca dati SIS a prescindere dalla verifica degli elementi che l'avevano giustificata e, in questa prospettiva, ha correttamente preteso che l'Amministrazione resistente desse prova delle indagini svolte per accertare che il migrante fosse effettivamente un individuo legato a organizzazioni terroristiche e delle relative risultanze."

1.6. Protezione complementare

1.6.1 Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva

- Sez. 1, Ordinanza n. 9067/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/04/2025 – Rel. D'Aquino, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente originario del Bangladesh - condizioni climatiche e ambientali - povertà – dignità umana - nucleo minimo dei diritti della persona]

La S.C. ha ribadito che *“secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la protezione speciale/umanitaria, anche le situazioni puramente economiche vissute prima della partenza, ove analoghe a quelle alle quali il ricorrente si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, possono essere idonee a giustificare una situazione di vulnerabilità (Cass., n. 26671/2022), ancorché si tratti di un contesto di povertà estrema (Cass., n. 15961/2021), di abbandono o di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona (Cass., n. 20218/2021). Il ricorso ha analiticamente indicato le condizioni di assenza di dignità a cui verrebbe esposto in caso di rimpatrio, attese le condizioni di povertà conseguenti ai fenomeni alluvionali fuggito e alle quali potrebbe essere nuovamente esposto in caso di rimpatrio. Tali situazioni vanno valutate dal giudice del merito al fine di verificare che il ricorrente, in caso di rimpatrio, potrebbero esporlo a una vita non rispettosa di uno standard minimo di dignità umana”.*

⇒ Per un maggiore approfondimento del caso si veda anche il paragrafo "Pericolo di tortura o trattamento inumano o degradante".

1.6.2 Giudizio comparativo

- Sez. 1, Ordinanza n. 6971/2025, ud. 05/03/2025, dep. 16/03/2025 – Rel. Valentino, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente del Bangladesh – valutazione complessiva degli esiti probatori – lungo periodo di soggiorno - stabilità dell'attività lavorativa – disoccupazione]

Nel motivo di censura, il ricorrente osserva che *“il decreto impugnato non ha fatto alcun riferimento in sede di valutazione alla lunga durata del suo soggiorno in Italia, iniziato nel lontano 2010 con regolare ingresso nell'ambito del decreto flussi e con regolare permesso di soggiorno ottenuto per alcuni anni, a conferma di un suo precedente positivo inserimento sociale nel nostro Stato, che si è interrotto per alcuni anni senza sua colpa avendo perso il lavoro, avendo comunque il ricorrente sempre osservato le regole ed i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico senza commettere alcun reato per vivere durante il periodo di irregolarità e di difficoltà personale, inserimento sociale che è ripreso nel corso del 2022 a seguito della domanda di asilo proposta e del percorso scolastico e formativo intrapreso con una cooperativa di accoglienza per migranti, che attualmente lo ha assunto come collaboratore con regolare contratto di sei mesi che viene allegato in copia».*

Il Tribunale di Venezia ha statuito che: «non vi sono elementi per ritenere che il Sig. Rahman abbia raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, tenuto conto che non è stata prodotta documentazione

comprovante lo svolgimento di un'attività lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata. Le uniche allegazioni documentali si limitano all'UNILAV che attesta l'esistenza di un contratto di lavoro della durata di un mese nel corso del 2023 e la partecipazione ad alcuni corsi di formazione. Non appare decisivo nemmeno il richiamo alla situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti umani relativa al Paese d'origine del ricorrente».

La S.C. accoglie il ricorso, precisando che *“la motivazione è carente poiché non si fonda su una valutazione complessiva degli esiti probatori, omettendo indagini su aspetti che potrebbero essere decisivi. Non valuta il periodo di permanenza sul nostro territorio risalente a 14 anni fa, poiché il richiedente è arrivato nel nostro Paese nel 2010 con regolare ingresso nell'ambito del decreto flussi e con regolare permesso di soggiorno ottenuto per alcuni anni; non ha indagato sulle motivazioni esistenti per l'interruzione del rapporto di lavoro; né tantomeno sul suo comportamento durante il periodo di disoccupazione eventualmente rilevante ai fini penali, non ha considerato o meglio comparato la sua situazione familiare nel Paese di origine con quella creatasi in Italia vista la lunga permanenza sul territorio italiano.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 9070/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/04/2025 – Rel. D'Aquino, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente del Bangladesh – condizioni di vulnerabilità connesse alle circostanze del rimpatrio – indice lavorativo]

Nel caso in esame, la S.C. ribadisce che *“la protezione speciale (già umanitaria) può essere riconosciuta anche in caso di pregiudizio alla propria condizione economica, ove, ai fini dell'accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, la valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese, esporrebbe il ricorrente, in caso di rimpatrio, a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali (Cass., n. 18443/2020). La vulnerabilità del richiedente va, in questo caso, esaminata alla luce delle condizioni a cui sarebbe esposto il richiedente nel caso in cui, ove sradicato dal contesto in cui egli ha iniziato un percorso di integrazione, sarebbe sottoposto a un contesto di povertà estrema (Cass., n. 26671/2022; Cass., n. 15961/2021), di abbandono o di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona (Cass., n. 20218/2021), esponendolo a condizioni di vita al di sotto della soglia minima della dignità personale. Sotto questo profilo, nella comparazione che deve fare il giudice del merito, deve tenersi conto della integrazione del richiedente la protezione speciale, avuto riguardo anche all'indice lavorativo, come indice indicativo di integrazione nel tessuto sociale ed economico. A questo specifico riguardo, il ricorrente ha dedotto di avere prestato attività lavorativa subordinata regolare, benché saltuaria, in relazione a tre periodi, allegando, tuttavia, di avere raggiunto un livello reddituale sufficiente a consentirgli procurarsi un alloggio, ancorché condiviso con altri lavoratori, abbandonando – di conseguenza – il centro di accoglienza in cui era ospitato.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 12765/2025, ud. 07/05/2025, dep. 13/05/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente nigeriano - lungo soggiorno in Italia - lavoro senza regolare contratto e discontinuo - non in possesso del permesso di soggiorno - proposta di assunzione - relazione sentimentale - difficoltà di apprendimento della lingua italiana]

Nel caso di specie il ricorrente, giunto in Italia nel 2013, ha dichiarato di non aver più familiari in Nigeria, di aver lasciato il centro di accoglienza ed essersi trasferito in un appartamento in locazione; di svolgere attività lavorativa dal 2017 in modo discontinuo come facchino e vendendo fazzoletti senza regolare contratto per le difficoltà legate al fatto di non avere i documenti in regola; di avere una proposta di assunzione da parte di una persona titolare di un negozio di articoli africani situato a Padova ma di non poter essere assunto senza regolare titolo di soggiorno; di avere una relazione sentimentale con una connazionale che frequenta da circa

un anno, la quale lavora a come addetta alle pulizie degli aeromobili, con regolare contratto; di aver purtroppo molte difficoltà nell'apprendimento della lingua italiana, sia perché è andato poco a scuola nel suo Paese, sia perché ha molta preoccupazione per il suo futuro qui in Italia, che gli ha sempre condizionato la vita qui ed anche la possibilità di studiare; di voler frequentare un corso di italiano per adulti. Il Tribunale rigettava ogni forma di protezione al ricorrente.

La S.C. ha ritenuto che *“il giudice di merito - pur correttamente richiamando i criteri di valutazione in astratto utilizzabili, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte - non ne abbia fatto, poi, effettiva applicazione poiché il Tribunale: a) ha, di fatto, considerato agli effetti di valutare in concreto la tutela della vita privata e familiare, dunque della sfera relazionale e affettiva della persona, solo l'indice di integrazione costituito dall'attività lavorativa; b) ha ritenuto detto indice carente in ragione della sua discontinuità, sottolineando che il ricorrente pur risiedendo in Italia da molto tempo, non ha prodotto documentazione comprovante attività lavorativa senza, tuttavia, tener conto del fatto che la mancanza di documentazione e la discontinuità dell'attività lavorativa, era legata – come rappresentato dal ricorrente - alla difficoltà oggettiva di documentarla laddove non sia accompagnata da un regolare contratto di lavoro che, come noto, presuppone il permesso di soggiorno, che il ricorrente richiede perché – appunto- non ha; c) non ha considerato che la documentazione lavorativa, per quanto indice di integrazione, è solo uno dei parametri che concorrono a determinare un'eventuale radicamento sul territorio, unitamente ad altri elementi di cui, nel caso di specie, non ha dato conto, quali la situazione alloggiativa (da tempo indipendente e non più affidata alle strutture di accoglienza), la presenza di una consolidata rete sociale, amicale ed affettiva quale traspare chiaramente dall'istruttoria, coerente con una permanenza sul territorio nazionale che si protraeva da 10 anni già all'epoca del colloquio; d) non ha considerato che la dedotta «integrazione», soprattutto dopo una lunga lontananza dal suo paese d'origine, deve essere valutata agli effetti della protezione speciale richiesta anche alla luce dell'assenza di legami con il paese di origine”.*

La S.C. ha accolto il motivo di ricorso del ricorrente sottolineando la necessità che si escludano approcci valutativi vacuamente formalistici e automatici, evidenziando che *“deve restare «fermo» che «proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso, deve confermarsi il principio, già enunciato in SS.UU. n. 29459/2019, che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato»; laddove la precisazione, che «tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano» è volta a valorizzare il giudizio comparativo in funzione della valutazione «effettiva» del rischio di lesione dei diritti protetti - qui alla vita privata e familiare assicurata dall'art. 8 della CEDU da valutarsi in modo complessivo ed unitario – che il richiedente deduce”.*

1.6.3 Diritto alla vita privata e familiare

a) Inclusione sociale e lavorativa

- Sez. 1, Ordinanza n. 3858/2025, ud. 19/12/2024, dep. 15/02/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente pakistano - protezione speciale - d.l. n. 130/2020 - diritto alla vita privata- inclusione sociale e lavorativa - presenza interprete in udienza - diritto di difesa]

Nel caso di specie il ricorrente, cittadino pakistano, ha censurato il decreto impugnato per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e speciale. La S.C. - ritenendo inammissibile in quanto generico il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria - ha accolto il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della protezione speciale. In particolare, la S.C., - ritenuto applicabile il d.l. n. 130 del 2020 convertito, con modifiche, con l. nr. 173 del 2020 e richiamando i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 della Prima Sezione con l'ordinanza n. 8400/2023 – ha ritenuto che *“il giudice di merito - pur correttamente richiamando i criteri di valutazione in astratto utilizzando, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte - non ne abbia fatto, poi, effettiva applicazione poiché il Tribunale: a) ha, di fatto, considerato agli effetti di valutare in concreto la tutela della vita privata e familiare, dunque della sfera relazionale e affettiva della persona, solo l'indice di integrazione costituito dall'attività lavorativa; b) ha ritenuto detto indice carente in ragione della sua discontinuità, sottolineando che il ricorrente «pur risiedendo in Italia da molto tempo, non ha prodotto documentazione comprovante attività lavorativa se non di recente e con contratti a tempo determinato in agricoltura», senza, tuttavia, tener conto della stagionalità tipica dell'occupazione dedotta, né del fatto che la sua discontinuità, oltre a detto fattore intrinseco, era legata – come rappresentato dal ricorrente – alla difficoltà oggettiva di documentare l'attività lavorativa che non sia accompagnata da un regolare contratto di lavoro che, come noto, presuppone il permesso di soggiorno che lo stesso ricorrente ha affermato aver potuto spendere solo dal 2022-2023; c) pur affermando che «la documentazione lavorativa, per quanto indice di integrazione, ove discontinuo non può assumere rilevanza esclusiva e assorbente, essendo solo uno dei parametri che concorrono, unitamente ad altri elementi, a determinare un'eventuale radicamento sul territorio che nel caso di specie non sussiste», non ha dato conto, se non genericamente e senza alcun riferimento specifico al caso concreto, degli altri «parametri» di radicamento quali la situazione alloggiativa che pure il ricorrente deduce non più affidata alle strutture di accoglienza e la presenza di una consolidata rete sociale, benché la lunga permanenza sul territorio nazionale del richiedente che si protraeva da 8 anni, fosse di per sé un indice significativo, che meritava di essere approfondito, del fatto che questi avesse -effettivamente - realizzato le dedotte condizioni di sostentamento in autonomia – pur con lavori precari e stagionali – e, con plausibile conseguenza, una rete sociale ed amicale (in forza di rapporti di lavoro e della protratta comunanza abitativa); d) non ha considerato che la dedotta «integrazione», soprattutto dopo una lunga lontananza dal suo paese d'origine, deve essere valutata agli effetti della protezione speciale richiesta anche alla luce dell'assenza di legami con il paese di origine; e) ha sottolineato, agli effetti di negare il riscontro di una realizzata integrazione linguistica, il fatto che il ricorrente abbia inteso avvalersi dell'ausilio di un interprete per tutto il corso del colloquio avanti al giudice per difficoltà ad esprimersi in italiano, benché il contesto tecnico-giuridico e l'investimento emotivo che esso inevitabilmente implica non rendano di sicuro significato la richiesta presenza dell'interprete (sul significato non univoco di detta valutazione v. Cass. n. 16716/2023)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 5084/2025, ud. 20/02/2025, dep. 26/02/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente gambiano - protezione speciale - diritto alla vita privata - inclusione sociale e lavorativa - modello Unilav - conoscenza della lingua senza attestato - presenza interprete in udienza - diritto di difesa]

Nel caso di specie il ricorrente, cittadino del Gambia, ha censurato il provvedimento impugnato ravvisando una palese contraddittorietà tra le motivazioni esposte e la decisione adottata, in quanto il Tribunale aveva rigettato la richiesta dopo un ampio excursus sulle caratteristiche della tutela richiesta e sulle circostanze che ne giustificano l'accoglimento. Il Tribunale, in riferimento all'integrazione sociale del ricorrente, avrebbe inspiegabilmente ritenuto, a fronte delle prove esistenti in atti, ovvero i contratti di lavoro, la permanenza sul territorio da lungo tempo, la conoscenza della lingua italiana (il ricorrente parla più che correttamente la lingua italiana anche se, purtroppo, non è in possesso dell'attestato, avendola imparata autonomamente), di

non ravvisare una condizione di effettivo inserimento sociale in Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente.

La S.C. nell'accogliere il ricorso ha ribadito alcuni rilevanti principi di diritto affermati dalla Cassazione in tema di prova dell'integrazione lavorativa in Italia, ai fini della protezione speciale o complementare:

a) *«la condizione di integrazione sociale e lavorativa dello straniero richiedente deve essere valutata in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva del suo Paese di origine, attraverso un'analisi rigorosa delle fonti di informazione, acquisite dal giudice in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, e può ritenersi provata dallo svolgimento di un tirocinio formativo e dalla frequentazione di un corso scolastico, non assumendo alcun rilievo il fatto che tali attività siano state svolte all'interno del percorso di accoglienza»* (Cass. 23571/2022);

b) *«costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano»* (Cass. 10371/2023; questa Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga);

c) *«per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato»* (Cass. 16716/2023);

d) *«ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato »* (Cass. 27475/2023);

e) *«In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro»* (Cass. 21956/2024; questa Corte ha cassato la decisione impugnata che non aveva ritenuto utilizzabili a tali fini le dichiarazioni rese dal datore di lavoro sul modulo con il quale vengono adempiuti gli obblighi comunicativi nei riguardi dell'INPS, inerenti al rapporto di lavoro instaurato con il dipendente, c.d. modello «Unilav»);

f) *«ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro»* (Cass. 29159/2024; nella specie, si è cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto insufficienti, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, le comunicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello «Unilav»). Nella specie, la S.C. ha ritenuto che *“vi è effettivamente una insanabile contraddizione intrinseca nella motivazione, laddove in un primo momento si dà atto che il ricorrente ha documentato rapporti di lavoro fino a luglio 2022, scadenza del permesso per richiedente asilo - si afferma in ricorso -, e poi si ritiene questa documentazione non idonea a dimostrare il radicamento. Inoltre, non è stato rispettato il principio di diritto secondo il quale va valutata la progressività della integrazione socio lavorativa nel tempo nell'ambito di una*

valutazione unitaria; il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente è infatti rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro (Cass. n. 21956 del 05/08/2024)”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 6776/2025, ud. 22/01/2025, dep. 14/03/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente nigeriana – concetto di radicamento – motivazione carente – analisi degli elementi di fatto rilevanti ai fini della protezione speciale - diritto al rispetto della vita privata e familiare]

Nel caso in esame, la S.C. accoglie il ricorso in quanto *“il rigetto della domanda di protezione speciale non è motivato con riferimento a quegli elementi di fatto rilevanti, di cui pure si dà atto nella parte narrativa dell’ordinanza e che avevano portato lo stesso Tribunale a concedere la tutela cautelare.”* Difatti, *“dopo avere osservato che la ricorrente risultava assunta a tempo indeterminato a partire dal 18.6.2022, il Tribunale ha dichiarato di non condividere l’affermazione del difensore secondo cui la mancata prosecuzione di quel rapporto di lavoro sarebbe stata incolpevole, perché provocata dall’inerzia della Questura di Verona nel dare riscontro alle plurime istanze di rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. E tanto è bastato al giudice del merito per trarre la conclusione che «non vi sono nemmeno i presupposti per il riconoscimento degli altri permessi per casi speciali di cui al d.lgs. n. 286/1998, o ... per ravvisare una qualche forma di vulnerabilità che sia ostativa al rimpatrio della ricorrente per motivi diversi da quelli sinora presi in considerazione». Per quanto risulta dalla motivazione del provvedimento, in nessun modo è stato considerato il fatto, pur riferito in narrativa, che la ricorrente giunse in Italia nel 2012, quando era ancora molto giovane, e che da allora è rimasta nel nostro Paese (quindi per una dozzina d’anni). Né la motivazione si confronta con l’affermazione, posta a sostegno della domanda, che la ricorrente avrebbe nel frattempo appreso la lingua italiana e avrebbe svolto con sostanziale continuità attività lavorativa retribuita, in una situazione di apparente legalità. Infatti, nonostante la Corte d’Appello di Bologna avesse riformato la sentenza con cui, nel 2013, il Tribunale di quella città le aveva riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria, il Questore di Verona le rinnovò più volte il permesso di soggiorno, da ultimo con validità al 29.11.2021 (circostanze tutte riferite a pag. 2 dell’ordinanza impugnata). Si tratta di aspetti sicuramente rilevanti, con cui dovrà confrontarsi il giudice del rinvio per esprimere un giudizio effettivo e concreto su quel «radicamento» dell’immigrata nel territorio nazionale, di cui la normativa (peraltro correttamente individuata dal Tribunale: art. 19, comma 1.1, nel testo modificato dal d.l. n. 130 del 2020) impone di tenere conto per evitare che «l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della ... vita privata e familiare» (v., ex aliis, Cass. nn. 30736/2023; 19815/2022; 7861/2022). Il Tribunale, essendosi limitato a considerare soltanto l’illegittimità dell’attuale permanenza della ricorrente nel territorio nazionale e l’assenza di pericolo di trattamenti inumani e degradanti nel Paese d’origine, ha del tutto trascurato la motivazione sull’ulteriore possibile presupposto della protezione speciale, ovvero sia il «radicamento» nel territorio nazionale.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 6775/2025, ud. 22/01/2025, dep. 14/03/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente egiziano – clausola di salvaguardia - inserimento sociale e lavorativo – assenza di relazioni familiari - art. 19, comma 1.1 - art. 8 CEDU - autonoma rilevanza dell’integrazione sociale]

Nel caso di specie, *“il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale, respinte le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ha tuttavia accordato al cittadino egiziano la protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del T.U. Immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), considerando decisivo il livello della sua integrazione sociale ed economica in Italia.”* In particolare, *“secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe adottato una nozione di radicamento dell’immigrato nel territorio nazionale troppo ampia e, di conseguenza, avrebbe ravvisato un’esigenza di tutela del richiedente eccedente il diritto al rispetto della vita privata, così come inteso nell’art.*

8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. In particolare, il Ministero evidenzia che il cittadino straniero è entrato in Italia solo recentemente, che ha svolto lavori precari e che non ha legami familiari in Italia. Difetterebbe conseguentemente di quel livello di radicamento nel Paese ospitante che è restituito dall'intera rete di relazioni che il richiedente protezione si è costruito in Italia. Il Tribunale, nel valutare il livello di integrazione, avrebbe circoscritto il proprio esame alla sola dimensione lavorativa e alla padronanza della lingua italiana, omettendo del tutto di dare rilievo all'assenza di relazioni familiari in senso stretto e al mancato svolgimento di altre attività socio-culturali, e non avrebbe valorizzato il criterio della durata della permanenza, elemento principe per il riconoscimento della protezione contemplata dall'art. 19, co. 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998."

Nel rigettare il ricorso, la S.C. afferma che "la protezione speciale accordata dall'art. 19 del T.U. Immigrazione, di cui qui si discute, è quella risultante dalle interpolazioni effettuate sulla disposizione in oggetto dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche in legge n. 173 del 2020. Tale intervento normativo, ripristinando nell'art. 5, comma 6, T.U. Immigrazione la c.d. clausola di salvaguardia consistente nel «rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano», ha esteso i casi di divieto di espulsione previsti dall'art. 19, comma 1.1, T.U., prevedendo che «non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione, il giudice deve tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». La seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286 del 1998, nel testo applicabile *ratione temporis*, ha dunque inteso attribuire diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la norma individua tre diversi parametri di «radicamento» sul territorio nazionale del cittadino straniero – quali il radicamento familiare, quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale – rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che – non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori – tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Cass. n. 7861/2022). L'art. 8 CEDU, nelle intenzioni del legislatore del 2020, ha perciò assunto la funzione di parametro del divieto di espulsione, da intendersi come limite al potere statale di allontanamento, nell'ottica di tutela del «radicamento» del migrante nel territorio nazionale. Nel solco dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenze nn. 348/2007, 349/2007 e 49/2015), il giudice, in quanto giudice comune della Convenzione, è tenuto ad interpretare le disposizioni del trattato nel significato ad esse attribuito dalla Corte di Strasburgo, organo giurisdizionale cui è demandato in via esclusiva il compito di fornire l'interpretazione delle disposizioni convenzionali (art. 32 CEDU). La Corte europea ha riconosciuto che l'art. 8 CEDU, sancendo che «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza», considera e tutela separatamente la vita privata e familiare. Come chiarito nella sentenza 14 febbraio 2019 *Narjis c. Italia*, «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Dalla autonomia

reciproca del diritto al rispetto della vita privata e del diritto al rispetto della vita familiare questa Corte ha desunto che i parametri enucleati dall'art. 19, comma 1.1, vanno riferiti al proprio ambito di applicazione elettivo: da un lato, la natura e la effettività dei vincoli familiari dell'interessato al rischio di violazione del diritto al rispetto della vita familiare; dall'altro lato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'assenza di significativi legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine al rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata. Limitatamente al parametro del legame familiare nel territorio nazionale, si è sancito che, ai fini della concessione della protezione speciale, esso non deve ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con quelli relativi all'integrazione sociale e lavorativa, ma anche solo, se del caso, in via alternativa, dovendo il giudice, in relazione alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, tutelare il diritto al rispetto della vita familiare (e dunque valutare i parametri «della natura e della effettività dei vincoli familiari»), anche in assenza di allegazione di violazione del diritto al rispetto della vita privata, il cui accertamento richiede l'esistenza di distinti presupposti. In altri termini, la protezione speciale dovrà accordarsi non solo nell'evenienza in cui il cittadino straniero abbia legami familiari e sia anche inserito nel territorio nazionale sotto l'aspetto sociale e lavorativo, ma – non dovendo i predetti requisiti necessariamente concorrere – anche in ipotesi della sola ricorrenza del diritto al rispetto della vita familiare, sempre che i relativi vincoli siano connotati dai suddetti parametri legali (natura ed effettività), sì da integrare un «radicamento affettivo» nel territorio nazionale (Cass. nn. 7167/2024; 30736/2023). Applicata tale interpretazione al caso da cui scaturisce il presente ricorso, si può ricavare, come sostenuto dal Pubblico Ministero, che se la Corte ha legittimato il riconoscimento della protezione speciale nell'ipotesi di ricorrenza esclusiva del vincolo familiare, analoga tutela andrà accordata anche nel caso di riscontro della sola integrazione sociale e lavorativa, sempreché tale integrazione dimostri l'esistenza di un radicamento effettivo. Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ribadito che in tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. n. 19815/2022). Allo stesso modo, è stato chiarito che con il comma 1.1 dell'art. 19 T.U. Immigrazione, il legislatore, nell'attribuire diretta rilevanza non solo alla tutela della vita familiare, ma anche a quella privata, in attuazione dell'art. 8 CEDU, ha inteso riconoscere pari dignità ai parametri dei «legami familiari» e della «integrazione sociale», nel senso che quest'ultima non si configura più come elemento meramente integrativo dei «legami familiari», ma riveste autonoma rilevanza (Cass. n. 30736/2023). Suffraga tale interpretazione l'abbandono, in materia di protezione speciale, del c.d. giudizio di comparazione, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. nn. 9080/2023; 36789/2022; 18455/2022). In definitiva, se non occorre più operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, venendo solo quest'ultima a rilevare ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, è sul livello di integrazione raggiunto dal richiedente protezione che deve vertere l'indagine del giudice. L'integrazione si atteggia a dato di carattere qualitativo e non quantitativo, nel senso che non risulta integrato dal ricorrere cumulativo degli indici previsti nell'art. 19, comma 1.1, T.U., ma va apprezzato tenendo conto delle specificità del caso concreto e valorizzando il livello di integrazione effettivamente raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente, da intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. n. 27475/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa anche se in forza di contratti a tempo determinato, la conoscenza della lingua italiana, il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto, la disponibilità di una abitazione sono, fra gli altri, tutti elementi che assumono rilevanza ai fini della prova dell'esistenza di una vita privata, la cui tutela impone l'operatività del divieto di espulsione. Questi il giudice deve valutare in modo complessivo ed unitario,

senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass. n. 9080/2023). Tanto ha fatto, nel caso di specie, il Tribunale, valorizzando gli elementi della discreta padronanza della lingua italiana e il costante svolgimento da parte del controricorrente di attività lavorativa, ancorché a tempo determinato, attestata dai contratti di lavoro, dalle buste paga e dagli estratti contributivi prodotti in atti. A ciò si aggiunge il fatto della sublocazione di una stanza presso un immobile in cui il controricorrente ha posto la residenza, che diviene elemento rafforzativo del radicamento raggiunto.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 8363/2025, ud. 20/02/2025, dep. 30/03/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Giusti massimata
[cittadino egiziano - stabile inserimento lavorativo protezione speciale - rilascio permesso di soggiorno - sufficienza]

In tema di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nel testo previgente al d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023 - lo stabile inserimento lavorativo, anche se conseguito in pochi anni di permanenza nel territorio nazionale, costituisce un indice forte di integrazione sociale, rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, soprattutto quando non emergono pericoli per la sicurezza pubblica, avendo il cittadino straniero dato prova di osservare le leggi che regolano, in Italia, l'ordinata convivenza civile.

- Sez. 1, Ordinanza n. 8377/2025, ud. 20/02/2025, dep. 30/03/2025 – Rel. Caiazzo, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente marocchino - protezione speciale - esiguità buste paga - attività lavorativa in epoca recente - apprezzabile sforzo di inserimento]

Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che l'estrema esiguità degli importi indicati nelle buste paga e l'avvio di attività lavorativa solo in epoca assai recente non consentivano di ritenere che il ricorrente disponesse attualmente di redditi che gli consentivano una reale (per quanto temporanea) autonomia economica in Italia.

La S.C. ha ribadito che *“in tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro (Cass., n. 29159/2024; n. 21956/2024)”* e ha ritenuto che *“la suddetta motivazione, in realtà, confligge con il suddetto principio, nel senso che l'avvio di un percorso lavorativo, anche in epoca recente, può invece legittimare la protezione speciale. Inoltre, il Tribunale non ha chiarito il reddito percepito dall'istante, ritenendo insufficiente a garantirgli l'autonomia economica”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 9071/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/04/2025 – Rel. D'Aquino, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente ghanese – valutazione della documentazione lavorativa allegata – motivazione perplessa]

Nel caso di specie, la S.C. osserva che *“il giudice del merito ha esaminato la sussistenza, in concreto, di diversi indici di integrazione, non solo lavorativi, ma anche attinenti alla attività di volontariato, elementi a fronte dei quali il giudizio prognostico di mancata integrazione non appare corroborato da idoneo percorso motivazionale. Perplessa appare, in particolare, la motivazione circa la mancata prova del percorso lavorativo nell'anno 2003, sul mero rilievo che non vi sarebbe prova di prestazioni lavorative nei primi dieci mesi del 2023, laddove il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risultano prestazioni lavorative per il 2019 (due CU), per il 2021 (una CU), per il 2022 (una CU), nonché un modello Unilav per il periodo 6 settembre 2023 – 31 dicembre 2023, cui si aggiunge l'ulteriore documentazione relativa ad attività di volontariato e ad attività*

associative. La difformità delle conclusioni assunte dal giudice del merito rispetto alle premesse in fatto conduce a una motivazione al di sotto del minimo costituzionale, che rende perplessa il percorso argomentativo seguito ai fini della decisione.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 9291/2025, ud. 05/03/2025, dep. 08/04/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente del Bangladesh - lavoro a tempo determinato - Unilav - breve durata dei contratti - retribuzione non elemento dirimente - mancata prova del reddito adeguato - esiguità delle retribuzioni - non necessari attestati formativi o attività di volontariato]

La S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente, cittadino del Bangladesh, cassando con rinvio il decreto impugnato con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione speciale del ricorrente *“avendo prodotto solo la comunicazione obbligatoria, cd. unificato Unilav, di rapporto di lavoro a tempo determinato con la Centouno srls dal 10.5.2023 al 30.6.2023 come lavapiatti, e successivamente tre comunicazioni Unilav di proroga, prima fino al 30.11.2023, poi all’8.4.2024 ed infine con scadenza al 09/05/2025; mancava però in atti la prova dell’attualità di una fonte di reddito legittima o dell’attuale regolarità di un mezzo di sostentamento al di sopra della soglia dell’assegno sociale; non emergeva neppure lo svolgimento di altre attività meritevoli di tutela sul territorio nazionale (es.: attestati di frequenza, apprendimento della lingua, partecipazione ad attività di volontariato)”*.

La S.C. ha ritenuto che *“Il Tribunale, pur tenendo conto dei vari periodi nei quali l’istante aveva svolto attività lavorativa con contratti a termine, ha escluso che tale elemento potesse dimostrare l’avvenuta integrazione socio-lavorativa o almeno l’apprezzabile sforzo del ricorrente d’integrarsi, in ragione della mancata prova del reddito adeguato tratto dall’attività lavorativa. Invero, tale statuizione confligge con l’orientamento di questa Corte a tenore del quale, in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l’esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia (Cass., n. 8383/2022)”*.

La S.C. ha ribadito il consolidato orientamento di questa Corte rilevando che *“in tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro (Cass., n. 29159/2024; n. 21956/2024)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 9892/2025, ud. 19/12/2024, dep. 15/04/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente della Costa d’Avorio – valutazione complessiva degli elementi allegati a sostegno della domanda di protezione speciale - esperienze di carattere associativo - corsi di alfabetizzazione]

“Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che «... la documentazione prodotta, pur lasciando trasparire una volontà di inserimento sociale, non fornisce prova di un radicamento consolidato ed effettivo del ricorrente nel territorio italiano. Il ricorrente non ha infatti documentato di disporre di un alloggio indipendente (ancorché condiviso con altri) e non ha dimostrato di percepire (e/o di aver percepito nel passato) redditi che gli consentano una sia pur minima autonomia economica in Italia. Il Collegio non ignora che egli ha percepito redditi non modesti nel trimestre settembre-dicembre 2021 e nel mese di agosto 2022. Si tratta tuttavia di rapporti lavorativi sporadici, i quali hanno garantito redditi complessivi di poco inferiori a € 6.500,00 nel corso del biennio 2021/2022. Inoltre, il ricorrente non ha dedotto né documentato l’esistenza di legami di carattere affettivo, sociale o lavorativo in Italia che possano valere ai sensi dell’art. 8 CEDU. Si osserva ancora che la

documentazione medica non attesta l'esistenza di patologie o fragilità psico-fisiche in atto che impongano il ricorso alle prestazioni erogate dal SSN. Quanto all'attuale pandemia da COVID-19, il Collegio ritiene che essa non possa costituire da sola motivo di riconoscimento della protezione umanitaria ... Si osserva infine che non vi sono elementi (nemmeno presuntivi) per ritenere il periodo trascorso dal ricorrente in Libia si sia ripercosso sulla sua salute psico-fisica, di talché non è possibile affermare che tale esperienza abbia determinato una condizione di particolare fragilità o vulnerabilità soggettiva del ricorrente.»

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. afferma che "il Giudice è tenuto a valutare nel loro insieme tutti gli elementi che possono essere considerati ai fini del riconoscimento della protezione speciale, poiché l'integrazione va considerata nel complesso e in modo unitario, tenendo conto dell'intero contesto familiare e sociale del richiedente, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente. Nel caso di specie, il Tribunale, pur menzionandone la produzione, non ha tenuto conto di alcuni documenti acquisiti al processo prima dell'udienza di discussione, tra cui, in particolare, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2, l'attestato di partecipazione ad un corso di formazione intensivo "assistente allenatore di calcio", organizzato dalla [xxx], l'attestato di collaborazione dimesso con le note del 22/09/2022 da cui risulta lo svolgimento di una collaborazione continuativa nel ruolo di supporto allo staff tecnico della squadra affiliata ad [xxx] (tutti documenti prodotti anche nel presente grado di giudizio), che, invece, rilevano, come sopra evidenziato, non solo per la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana, ma anche per le esperienze di carattere associativo, che rappresentano un significativo elemento da considerare ai fini della verifica dell'integrazione sociale. Inoltre, la valutazione in ordine alla integrazione lavorativa risulta fondata sul risultato economico conseguito, mentre, invece, come sopra evidenziato, il giudizio deve essere effettuato considerando, non una completa e irreversibile assimilazione al contesto sociale e culturale italiano, poiché è sufficiente ogni significativo impegno di inserimento nella realtà locale, dovendo, in particolare, tenersi conto della progressività della integrazione socio-lavorativa nel tempo, nell'ambito delle menzionata valutazione unitaria, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione e di contratti di lavoro a tempo determinato."

- Sez. 1, Ordinanza n. 11898/2025, ud. 19/12/2024, dep. 06/05/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente ghanese - rinnovo pds - inclusione sociale e lavorativa - art. 8 CEDU - vita privata e familiare]

Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente avverso il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, il quale aveva allegato: 1) la permanenza ultra quindicennale in Italia; 2) la rescissione di ogni legame affettivo, sociale e culturale con il proprio Paese; 3) la conduzione in locazione di un'abitazione; 4) la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che aveva ordinato al comune di Castel Volturno di procedere all'iscrizione anagrafica dell'odierno ricorrente nella popolazione residente, il che gli aveva impedito per ben due anni di aprire la partita IVA ed intraprendere un'attività da lavoro autonomo; 5) la documentazione lavorativa di cui pure il giudice a quo aveva contezza.

La S.C., richiamando i principi di diritto affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha ribadito il rilievo del diritto al rispetto della vita privata, richiamando i principi di diritto affermati da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19815 del 20/06/2022, e Cass., Sez. 1, n. 29423 del 14/11/2024 e ritenendo che "in tale ottica, la tutela deve essere accordata anche nell'ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare o di un radicamento lavorativo o sociale, sempre che tale vincolo abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 29423 del 14/11/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3995 del 13/02/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30736 del 06/11/2023). Questa stessa Corte ha, poi, precisato che il livello di integrazione raggiunto dal richiedente asilo in Italia non deve essere inteso come una completa e irreversibile assimilazione al contesto sociale e culturale italiano, essendo sufficiente ogni significativo impegno di inserimento nella realtà locale,

dovendo, in particolare, tenersi conto della progressività della integrazione socio-lavorativa nel tempo, nell'ambito di una valutazione unitaria, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione e di contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29159 del 12/11/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29159 del 12/11/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21956 del 05/08/2024; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27475 del 27/09/2023), ovvero dallo svolgimento di un tirocinio formativo e dalla frequentazione di un corso scolastico anche all'interno del percorso di accoglienza (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23571 del 28/07/2022; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023). Questa medesima Corte ha, inoltre, ritenuto che, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023).

Ovviamente, tutti questi elementi vanno valutati insieme, poiché l'integrazione va considerata nel complesso e in modo unitario, tenendo conto dell'intero contesto familiare e sociale del richiedente, in linea con la tutela della vita privata e familiare garantita dall'art. 8 CEDU, senza che il giudice si limiti a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 31371 del 06/12/2024). In particolare, l'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo va valutata secondo i parametri indicati nella norma, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine e, al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023). L'onere di allegazione del richiedente, conseguentemente, ha ad oggetto la situazione di radicamento ed integrazione conquistata in Italia e non anche la recisione dei legami con il proprio Paese d'origine o la sussistenza in esso di condizioni politico-sociali tali da non consentire il raggiungimento dell'obiettivo minimo di un'esistenza dignitosa, aspetti questi che, non essendo costitutivi del diritto del richiedente, ma sostanzialmente impeditivi, sono rimessi all'accertamento del giudice di merito, senza necessità di una loro specifica allegazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13759 del 18/05/2023)".

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 11902/2025, ud. 19/12/2024, dep. 06/05/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno, non massimata [ricorrente ex MSNA - lunga permanenza in Italia - conoscenza della lingua italiana - lavoro autonomo]
- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 11911/2025, ud. 19/12/2024, dep. 06/05/2025 – Rel. Reggiani – Pres. Acierno, non massimata [volontariato e lavoro a tempo determinato - presenza interprete in udienza - diritto di difesa]
- Sez. 1, Ordinanza n. 24325/2025, ud. 03/07/2025, dep. 01/09/2025 – Rel. Casadonte, Pres. Giusti non massimata [ricorrente ivoriano - protezione speciale - condizioni di vulnerabilità - inclusione sociale e lavorativa]

Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato il provvedimento impugnato per non aver riconosciuto la sussistenza dei requisiti per la protezione speciale, stante la decennale presenza del ricorrente in Italia, il suo inserimento socio-lavorativo e la buona conoscenza della lingua italiana, evidenziando di aver prodotto nel giudizio di merito la seguente documentazione: atto integrale di nascita del ricorrente dal quale si evince la

nazionalità ivoriana del padre, da cui è stato abbandonato alla nascita; il contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato in data 30.12.2023 e trasmesso all'INPS in data 4.01.2024 nonché le buste paga per il periodo aprile/settembre 2024 per l'ammontare di un reddito prodotto, relativo a soli sei mesi di attività lavorativa, pari a €11.445,00.

La S.C. ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e richiamando i principi di diritto affermati dalla Cassazione (Cass. 26671/2022; Cass. 21250/2023) nonché Cass. n. 8353/2025 con cui la Corte ha affermato che in tema di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nel testo previgente al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023 - lo stabile inserimento lavorativo, anche se conseguito in pochi anni di permanenza nel territorio nazionale, costituisce un indice forte di integrazione sociale, rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, soprattutto quando non emergono pericoli per la sicurezza pubblica, avendo il cittadino straniero dato prova di osservare le leggi che regolano, in Italia, l'ordinata convivenza civile.

La S.C. nel cassare con rinvio il provvedimento impugnato ha rilevato che *"di tutta la sopra richiamata documentazione non si dà in alcun modo atto nel provvedimento impugnato nonostante si tratti, alla stregua del costante orientamento interpretativo appena richiamato, di documentazione suscettibile di essere decisiva rispetto alla domanda di protezione speciale"*.

b) Legami familiari

- Sez. 1, Ordinanza n. 9296/2025, ud. 05/03/2025, dep. 08/04/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente cinese – convivenza con una sorella in Italia – rapporto significativo - attività lavorativa]

La S.C. ha parzialmente accolto il ricorso del ricorrente, cittadino cinese, evidenziando la rilevanza del legame familiare con la sorella in Italia. La S.C. ha ritenuto che *"il Tribunale ha svilto il rilievo della pur accertata convivenza dell'istante con la sorella in Italia, per il fatto che essa era iniziata solo dall'1.3.2022, con un'argomentazione non plausibile, in quanto fondata sul mero dato temporale che, di per sé, non può influire sulla significatività del rapporto familiare che, peraltro, deve ritenersi sussistente continuativamente da circa tre anni, in mancanza di diverse allegazioni delle controparti (non costituite). Inoltre, il ricorrente ha prodotto un contratto a tempo determinato che, nel 2024, è stato trasformato in tempo indeterminato (come desumibile dalla comunicazione Unilav), dimostrando ciò che comunque il ricorrente ha profuso un apprezzabile impegno per l'integrazione socio-lavorativa, concretizzatosi proficuamente nel citato rapporto lavorativo (seguito al precedente rapporto a tempo determinato)"*.

- Sez. Ordinanza n. 12001/2025, ud. 04/02/2025, dep. 07/05/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente senegalese - legami familiari coniugale – prova della convivenza - attività lavorativa a tempo determinato – omessa produzione buste paga]

La S.C. ha ritenuto che *"in tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass., n. 27475/2023; n. 29159/2024). Nella specie, il Tribunale ha escluso che le varie attività lavorative, a tempo determinato, costituissero indice d'integrazione sociale, per mancata prova dell'effettività dell'attività"*

lavorativa (per omessa produzione delle buste-paga, anche se la mancata sottoscrizione di quest'ultime, come rilevato dal Tribunale, di per sé non è un argomento che sostenga la motivazione adottata).

Con riferimento al rapporto coniugale, la S.C. ha ribadito che in presenza di un legame familiare coniugale, non è necessaria la prova della convivenza ove non siano emersi o acquisiti fatti contrastanti con essa, atteso che *“la convivenza costituisce una modalità tipica della relazione coniugale, dall'altro ha erroneamente ritenuto che i vari rapporti di lavoro a termine, succedutisi senza soluzione di continuità dal 2021 al 2024, non fossero indice d'integrazione lavorativa, ma solo perché valutati atomisticamente e senza collegarli alla condizione coniugale. Questa modalità di sussunzione contrasta con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in ordine alla protezione speciale (Cass. 9080 del 2023; 16716 del 2023).*

c) Applicazione D.L. n. 20/2023 convertito nella L. n. 50/2023

- Sez. Ordinanza n. 12768/2025, ud. 07/05/2025, dep 13/05/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente tunisino - applicazione del cd “Decreto Cutro” - D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023 - obblighi costituzionali e internazionali - rinvio all'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998 - autonoma e diretta rilevanza al diritto alla tutela della vita privata e familiare - art. 2 Cost. - art. 117, co. 1 Cost. - art. 8 CEDU – indici di valutazione - condizioni di salute - disabilità fisica- condizione di compromissione psico/fisica e di deprivazione - discriminazione familiare, sociale e morale]

Nella decisione in esame la S.C. si è pronunciata sui presupposti per il riconoscimento della protezione complementare alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023. In particolare, la Corte ha affermato che: *“con l'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023 – come quella in esame - sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale. Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, del TUI non specifichi più l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro, essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al d.l. 130/2020 che il d.l. 20/2023 ha lasciato inalterata e questa Corte ha già affermato che l'intervento normativo introdotto dal d.l. n. 20/2023 non è comunque abrogativo dell'obbligo di rispettare il sistema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale (Cass. civ. n. 11713/2025, in motivazione).*

[...] Nel caso in esame e con riferimento alla domanda concernente l'impugnazione della mancata trasmissione da parte della Commissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art 32, comma 3, del D.lgs. n. 25/2008 e dell'art 19, commi 1 e 1.1, del D.lgs 286/98, va, quindi, osservato che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, del TUI tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU. In altri termini, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, devono essere comunque valutati, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine e la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro. Va, comunque, ribadito che la

situazione di vulnerabilità, giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è integrata dall'allegazione di una generale condizione di povertà del Paese, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della "carestia" (la quale costituisce invece causa teoricamente idonea a giustificare la concessione della protezione umanitaria) e purché tale accertamento sia compiuto sulla base di fonti attendibili ed aggiornate (Cass., n. 20334/2020) e che la protezione non può essere accordata in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescindendo dal risvolto prettamente economico, poiché non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire parametri di benessere economico e sociale a cittadini stranieri (ex multis Cass., n. 3681/2019; Cass., n. 18783/2020; Cass., n. 20334/2020). Alla luce di queste considerazioni, la decisione impugnata non risulta frutto di una valutazione complessiva, e non atomistica, delle plurime e specifiche emergenze istruttorie, rilevanti al fine di valutare la condizione di vulnerabilità dedotta dal cittadino straniero. Va rammentato che il meccanismo di accertamento del diritto alla protezione umanitaria è stato legato dalla giurisprudenza di questa Corte alla valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana (Cass. Sez. U. n. 24413/2021). Tanto premesso, va osservato che nel caso in esame il ricorrente ha rappresentato, senza che ciò sia stato contestato, di essere portatore di un handicap fisico e come ciò ha influito gravemente sui rapporti familiari, compromettendoli, tanto da farlo anche allontanare dalla casa; ha, inoltre evidenziato difficoltà in patria nell'accesso al lavoro e alla percezione di una retribuzione nella media. Il Tribunale, a differenza di quanto assume il ricorrente, ha preso in esame lo stato di salute del richiedente e lo ha valutato, ritenendo che non fosse stata dimostrata la ricorrenza di una grave patologia. Tale statuizione, tuttavia, non risulta esaustiva, in merito alla riconducibilità ad una condizione di vulnerabilità rilevante ai fini della protezione richiesta della complessiva situazione dedotta dal ricorrente, concernente non solo lo stato di salute fisica, ma una condizione di compromissione psico/fisica e di deprivazione e discriminazione familiare, sociale e morale dovuta, nella allegazione del richiedente, soprattutto alle condotte indotte nei suoi confronti proprio a causa del suo handicap fisico e del deficit deambulatorio, sia in ambito familiare che sociale. Orbene, queste circostanze, pur motivatamente ritenute inidonee a fondare il riconoscimento delle protezioni maggiori, avrebbero dovuto essere complessivamente valutate per verificare la sussistenza dei differenti presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione complementare, in presenza anche di un pur iniziale processo di inserimento sociale e lavorativo (Cass. n. 29159/2024)."

In senso conforme:

⇒ **Sez. 1, Ordinanza n. 18551/2025, ud. 03/07/2025, dep. 08/07/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Giusti massimata**

[protezione speciale - regime successivo alle modifiche dell'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998, introdotte dal d.l. n. 20 del 2023 - autonoma rilevanza della tutela della vita privata e familiare dello straniero - esclusione - persistenza dell'obbligo del rispetto del sistema di tutela dei diritti fondamentali - sussistenza - valutazione giudiziale – criteri]

In tema di immigrazione, sebbene l'art.19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, non riconosca più autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento della protezione speciale, tuttavia l'interprete, in attuazione dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza

nazionale di legittimità, in tema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art.5, comma 6, del d.lgs. 286 del 1998.

- **Sez. 1, Sentenza n. 29593/2025, ud. 04/11/2025, dep. 10/11/2025 – Pres. Rel. Giusti massimata**
[Rv. 676380 - 01]
[protezione speciale - rivisitazione ad opera del d.l. n. 20 del 2023 - conseguenze - presupposti - radicamento sul territorio in pendenza dell'esame della domanda di protezione maggiore - rilievo ostativo - esclusione - tutela della vita privata e familiare - bilanciamento – necessità]

La rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali: ne consegue che tale forma di protezione può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da valenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata, non assumendo alcun rilievo il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole.

- **Sez. 1, Sentenza n. 29593/2025, ud. 04/11/2025, dep. 10/11/2025 – Pres. Rel. Giusti massimata**
[Rv. 676380 - 01]
[tutela convenzionale - tutela costituzionale - massima espansione delle garanzie – fondamento]

In tema di protezione complementare, così come disciplinata dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice, nel confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali, deve mirare alla massima espansione delle garanzie, considerando che la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art. 10, comma 3, Cost. trova ancoraggio e presupposto nel diritto fondamentale ad uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque.

d) Interpretazione art. 8 CEDU – “migrante stabilito”

- Sez.1, Sentenza n. 34174/2025, ud. 04/11/2025, dep. 26/12/2025 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[settled migrants – precarious – interpretazione art. 8 CEDU – diritto alla vita privata e familiare - d.l. n.20/2023, convertito nella legge n.50/2023]

Nel caso di specie, “il ricorrente, cittadino tunisino, nato nel 1963, ha chiesto la protezione internazionale deducendo di essere in Italia da oltre 30 anni, per un periodo anche con regolare permesso di soggiorno, di avere lavorato “in nero” e di avere una stabile relazione sentimentale con una donna ucraina regolarmente soggiornante.”

Nel rigettare la domanda di protezione speciale, “il Tribunale ritiene che rilevi la distinzione tra persone che siano titolari di un permesso di soggiorno già stato riconosciuto loro (migranti stabiliti, settled migrants), e persone che non lo siano e la cui presenza sul territorio di quello Stato è quindi da considerarsi precaria (precarious). Con riferimento a questi ultimi, il giudizio di illegittimità della medesima interferenza viene emesso solo in presenza di circostanze assolutamente eccezionali. Il Tribunale osserva, quanto al caso di specie, che la presenza del ricorrente «sul territorio nazionale, divenuta definitivamente irregolare -dopo che il primitivo ingresso irregolare era stato superato dal rilascio di un permesso, di cui tuttavia nulla è dato sapere- con il diniego di rinnovo di quest’ultimo nell’ottobre del 2020, è stata infatti consentita nella mera attesa del presente provvedimento, sicché egli non può essere considerato un immigrato “stabilito” secondo i criteri della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo» e che « nonostante la permanenza ultratrentennale, il ricorrente -che pure è stato per un periodo di tempo di almeno qualche anno un soggiornante regolare, e che ha affermato di avere, in virtù di ciò, lavorato anche in regola sia in Campania che in Lombardia- non ha saputo comprovare nessuna attività lavorativa anteriore al 2024» ed ancora che «Né l’asserito legame con una cittadina ucraina, oltretutto in difetto di convivenza, può valere a radicare una vita familiare che prevalga sul diritto dello Stato italiano a regolare gli accessi e la permanenza sul proprio territorio; in assenza di qualsiasi altro legame familiare sul territorio italiano, trovandosi tutti i parenti superstiti - per ammissione del ricorrente- ancora in Tunisia»”.

La Suprema Corte accoglie il ricorso e afferma che “la modifica legislativa non ha comportato di per sé la obsolescenza dei principi giurisprudenziali già elaborati in materia, né l’abbandono del meccanismo della cd. tutela multilivello, con il relativo corollario del principio di integrazione delle tutele (Corte Cost. n. 170/2013), in virtù del quale il confronto e la armonizzazione tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla Convenzione, pur nel necessario bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti (Corte Cost. n. 317/2009). [...]

I diritti fondamentali, riconosciuti dalla nostra Costituzione e dalle Carte sovranazionali non possono essere soppressi dal legislatore ordinario: e tra questi ultimi, va ricompreso il diritto alla vita privata e familiare, espressamente considerato dall’art. 8 della Convenzione EDU, ma anche proclamato dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.[...]

La questione che qui si pone, in via preliminare, è verificare se, dopo la modifica normativa di cui si è detto, l’estensione del diritto corrispondente venga ad essere determinato non più entro i limiti disegnati dalla giurisprudenza di legittimità interna, ma secondo quelli, più stringenti, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che distingue fra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (settled migrants), e stranieri non stabiliti, cioè presenti sul territorio nazionale irregolarmente (non-settled migrants) ovvero più genericamente precari (precarious) in quanto presenti sul territorio nazionale in virtù di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo.

L’ormai consolidato principio della tutela multilivello, di cui si è detto al punto 3, consente di escludere la correttezza della interpretazione data dal Tribunale di Milano. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è in primo luogo uno dei diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione e non entra nell’ordinamento nazionale solo per effetto della sottoscrizione della Carta di Roma nonché della giurisprudenza della Corte EDU. [...] Nel sistema CEDU il migrante non è tutelato in quanto tale, ma in quanto persona cui sono attribuiti diritti, tra cui quello alla vita privata e familiare. Nel sistema UE e in quello nazionale il migrante è tutelato anche con riferimento al diritto di asilo, sussistendone i presupposti. La valutazione del giudice nazionale deve quindi essere di ampia portata e tenere conto del complessivo assetto dei diritti costituzionali riconosciuti allo straniero.[...]

L’interprete dovrà, d’ora innanzi, nell’ambito di una interpretazione sistemica, ripercorrere i sentieri tracciati dalla giurisprudenza e rinvenire nei criteri largamente sovrapponibili, e soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, già richiamati e fatti propri dagli arresti di questa

Corte di legittimità, le orme da seguire per riempire di contenuto la formula elastica che egli deve applicare (Cass. n. 18557 dell'8/7/2025; Cass. n. 18551 dell'8/7/2025), senza considerare ostativa al riconoscimento della protezione speciale la circostanza che il migrante sia presente sul territorio nazionale in virtù di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo.

Non si richiede un percorso interamente compiuto, occorrono però segni univoci, chiari, precisi e concordanti, nella direzione intrapresa: la tutela della vita privata o familiare non comporta in modo automatico ed assoluto il diritto dello straniero che ne faccia richiesta ad ottenere una forma di protezione o a restare sul territorio nazionale. Il sistema richiede una valutazione di proporzionalità nel caso concreto, e che si valuti se l'allontanamento dal territorio nazionale possa costituire fonte di vulnerabilità, considerando non soltanto le condizioni personali del soggetto e il percorso di integrazione che egli abbia intrapreso sul territorio nazionale, ma anche quali siano le condizioni del paese di origine, nell'ambito di un giudizio comparativo che tenga conto di tutti i diritti fondamentali che vengono in rilievo.”

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 23291/2025, ud. 11/06/2025, dep. 14/08/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Mercolino, non massimata
[rinvio in pubblica udienza - ricorrente gambiano – protezione speciale – distinzione tra immigrato c.d. “stabilito” e c.d. “non stabilito” – tutela del diritto alla vita privata e familiare - d.l. 20/2023 - L. 50/2023 – CEDU – CDFUE]

Il ricorrente, cittadino gambiano, ha presentato ricorso avverso il provvedimento del Tribunale con cui il Giudice di merito ha escluso che la domanda del cittadino straniero potesse essere accolta perché la sua presenza sul territorio nazionale a seguito dell'ingresso irregolare avvenuto il 01.08.2023, è stata consentita nella mera attesa del presente provvedimento, sicché egli non potrebbe essere in alcun modo considerato un immigrato “stabilito” secondo i criteri della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 35 Bis D Lgs. nr. 25/08, art. 4 e 5 del D.Lgs. 142/15, artt. 5, comma 6 e 19, commi 1.1 del D. Lgs. nr. 286/98 post-riforma di cui al D.L. nr. 20/23, convertito in Legge nr. 50/23 in relazione all'art. 8 della C.E.D.U., all'art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo dell'Unione Europea ed agli artt. 2, 3 e 117 Cost. ex art. 360 nr. 5 c.p.c., deducendo che il Tribunale, in merito alla domanda gradata di riconoscimento della c.d. protezione speciale, avrebbe ommesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inerente alla regolarità del soggiorno dell'odierno ricorrente, invero titolare del permesso rilasciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. nr. 142/15 ed artt. 7 e 35 Bis del D Lgs. nr. 245/08. La S.C. ha ritenuto che *“sia opportuna la decisione della causa in pubblica udienza, possibilità rimessa alla discrezionalità del collegio, deponendo in questo senso la novità delle questioni giuridiche proposte di particolare rilevanza che attengono ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, convertito in legge nr. 50 del 2023, su cui non si riscontrano precedenti specifici, che rendono opportuno l'esame nella più ampia sede decisionale, sentito anche il Procuratore Generale. Va aggiunto, che la controversia in esame è esponenziale di un contenzioso caratterizzato da diffusa serialità”*.

La questione posta nella suindicata ordinanza interlocutoria è stata decisa con la seguente ordinanza:

- Sez. 1, Ordinanza n. 1011/2026, ud. 09/01/2026, dep. 19/01/2026 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti massimata

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 23316/2025, ud. 11/06/2025, dep. 15/08/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Mercolino, non massimata
[rinvio in pubblica udienza - ricorrente ivoriano – distinzione tra straniero c.d. “stabilito” e c.d. “non stabilito” – situazione di precarietà del titolo di soggiorno della persona straniera - tutela del diritto alla vita privata e familiare - D.L. 20/2023 - L. 50/2023 – art. 8 CEDU]

Nel caso in esame, il giudice del merito rigetta la domanda di protezione speciale osservando che *“in via pregiudiziale, che l’art. 7 co. 1° lett. c) del D.L. n. 20/2023, soppressi i due ultimi periodi del comma 1.1 dell’art. 19 TUI, aveva lasciato intatto il divieto di respingimento o espulsione quando questo confligga con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, fra i quali ultimi stanno i principi di cui alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e, anzitutto, l’art. 8, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo che un’ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui, secondo una valutazione che il giudice italiano deve compiere alla luce della consolidata interpretazione che dell’art. 8 della CEDU, in relazione al fenomeno migratorio, ha dato nel tempo la Corte di Strasburgo; secondo la quale giurisprudenza v’è netta distinzione, ai fini della valutazione della legittimità o meno dell’ingerenza (normalmente concretantesi in un provvedimento di respingimento o espulsivo), fra: (a) persone che siano titolari nello Stato che sia parte della Convenzione, di un permesso di soggiorno già riconosciuto loro (settled migrants), e (b) persone che non lo siano e la cui presenza sul territorio di quello Stato sia, quindi, precaria, quale quella dei richiedenti protezione cui sia provvisoriamente accordato - come nel caso di specie e in tutti quelli normati dagli artt. 35 e 35-bis d.lgs. n. 25/2008 - il diritto di permanere sul territorio dello Stato sino all’esito del relativo procedimento; in tali casi - afferma il Tribunale - l’interferenza nel diritto alla vita privata viene dalla Corte EDU giudicata legittima, né può ritenersi che lo Stato ospitante - tollerando la presenza del richiedente nel proprio territorio in attesa dell’esito della sua domanda di protezione e delle successive impugnazioni - stia con ciò consentendogli «to take part in the host country’s society, to form relationships and to create a family there», così che – laddove, poi, lo straniero formi effettivamente una famiglia - lo Stato stesso possa ritenersi posto di fronte al fatto compiuto e automaticamente obbligato dall’art. 8 CEDU ad autorizzarne il soggiorno; ha concluso che nel caso di specie, quindi, non sussistevano elementi per il riconoscimento della nuova forma di protezione, poiché il ricorrente non poteva essere considerato un immigrato “stabilito” secondo i criteri della giurisprudenza della CEDU, non aveva sul territorio alcun legame familiare e si trovava ancora in una delle strutture straordinarie predisposte per l’accoglienza delle persone sbarcate; per cui gli esigui elementi di inserimento sociale relativi al pur breve periodo di quattordici mesi trascorso dal ricorrente in territorio italiano, erano maturati in forza del permesso semestrale provvisorio rilasciatogli come richiedente asilo, quindi su di un presupposto precario e subordinatamente al definitivo scrutinio della sua domanda di protezione; il che, in assenza di qualsiasi speciale circostanza che connotasse la situazione personale, impediva di dare prevalenza al suo interesse alla permanenza in Italia rispetto a quello dello Stato italiano a implementare la disciplina vigente in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale e, quindi, di ritenere sussistente un obbligo positivo dell’Amministrazione degli Interni, ai sensi dell’art. 8 della CEDU, di riconoscere al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.”*

Il ricorrente *“censura l’impugnata decisione in merito alla domanda gradata di riconoscimento della c.d. protezione complementare”* in quanto *“basandosi su distinzioni astratte della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla natura dei migrants (settled e non settled), il Tribunale avrebbe reso una decisione del tutto disancorata dalla valutazione degli elementi fattuali dedotti in giudizio.”*

La Suprema Corte osserva che *“il motivo di ricorso pone una questione che presenta profili di novità, poiché sulla specifica questione relativa al contenuto ed ai limiti della tutela del diritto alla vita privata e familiare, all’esito delle modifiche della protezione complementare operate dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, non vi sono pronunce specifiche della Corte”*. Pertanto, *“il Collegio ritiene che la questione*

posta dal ricorrente con l'unico motivo di ricorso meriti una meditazione sul percorso del ragionamento decisorio seguito nella decisione gravata, e in particolare, in estrema sintesi: a) circa gli effetti dell'intervento abrogativo di cui al D.L. 20/2023 sull'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/98 sui vincoli di inespellibilità connessi alla tutela di diritti umani fondamentali quali, in particolare, quello al rispetto della vita privata e della vita familiare; b) circa le fonti di tali vincoli; c) circa il valore dirimente attribuito alla situazione di precarietà del titolo di soggiorno della persona straniera richiedente protezione internazionale in Italia agli effetti del riconoscimento della tutela di cui all'art. 8 CEDU, in ragione della ritenuta piena sovrapponibilità di detta situazione a quella di migranti non settled di cui alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Meditazione da effettuarsi con il contributo della Procura Generale e degli avvocati, all'esito di una discussione in pubblica udienza."

Nello stesso senso:

⇒ Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 23320/2025, ud. 11/06/2025, dep. 15/08/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Mercolino, non massimata

[rinvio in pubblica udienza - ricorrente senegalese – distinzione tra straniero c.d. "stabilito" e c.d. "non stabilito" – situazione di precarietà del titolo di soggiorno della persona straniera - tutela del diritto alla vita privata e familiare - D.L. 20/2023 - L. 50/2023 – art. 8 CEDU]

Le questione posta nelle suindicate ordinanze interlocutorie è stata decisa con le seguenti ordinanze:

- Sez. 1, Ordinanza n. 2892/2026, ud. 22/01/2026, dep. 09/02/2026 – Rel. Dal Moro, Pres. Tricomi non massimata
- Sez. 1, Ordinanza n. 2893/2026, ud. 22/01/2026, dep. 09/02/2026 – Rel. Dal Moro, Pres. Tricomi non massimata

Nei casi in esame, la S.C. ribadisce i principi affermati e precisa che *“l’obbligo dello Stato di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare di qualsiasi persona, anche straniera, per effetto del rimando all’art. 5 comma 6, del Testo Unico di cui all’art.19 novellato, trova una delle sue fonti, nell’art. 8 della CEDU, secondo l’interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo con riguardo al fenomeno migratorio, in quanto lo Stato stesso è firmatario della Convenzione EDU, ma non solamente in esso, come Cass. n.29593/2025 citata ha ampiamente chiarito, perché fonte primaria di riferimento è la Costituzione, che all’art. 10 tutela espressamente per lo straniero il diritto di asilo, che, invece, non è espressamente sancito nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo.*

Del resto la Corte Costituzionale nella sentenza n. 264/2012 (parag. 4.1) ricorda che nella giurisprudenza costituzionale si è, reiteratamente affermato che, «con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa. Del resto, l'art. 53 della stessa Convenzione stabilisce che l'interpretazione delle disposizioni CEDU non può implicare livelli di tutela inferiori a quelli assicurati dalle fonti nazionali. Di conseguenza, il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, concetto nel quale deve essere compreso, come già chiarito nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela»

Dal che discende che va respinto il ragionamento decisorio qui impugnato già laddove parte dal presupposto che, eliminato il divieto di espulsione fondato sul richiamo contenuto in una legge ordinaria al diritto al rispetto della vita privata e familiare, laddove tale tutela sia invocata da una persona straniera quale ostacolo alla sua espulsione, non resti che fare applicazione dell’art. 8 CEDU

secondo l'interpretazione che la Corte di Strasburgo, laddove, come detto, il diritto di asilo - non sancito espressamente dalla Convenzione, trova invece una protezione ampia nella Costituzione, nel già citato art. 10, rispetto al quale la sentenza delle Sezioni Unite n. 935/2025 (già citata anche dal precedente arresto ampiamente richiamato cui qui si intende dare continuità) ha affermato che la protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il «necessario completamento», osservando – giova ribadirlo – che «tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale» e che «Il diritto di asilo scaturisce direttamente dal precetto costituzionale e si colloca, come ha osservato sin da epoca risalente autorevole dottrina, in seno all'apertura amplissima della Costituzione verso i diritti fondamentali dell'uomo. Il diritto di asilo è quindi costruito come diritto della personalità, posto a presidio di interessi essenziali della persona e non può recedere al cospetto dello straniero bisognoso di aiuto, che, allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale», e, dunque, contempla – a fronte di situazioni di specifica vulnerabilità – un diritto soggettivo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale diversa dal riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Peraltro in questa prospettiva sistematica la distinzione invocata dal giudice di merito tra settled migrants e migrants non settled, nella quale sono ricompresi i migrants la cui irregolare presenza è «tollerata» dall'Autorità in quanto in attesa della decisione su una loro domanda di ottenere un permesso di soggiorno, non pare prestarsi ad essere riproposta sic e simpliciter nel nostro sistema (che non è il sistema CEDU) proprio perché se la protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il «necessario completamento» del diritto di asilo costituzionale, lo straniero che, «allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale», ne chiedi il riconoscimento, ha diritto per legge un permesso di soggiorno e al godimento di diritti che questo accorda per tutto il tempo necessario al vaglio in sede amministrativa e giudiziaria dei presupposti del suo auspicato riconoscimento.

In definitiva la complessiva considerazione degli arresti giurisprudenziali ricordati induce alla conclusione che la parziale abrogazione dell'art. 19 TUI per effetto dell'art. 7 d.l. n. 20/2023 abbia solo fatto venire meno i criteri e le modalità dell'accertamento del diritto fondamentale alla tutela della vita privata e familiare di cui l'art. 8 CEDU rappresenta una fonte convenzionale che coesiste e interagisce con la fonte costituzionale che riconoscendo la insopprimibile dignità umana all'art.3 parimenti lo tutela quale diritto che contribuisce a far vivere una vita libera e dignitosa, e che, quindi, permanga la valenza nomofilattica di quella giurisprudenza che, nel darvi concreta attuazione faceva riferimento a norme convenzionali, unionali e costituzionali che non sono certo venute meno.”

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 29443/2025, ud. 22/10/2025, dep. 07/11/2025 – Rel. Caiazzo, Pres. Giusti, non massimata
[donna peruviana – legami familiari in Italia – documentazione relativamente alle attività di inclusione sociale e lavorativa in Italia – art. 8 CEDU – c.d. immigrata stabilita]

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli elementi per il riconoscimento della nuova forma di protezione speciale a tutela della vita privata, poiché la ricorrente, donna peruviana, non poteva essere considerata un'immigrata “stabilita” secondo i criteri della giurisprudenza della CEDU, attesa la precarietà del soggiorno del compagno, escludendo un radicamento della stessa ricorrente sul territorio italiano.

La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o mancata applicazione degli articoli 5, comma 6 e 19, commi 1.1 ed 1.2 del D. Lgs. nr. 286/98, ante-riforma di cui al D.L. nr. 20/23, convertito in legge nr. 50/23, in relazione agli artt. 2, 10 e 117 Cost. ed art. 8 della C.E.D.U. ex art. 360 nr. 3 c.p.c. ha censurato “la valutazione atomistica, frammentaria e non complessiva e globale degli elementi offerti in comunicazione (quali: 1) la permanenza ultraquinquennale in Italia; 2) la minacce di morte ricevute in Perù per la rapina subita al negozio della figlia, di cui si era prodotta in giudizio la denuncia; 3) la situazione

generale peruviana di forte instabilità politica sociale ed economica con fenomeni crescenti ed incontrollati di criminalità comune nei confronti della fasce più deboli della inerme popolazione civile; 4) la concreta prospettiva di essere assunta come collaboratrice domestica; 5) le insormontabili difficoltà di ricominciare daccapo la propria vita in Perù; 6) il consolidarsi di vitali legami affettivi, sociali, sentimentali e culturali in Italia ove la ricorrente partecipava attivamente alle molteplici iniziative dell'associazione di volontariato [xxx] onde verificare il consolidamento da parte della ricorrente di una dimensione sociale in Italia rilevante ai fini del concetto di c.d. vita privata, per come elaborato dalla giurisprudenza ermeneutica della Corte europea, e per aver il Tribunale omissso la mancata comparazione delle condizioni di degrado umano nel Paese di origine dalle quali la stessa straniera era fuggita, e il dignitosissimo livello di vita raggiunto in Italia". Inoltre, con il secondo motivo ha dedotto deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 ter D. Lgs. nr. 150/11, artt. 5, comma 6, e 19, commi 1.1. ed 1.2, del D. Lgs. nr. 286/98 ante-riforma di cui al D.L. nr. 20/23, convertito nella l. n. 50/23, artt. 132, 4 comma e 156 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 8 della C.E.D.U. e 117 Cost. ex art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c. ha censurato l'impugnata ordinanza "per motivazione apparente e tautologica, non essendo dato comprendere il percorso argomentativo sotteso al negativo convincimento del giudice del merito in relazione alle deduzioni ed argomentazioni della ricorrente".

La S.C. ha ritenuto che "la questione posta con il secondo motivo di ricorso meriti una meditazione sul percorso del ragionamento decisorio seguito nella decisione impugnata, e in particolare, circa: a) gli effetti dell'intervento abrogativo di cui al D.L. 20/2023 sull'art. 19. Comma 1.1 d.lgs. n. 286/98 sui vincoli di inespellibilità connessi alla tutela di diritti umani fondamentali quali, in particolare, quello al rispetto della vita privata e della vita familiare; b) le fonti di tali vincoli; c) il valore dirimente attribuito alla situazione di precarietà del titolo di soggiorno della persona straniera richiedente protezione internazionale in Italia, agli effetti del riconoscimento della tutela di cui all'art. 8 CEDU, in ragione della ritenuta piena sovrapposibilità di detta situazione a quella di migranti non settled di cui alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo".

La questione posta con la suindicata ordinanza interlocutoria è stata decisa con la seguente ordinanza:

- Ordinanza n. 7186/2026, ud. 03/03/2026, dep. 25/03/2026 - Rel. Caiazza, Pres. Giusti, non massimata

Nella causa rinviata con l'ordinanza interlocutoria n. 29443/2025 la S.C. ha ritenuto che "la provvisorietà del permesso di soggiorno del compagno dell'istante escluda che tale relazione personale possa assurgere a elemento, da sé solo, espressivo di comunanza di vita affettiva e familiare realizzata nel territorio italiano, quale nucleo fondante la domanda di riconoscimento della protezione speciale. Invero, l'esigenza che, conformemente alla richiamata giurisprudenza di questa Corte e ai principi di diritto sovranazionali, sia tutelato il diritto alla vita familiare dello straniero, richiede necessariamente che la relazione affettiva abbia, in Italia, un radicamento effettivo, mentre in caso contrario s'introdurrebbe nel sistema giuridico un elemento d'incertezza che condurrebbe a svuotare di contenuto la ratio del suddetto orientamento interpretativo fondato sull'art. 8 CEDU. In altri termini, la tutela accordata allo straniero riguardo al diritto fondamentale alla vita familiare, attraverso la protezione speciale, deve essere fondata su un rapporto personale ed affettivo che abbia un riscontro in una comunanza di vita effettivamente in fatto realizzata ed avente la sua apprezzabilità esterna, secondo una valutazione caso per caso legata a indici di effettività reale".

1.6.4 Pericolosità sociale e protezione complementare

- Sez. 1, Ordinanza 19672/2025, ud. 03/07/2025, dep. 15/07/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti massimata

[protezione complementare - precedente penale - automatismo ostativo - esclusione - pericolosità sociale del richiedente - valutazione in concreto e all'attualità - necessità – fattispecie]

In tema di protezione complementare, in ipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale che, pur dando atto di un percorso di integrazione sul territorio nazionale, dello svolgimento di un'attività lavorativa a tempo indeterminato e della titolarità di un contratto di locazione stipulato nel 2014, aveva ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale a carico del ricorrente).

- Sez. Ordinanza 23273/2025, ud. 11/06/2025, dep. 14/08/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Mercolino non massimata
[ricorrente nigeriano – reato in Italia – condanna non definitiva – valutazione di pericolosità concreta e attuale]

Nel caso di specie, il giudice di merito rigettava ogni forma di protezione rilevando che il ricorrente, cittadino nigeriano, era stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 16.000 euro per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. n. 309/90.

La S.C. ha rilevato che *“nel caso di specie, la domanda in sede amministrativa è stata presentata prima dell'entrata in vigore del citato d. l. n. 113/2018 (il provvedimento amministrativo di rigetto è del 2016), la Corte di merito ha valorizzato esclusivamente la condanna penale riportata dal ricorrente per un reato commesso in Italia, e non all'estero; nel fare applicazione dell'art.16 comma 1 lett. d-bis) del D.lgs. 251/2007, nel testo vigente ratione temporis, ossia prima dell'entrata in vigore del d. l. n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018 (lett. d-bis: "costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale")*, ha inoltre omesso di dare conto espressamente della definitività della suddetta sentenza e la non definitività della sentenza penale, circostanza dedotta dal ricorrente per denunciare la violazione di legge”.

Pertanto, la S.C. ha accolto il motivo di ricorso *“in quanto la disposizione in esame, in conformità al chiaro tenore testuale della norma, è di natura eccezionale e perciò di stretta interpretazione, in quanto deroga al diritto alla protezione internazionale pur in presenza dei requisiti richiesti e il presupposto della definitività della condanna andava preliminarmente accertato. Inoltre, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria andava svolta un'indagine circa la pericolosità concreta e attuale del ricorrente e circa l'esistenza di concreti profili di violazioni gravi e sistematiche di diritti umani, in caso di rientro in patria, ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. T.U.I. vigente ratione temporis, ossia alla data della presentazione della domanda amministrativa (cfr. Cass. n. 25459/2022; Cass. n. 6990/2024, in motivazione), e ciò alla stregua dei suesposti più recenti orientamenti di questa Corte, che si pongono in linea evolutiva rispetto alle pronunce richiamate nella sentenza impugnata”*.

1.6.5 Regime normativo anteriore al d.l. 20/23, come convertito nella l. 50/23, proposizione della domanda di protezione speciale e valutazione officiosa dell'Autorità amministrativa

- Sez. 1, Ordinanza n. 20087/2025, ud. 05/03/2025, dep. 18/07/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Giusti massimata
Rv. 675801 - 01

[permesso di soggiorno - richiesta di rinnovo - rigetto - disciplina previgente al d.l. n. 20 del 2023 - ricorrenza dei presupposti per il permesso di soggiorno per protezione internazionale - valutazione officiosa – sussistenza]

In tema di immigrazione, in base alla disciplina previgente al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, il questore che non ritenga sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, è tenuto a valutare se, sulla scorta di quanto acquisito al procedimento amministrativo, vi siano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, anche se il cittadino straniero non ha formulato una specifica richiesta in tal senso.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 20087/2025, ud. 05/03/2025, dep. 18/07/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Giusti massimata**
Rv. 675801 - 02

[permesso di soggiorno - richiesta di rinnovo - rigetto - disciplina previgente al d.l. n. 20 del 2023 - ricorrenza dei presupposti per il permesso di soggiorno per protezione internazionale - valutazione officiosa - sussistenza - omissione - conseguenze]

In base alla disciplina previgente al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, ove il Questore respinga la richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno diverso da quello per protezione speciale, senza verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio di quest'ultimo, il cittadino straniero, nel proporre ricorso contro il rigetto di tale richiesta, può chiedere che venga accertato il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, pur non avendone fatto istanza al momento della presentazione della domanda di rinnovo dell'altro permesso.

In senso conforme:

- ⇒ **Sez. 1, Ordinanza n. 18542/2025, ud. 03/07/2025, dep. 08/07/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Giusti, massimata**

[permesso di soggiorno - obbligo del questore di valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale o complementare - violazione - deducibilità innanzi al giudice ordinario – sussistenza - ragioni]

Nel caso di richiesta di permesso di soggiorno, la violazione da parte del Questore dell'obbligo di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale o complementare, anche se questa non è stata specificamente richiesta, previsto dall'art. 19, comma 1.2., d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis" alle domande proposte prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, può essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario, il quale è investito del giudizio sulla sussistenza dei presupposti del diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, non degradabile ad interesse legittimo, dovendo garantire l'Amministrazione una valutazione completa della posizione del richiedente, non limitata al tipo di permesso formalmente richiesto.

2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI

2.1 Questioni di giurisdizione

- **Sez. U, Ordinanza n. 4842/2025, ud. 18/02/2025, dep. 25/02/2025 – Rel. Scarpa, Pres. Cirillo massimata**

[Ricorso avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza - Giurisdizione del G.A. - Revoca ex art. 23, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 142 del 2015 - Ordine di rimborso dei costi sostenuti per le misure indebitamente fruite - Giurisdizione del G.O.]

Mentre il ricorso avverso la revoca delle misure di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale spetta al G.A., ai sensi dell'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, la domanda di annullamento del decreto prefettizio contenente l'ordine di rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione per le misure di accoglienza di cui il richiedente abbia indebitamente usufruito appartiene alla giurisdizione del G.O., non implicando alcun sindacato sulla legittimità del provvedimento di revoca, bensì unicamente l'accertamento di un diritto di credito dal quale esula qualsivoglia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

2.2 Audizione

- **Sez. 1, Ordinanza n. 32133/2025, ud. 25/09/2025, dep. 10/12/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno massimata**

[ricorrente nigeriana – tratta di essere umani - audizione - valutazione di credibilità – difetto di allegazione – genericità del racconto - linee guida – informazioni sul Paese di origine]

In tema di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria di provvedimento di diniego di protezione internazionale, il Tribunale, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi davanti alla Commissione Territoriale, ha non solo l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma anche quello di disporre l'audizione del richiedente, quando ricorrano particolari condizioni: oltre che nei casi di fatti nuovi e distinti posti a sostegno della domanda, circostanziati e rilevanti; di necessità di chiarimento su incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni verbalizzate; di istanza del richiedente su specifici aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti, anche nelle ipotesi in cui dal narrato emergano elementi sintomatici delle vicende di tratta, rispetto ai quali la valutazione di credibilità deve essere eseguita non arrestandosi di fronte a difetti di allegazione o alla genericità del racconto, ma avvalendosi dello strumento dell'audizione, eseguita alla luce delle linee guida dall'Agenzia ONU per i rifugiati e di informazioni sul fenomeno della tratta nel Paese di origine del richiedente, al fine di consentire l'emersione in sede giurisdizionale di eventuali fatti non rivelati in precedenza.

2.3 Domanda autodeterminata, onere di allegazione e onere della prova

- Sez. 1, Ordinanza n. 9292/2025, ud. 05/03/2025, dep. 08/04/2025 – Rel. Caiazzo, Pres. Giusti

non massimata

[ricorrente nigeriano – attività lavorativa a tempo indeterminato – contratto – buste paga – attualità – onere della prova]

Nel caso di specie, il Tribunale aveva rigettato il ricorso del ricorrente nigeriano ritenendo non provata la prosecuzione dell'attività lavorativa del ricorrente, in quanto - sebbene avesse documentato di essere stato assunto per il periodo da aprile 2021 a giugno 2021 e che tale contratto fosse stato trasformato a tempo indeterminato a partire da luglio 2021 e le buste paga fino a novembre 2022 - nulla era stato documentato per il 2023 e i primi mesi del 2024; che pertanto non risultava che il ricorrente avesse proseguito la sua attività lavorativa presso la suddetta cooperativa, né che avesse svolto diversa occupazione lavorativa; non sussistevano dunque indici concreti di un attuale radicamento lavorativo del ricorrente nel territorio italiano; né erano emersi legami familiari, sociali e culturali effettivi con il Paese di accoglienza a favore del ricorrente, per cui non sussistevano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale potesse tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso rilevando che oltre alle censure nel merito *“il ricorrente non ha censurato la parte della motivazione concernente la mancata prova della prosecuzione del citato rapporto lavorativo a tempo indeterminato dal dicembre del 2022, se si considera, altresì, come emerge dalla stessa motivazione dell'ordinanza impugnata, che il Tribunale aveva concesso, all'udienza di discussione, un termine di venti giorni per il deposito di documentazione aggiornata relativa alla sua situazione personale e socio-lavorativa”*. La S.C. ha altresì rilevato che *“il ricorrente lamenta che non sia stato dimostrato l'assunto del Tribunale circa la mancata prosecuzione del suddetto rapporto di lavoro, ma l'onere della prova sulla questione gravava sull'istante, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere, anche alla luce del principio di vicinanza della prova. D'altra parte, non va sottaciuto che il ricorrente non ha allegato ragioni giustificatrici della mancata produzione della documentazione relativa al rapporto lavorativo (in ordine alla mancata consegna delle buste paga o di estratti contributivi)”*.

La S.C. ha ritenuto che *“è vero che la giurisprudenza di questa Corte ritiene, in generale, che: ai fini della prova di un rapporto lavorativo non sia necessario produrre le buste-paga, essendo sufficiente la sola comunicazione Unilav (Cass., n. 10371/2023), in tema di protezione umanitaria, il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta una forma di integrazione sociale, a prescindere dalla produzione delle buste paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività del rapporto lavorativo e, quale atto proveniente dal datore di lavoro, costituisce prova sufficiente dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, anche in considerazione della possibilità per il giudice di esercitare i poteri ufficiosi, al fine di accertare l'effettivo svolgimento dell'attività indicata dal richiedente (Cass., n. 6111/2022). Tuttavia, nel caso concreto, il giudice di merito, pur riconoscendo l'inizio del rapporto lavorativo, ha poi ritenuto non dimostrata la prosecuzione di tale rapporto nel biennio successivo, non avendo il ricorrente prodotto la documentazione richiesta, come detto (evidentemente sulla base della presunzione che il lavoratore, in tale lasso temporale, avrebbe ricevuto le buste-paga e beneficiato dei dovuti contributi previdenziali). Né il ricorrente ha allegato specifiche circostanze impeditive di tale produzione (avente ad oggetto documenti che avrebbero dovuto essere nella sua disponibilità), che avrebbe potuto porre a sostegno di una richiesta di attivazione dei poteri ufficiosi di cui il Tribunale dispone in materia che, comunque, non risulta formulata per quanto emerge dagli atti (né la questione ha formato oggetto del ricorso in esame)”*.

2.4 Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità

- Sez. 1, Ordinanza n. 5586/2025, ud. 20/02/2025, dep. 03/03/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente del Bangladesh - vincolo debitorio - estrema povertà - inondazioni - riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo - indicatori di tratta - audizione - approfondimento istruttorio – vulnerabilità - protezione complementare]

Nel caso in esame, il ricorrente *“deduce che il Tribunale ha completamente omesso di indagare il pur rappresentato fenomeno dell’usura in Bangladesh, e la allegata condizione di “debitore”, che aveva reso grave la permanenza nel Paese di origine.”*

Nell’accogliere il ricorso, la S.C. ribadisce alcuni principi già affermati, sostenendo che *“qualora il richiedente la protezione internazionale allegghi di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, il giudice deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’ UNHCR) e disporre l’audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o trattamenti inumani e degradanti; ne consegue che, ove alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese d’origine e sui paesi di transito (specificamente relative alla configurazione del fenomeno del vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo) si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare (tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all’attualità) (Cass. n. 11027/2024).*

Nel caso di specie, il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese di origine in ragione dell’estrema povertà provocata dalle inondazioni, che avevano colpito la sua famiglia, e di aver timore di rientrare in Bangladesh a causa delle minacce subite per la restituzione del debito usuraio richiesto per espatriare.

Il Tribunale ha ritenuto credibile il racconto del ricorrente, relativo all’assunzione di prestiti usurari, ma non ha compiuto alcun approfondimento istruttorio sul punto e non ne ha valutato la possibile rilevanza, né in relazione alla domanda di protezione internazionale, né con riferimento alla domanda di protezione speciale; il Tribunale non ha adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria sui riflessi di “asservimento” personale per i debiti contratti in Bangladesh, tale da attingere la soglia della “riduzione in schiavitù per debiti”, così da costituire presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto causa di pericolo di persecuzione, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali; essa si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l’espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona; con la conseguenza che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d’ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica (Cass. n. 18188/2023; Cass. n. 8959/2022; Cass. n. 29142/2020).

2.5 Rimedio effettivo e cooperazione istruttoria

- Sez. 1, Ordinanza n. 4526/2025, ud. 22/01/2025, dep. 20/02/2025 – Rel. D’Aquino, Pres. Acierno massimata

[esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto – termine significativo tra la data di assunzione della decisione e quella di pubblicazione - esigenza di valutazione all'attualità - dovere del giudice - elementi di prova e fonti di informazione sopravvenuti - fattispecie]

In tema di protezione complementare, ove tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la data di pubblicazione della decisione decorra un termine significativo, il giudice è tenuto a prendere in esame anche elementi di prova o fonti di informazione successivi al momento dell'audizione, eventualmente aggiornando la decisione, se non anche riaprendo l'istruttoria, in ossequio al diritto dell'Unione che impone un esame degli elementi di fatto e di diritto così come sussistenti all'attualità. (In una fattispecie nella quale la decisione di rigetto della domanda di protezione complementare, benché assunta in data nel marzo 2021, era stata, tuttavia, depositata dopo due anni, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato, in quanto il giudice, anziché ignorare il tempo trascorso tra deliberazione e pubblicazione, avrebbe dovuto, anche facendo uso dei suoi poteri-doveri istruttori, tenere conto delle fonti di prova successive alla data in cui il ricorso era stato assunto in decisione, onde verificare se il ricorrente, nelle more del giudizio, avesse intrapreso un più ampio percorso di integrazione sociale e lavorativa).

Nello stesso senso:

⇒ **Sez. 1, Ordinanza n. 4842/2025, ud. 20/02/2025, dep. 26/02/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Giusti massimata**

[procedimento - considerevole lasso di tempo tra la data di assunzione della causa in decisione e il deposito della pronuncia - necessità di riaprire l'istruttoria in presenza di rilevanti modificazioni di fatto e di diritto sopravvenute – sussistenza]

In tema di protezione internazionale, allorché tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la pubblicazione della decisione decorra un termine troppo esteso e del tutto anomalo (nella specie, due anni in grado di appello), il giudice è tenuto a prendere in esame elementi di prova o fonti di informazione successivi, eventualmente aggiornando la decisione, anche attraverso la riapertura dell'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio al diritto dell'Unione e, in particolare, dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, che impone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e di diritto dedotti rilevanti per la decisione.

2.6 La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- Sez. 1, Ordinanza n. 1688/2025, ud. 19/12/2024, dep. 23/01/2025 – Pres. Rel. Acierno non massimata
[domanda reiterata - orientamento sessuale – atteggiamento emotivo e psicologico - complessivo orizzonte valoriale della cultura di appartenenza - dichiarazioni apparentemente stereotipate]

Nel caso in esame, il ricorrente reitera la domanda di protezione internazionale allegando il timore di persecuzione per il proprio orientamento sessuale come elemento nuovo. La S.C. rigetta il ricorso, ribadendo tuttavia quanto segue: *“Si deve premettere che il giudice del merito, nella valutazione delle dichiarazioni del richiedente volte a dare prova del proprio orientamento sessuale non può fondare la propria decisione esclusivamente sull’atteggiamento emotivo e psicologico del richiedente, non potendo postularsi con certezza l’esistenza di un rapporto biunivoco tra la credibilità del dichiarante, che deve essere valutata alla stregua di oggettivi criteri di coerenza intrinseca ed estrinseca, e il suo personale modo di dare rappresentazione della propria vicenda personale. Nondimeno, è necessario che le dichiarazioni del richiedente siano valutate nel complessivo orizzonte valoriale della cultura di appartenenza: se ne deriva la possibilità di ritenere credibili*

dichiarazioni anche apparentemente stereotipate e parziali dell'omosessualità allorquando, tenendo in considerazione la diversa consapevolezza del fenomeno nei diversi paesi, siano concretamente riconducibili alla rappresentazione socioculturale del dichiarante. Quanto affermato non pone, tuttavia, in discussione la decisione del giudice di merito che non ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sugli elementi summenzionati, ma anzi ha posto in rilievo le molteplici e gravi contraddizioni e incongruenze tali da non rendere credibile la rappresentazione dei fatti così come prospettata dal richiedente, esaminando la discrasie tra quanto affermato dallo stesso nelle diverse fasi del procedimento, e sollecitando di volta in volta chiarimenti in ordine ai fatti ritenuti controversi”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 9065/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/04/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente gambiano – orientamento sessuale- marginali incongruenze]

In tema di valutazione della credibilità del racconto del ricorrente, la S.C. - richiamando l'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 nonché i principi di diritto affermati dalla Corte (Cass. n. 8819/2020; Cass. n. 26149/2022; Cass. n. 10790/2023; Cass. n. 27071/2019) - accogliendo il ricorso del ricorrente, il quale ha riferito di essere fuggito a causa della persecuzione subita per il suo orientamento sessuale, ha ritenuto che *“dei principi così sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità il giudice milanese non ha fatto corretta applicazione, pur avendo formalmente richiamato i criteri legali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e anche le linee guida UNHCR sulle domande di status di relative a orientamento sessuale e identità di genere. Infatti, il Tribunale ha ritenuto intrinsecamente non credibile il racconto del ricorrente soltanto valorizzando alcune differenze tra quanto narrato dinanzi alla Commissione territoriale, prima, e quanto dichiarato al Tribunale, poi. Ma si riportano nella motivazione contraddizioni che, o non possono neanche essere considerate tali (come quelle relative alle affermazioni sulle modalità della scoperta e sui sentimenti provati nell'accettazione del proprio orientamento sessuale), oppure riguardano dettagli secondari del racconto (la durata della relazione intrattenuta nel Paese d'origine con il proprio datore di lavoro, indicata una volta in 15 anni e un'altra in 10 anni; il numero di relazioni sessuali avute in Italia, che sarebbero state «diverse», secondo quanto dichiarato alla Commissione, e invece «un paio», nelle dichiarazioni rese al Tribunale). Alla semplice, breve, elencazione di tali asserite o marginali incongruenze segue, nel decreto impugnato, il giudizio di non credibilità intrinseca del racconto, senza alcuna concreta ed esplicita considerazione sul «ragionevole sforzo» compiuto o non compiuto i dal richiedente «per circostanziare la domanda», sulla «idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi», sulla plausibilità delle dichiarazioni con le informazioni generali e specifiche relative alla situazione nel Paese d'origine, sulla tempestività della presentazione della domanda di protezione internazionale e sugli eventuali riscontri effettuati per stabilire se «il richiedente è, in generale, attendibile». Si tratta di criteri che, ai sensi del più volte citato art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, attenuano e delimitano – in questa particolare materia – il potere del giudice del merito di «prudente apprezzamento» delle prove raccolte (art. 116, comma 1, c.p.c.), dettandogli le condizioni alle quali egli deve eccezionalmente considerare veritieri anche fatti che «non siano suffragati da prove». E, trattandosi di criteri legali, il mancato confronto con gli stessi comporta un vizio della sentenza censurabile in cassazione, pur restando riservato al giudice del merito il loro argomentato utilizzo in rapporto alle caratteristiche del caso concreto”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 14318/2025, ud. 19/12/2024, dep. 29/05/2025 – Rel. Mercolino, Pres. Acierno massimata
[procedimenti in materia di protezione internazionale - credibilità soggettiva del richiedente - valutazione negativa - Incidenza sulle domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007 - sussistenza - Incidenza sulle domande di protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 - esclusione - fondamento - fattispecie]

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente esclude la necessità di un approfondimento istruttorio officioso esclusivamente ai fini del riscontro dei presupposti prescritti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria nelle ipotesi previste all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007, mentre non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) della stessa disposizione, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, sulla base del mero giudizio d'inattendibilità espresso in ordine alla vicenda personale riferita dal ricorrente e senza procedere all'acquisizione d'informazioni relativamente alla situazione in atto nel suo Paese di origine, aveva ritenuto infondato il timore, prospettato dal ricorrente, di rimanere esposto, in caso di rimpatrio, ad una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, per effetto di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato nel Borno State, in Nigeria).

2.7 Le fonti di informazione qualificate C.O.I.

- Sez. 1, Ordinanza n. 34178/2025, ud. 04/11/2025, dep. 26/12/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[indicazione delle COI – contenuto – ragionamento decisorio]

Nel caso di specie, la Suprema Corte torna a precisare che *“in tema di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, il giudice del merito, in adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttorie previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, è tenuto ad acquisire COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione e non può limitarsi alla elencazione dei link di accesso alle fonti; egli deve valutare specificamente le fonti e deve indicarne il contenuto in concreto rilevante nella motivazione in relazione allo specifico pericolo dedotto, in modo da esplicitare il ragionamento decisorio.”*

2.8 Le procedure accelerate

- Sez. 1, Ordinanza n. 28900/2025, ud. 22/10/2025, dep. 01/11/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Giusti non massimata
[termini – formalizzazione della domanda – manifestazione di volontà - manifesta infondatezza]

Nel caso di specie, il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale emesso all’esito di procedura accelerata di cui all’art. 28 bis comma 2 lett. c) d. lgs. 25/2008, provenendo il ricorrente dal Marocco, Paese individuato come sicuro.

Il ricorrente lamenta che il giudice del merito ha considerato la data di formalizzazione della richiesta e non quella di manifestazione della volontà ai fini della valutazione del corretto rispetto dei termini per l’applicazione della procedura accelerata.

La Suprema Corte ritiene infondato il ricorso, ribadendo che *“il termine dimidiato di 15 giorni per proporre impugnazione si applica solo nelle ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda sia stata adottata dalla Commissione territoriale all'esito di un procedimento amministrativo che abbia seguito l'iter accelerato espressamente previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2”* e precisando, quindi, che *“ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 25 del 2008, la domanda di protezione internazionale*

deve essere presentata personalmente dal richiedente e formalizzata attraverso il modulo C3 che segna il momento a partire dal quale vanno conteggiati i termini nella rigorosa scansione temporale dettata dalla norma. Tale disposizione, che ha lo scopo di garantire una rapida definizione delle domande in presenza di precisi presupposti (manifesta infondatezza della domanda, aggravii sul piano degli oneri probatori a carico dello straniero richiedente asilo; provenienza da Paesi sicuri), impone per le conseguenze giuridiche che se ne fanno discendere che all'interessato sia data puntuale notizia dell'avvio della procedura accelerata.

L'interesse pubblico alla rapida definizione sottesa a tale procedura non può tuttavia andare a discapito di colui che ancor prima della rituale formalizzazione abbia in qualche modo manifestato all'autorità amministrativa preposta la propria volontà di presentare la domanda di asilo.

L'Amministrazione, vertendosi infatti in tema di tutela di un diritto di cui è costituzionalmente sancita l'invulnerabilità, non può infatti astenersi nello svolgimento dei compiti rispettivamente ad essa affidati, dal prendere in considerazione detta richiesta per un periodo di tempo non ragionevole lasciando in tal modo il richiedente in una situazione di incertezza.

Ciò posto nel caso in esame il ricorrente, secondo quanto si evince dagli atti di causa, in data 3 giugno 2024 ha manifestato [...] la volontà di presentare domanda di protezione internazionale. A seguito di detta richiesta la Questura ha disposto la convocazione per il 25/06/2024, in un tempo quindi che questa Corte reputa ragionevole, mentre la compilazione del modulo C3 è avvenuta il successivo 26.6.2024 sicché, come esattamente rilevato dal Tribunale, è da tale data che va verificata la correttezza della procedura accelerata nella scansione temporale prevista dalla legge.

E in effetti l'audizione del ricorrente in Commissione si era svolta in data 02/07/2024 nel pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 26, comma 2bis, del d.lgs. 25 del 2008 (che prevede che la redazione del verbale entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera) e la decisione della commissione è del 3.7.2024."

2.8.1 Le domande reiterate

- **Sez. 1, Ordinanza n. 28135/2025, ud. 25/09/2025, dep. 23/10/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata**
[Rv. 676227 - 01]
[reiterazione della domanda - condizioni - nuovi elementi - nozione - nuove prove dei medesimi fatti costitutivi - inclusione - limiti]

In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del d.lgs. n. 25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 28135/2025, ud. 25/09/2025, dep. 23/10/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata**
[Rv. 676227 - 02]
[protezione sussidiaria - danno grave in caso di rimpatrio - valutazione necessaria – cooperazione istruttoria – condizioni del Paese di origine – COI aggiornate]

In tema di protezione internazionale, una volta che il richiedente abbia assolto il proprio onere di allegazione, il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice di valutare il rischio effettivo che il

migrante abbia di subire un danno grave in caso di rimpatrio, anche in presenza di domanda reiterata, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da accertarsi anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro di un rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio, con giudizio da compiersi all'attualità, essendo irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, una volta esaminata la situazione generale del paese di origine, aveva ritenuto superfluo, a seguito della reiterazione della domanda ed a fronte di una valutazione di non credibilità del racconto, ogni tipo di approfondimento circa i dedotti mutamenti delle condizioni di sicurezza dell'area geografica di provenienza, mediante la consultazione di COI aggiornate sulla situazione socio-politica dello Stato di provenienza e sul rischio di danno grave derivante dall'appartenenza del migrante alla minoranza sciita).

- Sez. 1, Ordinanza n. 31222/2025, ud. 22/10/2025, dep. 30/11/2025 – Rel. Caiazzo, Pres. Giusti non massimata
[nuova produzione documentale – nozione di colpa – impossibilità di produzione nella domanda precedente - allegazione della “carezza di colpa” - art. 40 della Direttiva 2013/32/CE - art. 7-bis del d.l. 20/2023 - art. 3 del d.l. 113/2023]

Nel caso in esame, la ricorrente censura l'omessa valutazione della documentazione prodotta in sede di reiterata, sostenendone il Tribunale l'inutilizzabilità in virtù della mancata giustificazione da parte della ricorrente dei motivi della ritardata produzione documentale.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, afferma che *“alla luce della giurisprudenza di questa Corte, in materia di domande reiterate di protezione internazionale, il giudicato opera “rebus sic stantibus”, non si forma sulla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e non preclude, pertanto, una nuova valutazione delle condizioni per il riconoscimento della protezione in presenza di nuovi elementi, che possono essere rappresentati anche da prove atipiche (Cass., n. 345650/2022).*

In tema di protezione internazionale, in base alle statuizioni della sentenza del 9 settembre 2021 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C-18/20, una domanda reiterata, ai sensi dell'art. 40, par. 2 e 3 della Direttiva 2013/32/CE, può essere fondata su elementi o risultanze nuove, sia in quanto emersi dopo l'audizione di una decisione relativa alla domanda precedente, sia in quanto presentati per la prima volta dal richiedente, considerato che, operando in materia un giudicato debole, ovvero “rebus sic stantibus”, non è preclusa una nuova rivisitazione della situazione in presenza di nuovi elementi (Cass., n. 2717/2022).

L'art. 40 della Direttiva n. 32/2013, cd. procedure recast, riconosce il diritto di presentare una domanda successiva o reiterata senza limiti temporali e il 36° Considerando assicura che la stessa dia sempre luogo a un «esame completo», con il limite che, in mancanza di prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. Perché la domanda successiva conduca a un nuovo esame completo sono necessari, dunque, elementi o risultanze che siano nuovi, rilevanti e suscettibili di aumentare in modo significativo le probabilità di riconoscere la protezione internazionale.

Al riguardo, il legislatore è intervenuto una prima volta in forza dell'art. 7-bis del d.l. 20/2023, convertito con Legge 50/2023 (che ha sostituito i commi 1 e 1-bis dell'art. 29 D.lvo n. 25 del 2008); una seconda volta in forza dell'art. 3 del d.l. 113/2023, come modificato in sede di conversione con Legge 1° dicembre 2023, n. 176 (che ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 29-bis). Il predetto art. 7 bis della Legge 50/2023 che (seppure titolato «Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera») ha riformato l'art. 29 del dl 25/2018 sostituendo integralmente la lettera b) del primo comma riguardante le domande reiterate. Mentre nella vecchia formulazione la domanda rientrava fra i casi di inammissibilità se presentata «senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del paese», il nuovo testo precisa che rilevano

solo quegli elementi «che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale». Si tratta di un evidente aggravio rispetto al testo precedente.

Tuttavia, sotto questo profilo, il nuovo testo appare del tutto conforme alla Direttiva, posto che si ritiene che sia sovrapponibile a quello rinvenibile nell'art. 40, §3 («elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE»).

La Corte di Giustizia ha precisato in più decisioni la struttura bifasica di tale valutazione, osservando che in un primo tempo è necessario accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi e rilevanti, e solo se tale verifica è positiva va verificato, in un secondo tempo, se tali elementi o risultanze aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere riconosciuto lo status di beneficiario di protezione internazionale (CGUE 10 giugno 2021, causa C-921/19).

La novità introdotta dal legislatore nel 2023 (oltre al richiamo delle nuove prove e dell'aumento significativo delle probabilità) riguarda l'introduzione del principio di colpevolezza. L'art. 29, comma 1, lettera b) del dl 25/2018 aggiunge l'indicazione che la domanda è inammissibile «salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale»; in modo più preciso, il successivo comma 1-bis dispone anch'esso che in sede di esame preliminare va verificato che «il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica». Le nuove prescrizioni normative costituiscono un atto di trasposizione del principio sancito dall'art. 40, § 4, a tenore del quale gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 46.

La norma interna evidenzia reiteratamente uno specifico onere in capo al richiedente asilo di (fondata) allegazione della "carezza di colpa", che non è prevista dalla disposizione europea; infatti, l'art. 40, § 4, prevede che l'autorità procedente sia legittimata a rilevare la sussistenza di colpa, eventualmente contestandola al ricorrente, ma non prescrive uno specifico onere in capo al richiedente asilo (tanto che è stato ipotizzato che la novellata normativa italiana abbia introdotto una fattispecie di inammissibilità che non è stata prevista dall'art. 33 della Direttiva n. 32/2013, in una materia in cui le eccezioni alla regola dell'ammissibilità delle domande successive e del loro esame completo sono tassative e da interpretare in senso restrittivo). Ne consegue che una dichiarazione da parte della Commissione territoriale di una inammissibilità della domanda reiterata in ragione del mero fatto che il richiedente asilo non abbia allegato le ragioni per cui non aveva dedotto senza colpa la circostanza in occasione della precedente domanda, potrebbe configurare una violazione della Direttiva, come osservato in dottrina. La nuova formulazione insiste innanzitutto sull'onere del richiedente asilo di allegare d'essere stato, non per sua colpa, «impossibilitato» a presentare tali elementi. [...]

Invero, il collegio ritiene che tale interpretazione s'imponga, al fine di armonizzare il nuovo testo dell'art. 29, comma 1, lettera b) del d.l. 25/2018 con il predetto art. 40 della Direttiva, nel senso di ritenere che l'onere posto a carico del ricorrente, in ordine all'allegazione della mancanza di colpa nel non aver prodotto i documenti a sostegno della prima domanda di protezione internazionale, sia inteso non nel senso d'impossibilità assoluta, ma che invece comprenda anche mere difficoltà pratiche o, comunque, ragionevolmente plausibili.

Nella specie, invece, il Tribunale ha adottato un'interpretazione alquanto restrittiva della nuova formulazione del suddetto art. 29, correlando la "colpa" al fatto che l'istante avrebbe potuto consultare il sito internet in occasione della prima domanda, senza considerare il fatto che la ricorrente aveva affermato di averlo consultato solo nel settembre del 2024, né la verosimile possibilità che in precedenza la ricorrente non fosse stata a conoscenza di tale sito (e dunque pronunciando sulla base di una mera presunzione).

Tale interpretazione ha dunque precluso l'utilizzabilità del nuovo documento, certo rilevante e suscettibile di aumentare in modo significativo le probabilità di riconoscere la protezione internazionale, ciò secondo una valutazione necessariamente "ex ante". In altri termini, l'interpretazione del sostantivo "impossibilità", nel testo riformato del predetto art. 29, nell'ambito delle diverse accezioni utilizzabili, va declinata nella forma che la rende più conforme alla ratio della citata Direttiva, anche al fine di non svuotare di contenuto la tutela accordata al cittadino straniero in sede di domanda reiterata di protezione internazionale."

2.9 Questioni di ammissibilità o di procedibilità del ricorso

2.9.1 Termini

- Sez. 1, Ordinanza n. 3883/2025, ud. 19/12/2024, dep. 15/02/2025 – Pres. Dal Moro, Rel. Acierno non massimata
[difformità di date nelle relate di notifica - onere della prova - querela di falso]

Nel caso di specie, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale che ha ritenuto tardivo il ricorso, allegando la difformità delle date presenti sulle due relate di notifica, quella del notificante e quella del destinatario. Nell'accogliere il ricorso la S.C. riprende il principio ribadito "da Cass. n. 27722/2019 massimata nel senso che «ai fini della individuazione del «dies a quo» per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, quando emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull'atto consegnato a quest'ultimo, il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l'impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, provare mediante querela di falso - trattandosi di contrasto tra due atti pubblici - la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento "quoad tempus" delle formalità di notifica» (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nella difformità di date ed in assenza di querela di falso, aveva dato prevalenza a quella della relata di notifica della sentenza di primo grado in possesso del notificante, in quanto risultante dall'attestazione del registro UNEP); sentenza che conferma – a sua volta - il costante orientamento di questa Corte (richiamando anche Cass. n. 19156/2014; Cass. n. 14686/2007, Cass. n. 28230/2005), con la conseguenza che ove, la querela di falso non venga proposta, il «conflitto va risolto in senso sfavorevole, non già al destinatario della notificazione, il quale, al fine di far valere la data risultante dalla copia notificategli, non è tenuto a provarne l'esattezza, bensì a colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere d'impugnazione e che è tenuto ad assolvere al relativo onere probatorio»."

In particolare, con riferimento al caso in esame, "reputa il collegio che il principio venga in rilievo anche nella fattispecie di causa, ove il Tribunale, registrato il contrasto tra le date risultanti dalla relata a mani del destinatario ricorrente e quella a mani del notificatore, ha ritenuto di far prevalere la seconda, del tutto trascurando gli arresti nomofilattici in questione, e ritenendo che la data risultante dalla relata allegata al ricorso fosse, in realtà, corrispondente a quella risultante dalla certificazione dell'agente notificante e che solo per un errore di lettura dovuta alla «grafia involuta» dell'Ufficiale redigente il difensore fosse incorso in errore, scambiando sostanzialmente lo «0» da questi apposto per un «9».

Così facendo, tuttavia, il Tribunale ha in effetti commesso un error in iudicando ritenendo che il notificante potesse assolvere al proprio onus probandi con la sola produzione della relata in suo possesso senza considerare che la indicata difformità di data in quella in possesso del destinatario era superabile solo con la

querela di falso. Secondo i principi nomofilattici prima illustrati il giudizio sul fatto doveva essere preceduto dal corretto inquadramento giuridico del regime dell'onere della prova. La valutazione fattuale è stata, di conseguenza, frutto di una errata applicazione del principio generale secondo il quale chi ha interesse a provare un fatto deve fornirne il riscontro probatorio, collegato al regime specifico che governa gli atti pubblici fidefacienti.

In altre parole ha giudicato assolto l'onere della prova che incombeva sul controricorrente in ragione del semplice fatto che la data sulla relata contestata non coincidesse con quella a mani del notificante, ovvero ha risolto il contrasto tra due atti facenti entrambi fede pubblica senza attivare gli strumenti istruttori necessari a superare l'efficacia legale della prova che aveva anche la relata a mani del ricorrente, alla luce di un proprio libero convincimento (circa un'erronea lettura del difensore della data presente sulla relata in suo possesso) non ammesso a fronte di prove aventi valore legale (nel senso detto si vedano innumerevoli sentenze di questa Corte, v. per tutte Cass. n. 14972/2006 e, comunque, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020)."

- Sez. 1, Ordinanza n. 8378/2025, ud. 20/02/2025, dep. 30/03/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Giusti massimata
[ricorrente nigeriana – residente in Ucraina – termine di impugnazione – errore scusabile – erronea indicazione del termine di impugnazione dalla Questura – legittimo affidamento ricorrente]

Il termine per impugnare il provvedimento di diniego della protezione speciale ex art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, previsto dall'art. 19-ter, comma 4, l. n. 150 del 2011, è di trenta giorni se il richiedente, pur risultando residente all'estero, si trova sul territorio italiano al momento della presentazione della domanda.

- Sez. 1, Ordinanza n. 6071/2025, ud. 19/12/2024, dep. 06/03/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno massimata
[procedimento ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - art. 127-ter c.p.c. - applicabilità - limiti – conseguenze – fattispecie]

In tema di mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale, l'art. 127-ter c.p.c. è applicabile solo ove compatibile con il procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini, a tal fine assegnati, siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l'esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando, così, esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, a fronte della mancata ricezione telematica delle note d'udienza per circostanza non imputabile al ricorrente, aveva deciso nel merito rigettando la domanda di protezione, senza, però, concedere il secondo termine o fissare nuova udienza ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c. onde porre a fondamento della propria decisione le prove che il ricorrente aveva dedotto di aver tempestivamente depositato).

- Sez. 1, Ordinanza 11889/2025, ud. 19/12/2024, dep. 06/05/2025 – Rel. Mercolino, Pres. Acierno non massimata
[termini di impugnazione – comunicazione tardiva – irrilevanza data di deposito]

La S.C. ha rilevato che *“il ricorso per cassazione risulta notificato il 13 gennaio 2024, e quindi ad oltre tre anni di distanza dal deposito del provvedimento impugnato, che, come si evince dalla relativa comunicazione, ha avuto luogo il 22 luglio 2021” e ha ritenuto che “poiché, peraltro, il decreto impugnato è stato comunicato il*

15 dicembre 2023, risulta osservato il disposto dell'art. 35-bis, comma tredicesimo, quarto periodo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, secondo cui il ricorso avverso il decreto emesso dal tribunale in sede d'impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della Cancelleria (cfr. Cass., Sez. I, 22/11/2024, n. 30185). Il ricorso deve considerarsi pertanto ammissibile, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la comunicazione abbia avuto luogo dopo la scadenza del termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal deposito del provvedimento impugnato, non potendo trovare applicazione, nel caso, in esame, la disciplina generale dei termini d'impugnazione dettata dagli artt. 325 e ss. cod. proc. civ., avuto riguardo alla specialità di quella introdotta dall'art. 35-bis cit. per le controversie in tema di protezione internazionale, comprendente anche una disposizione specificamente riguardante il ricorso per cassazione”.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 28163/2025, ud. 08/10/2025, dep. 23/10/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Tricomi massimata**
[ricorso gerarchico - decorso termini - impugnazione]

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 19-ter del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deve farsi decorrere - quando sia preceduto dal ricorso gerarchico - dalla data di formazione del silenzio rigetto dell'Amministrazione competente e, pertanto, solo a seguito dell'inutile decorso del termine di novanta giorni ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 previsto per la decisione del ricorso in sede amministrativa.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 28894/2025, ud. 22/10/2025, dep. 01/11/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Giusti massimata**
[notificazione del decreto di rigetto della domanda di protezione a mezzo del servizio postale - tempestività del ricorso - prova - contenuto - poteri del giudice]

La notifica a mezzo del servizio postale del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che il relativo avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la prova della tempestività del ricorso è fornita dal ricorrente con il deposito del plico utilizzato per la spedizione e mezzo di raccomandata, laddove il giudice, in caso di dubbio, deve sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data della decisione della Commissione territoriale indicata nel provvedimento di rigetto, nonostante fosse stato provato che la notifica era avvenuta a mezzo posta raccomandata, senza eseguire alcuna indagine sul contenuto della relata di notificazione).

Sulla notifica a mezzo servizio postale si vedano anche le seguenti pronunce:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 21138/2025. Ud. 05/06/2025, dep. 24/07/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Acierno non massimata [la prova della tempestività della domanda - deposito della copia notificata del provvedimento impugnato - notificazione effettuata a mezzo del servizio postale]
- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 23201/2025, ud. 25/09/2025, dep. 10/10/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Acierno non massimata [questioni di ammissibilità del ricorso - tempestività del ricorso di merito - prova della tempestività - onere della prova - notifica tramite posta]

2.9.2 Procura

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24000/2025. Ud. 22/05/2025, dep. 24/08/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno massimata**
[validità della procura - scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco]

È invalida la procura speciale alle liti rilasciata mediante scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco, in base al disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché in virtù di tale norma il potere di autentica del pubblico funzionario diverso dal notaio è limitato alle istanze rivolte alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indirizzate a determinati destinatari, non ad atti aventi valore negoziale, quale è il mandato difensionale, non potendo ritenersi conferito un potere generalizzato di autenticazione a soggetti diversi dal notaio al fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

2.10 Rito applicabile

- **Sez. 1, Ordinanza n. 371/2025, ud. 24/10/2024, dep. 08/01/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti massimata**
[udienza cd. cartolare o a "trattazione scritta" - art. 127-ter c.p.c. - anticipazione della decisione - legittimità - condizioni - fattispecie]

In tema di udienza a trattazione scritta, l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di trattazione scritta *ad horas*, con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza).

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 384/2025, ud. 11/10/2024, dep. 08/01/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata

- **Sez.1, Ordinanza 1323/2025, ud. 27/09/2024, dep. 20/01/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata**
[protezione internazionale - rito camerale sui generis - fissazione udienza per l'ascolto del richiedente e produzione documenti - revoca ordinanza senza fissazione altra udienza - decisione c.d. "a sorpresa" - lesione del contraddittorio]

In tema di protezione internazionale, nel procedimento ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che disciplina un rito camerale peculiare o sui generis, nel quale non sempre è accolto un modello procedimentale "non partecipato", la revoca improvvisa dell'ordinanza di rinvio ad altra udienza, fissata per l'ascolto del richiedente asilo e per il deposito di documentazione, seguita da immediata decisione, comporta una compressione del diritto di difesa del ricorrente, che non può così dispiegare la propria attività difensiva finale, ed una lesione del principio del contraddittorio.

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 12638/2025, ud. 07/05/2025. dep. 13/05/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Giusti

non massimata [rito camerale speciale - anticipazione di udienza - "udienza a sorpresa" - violazione del diritto di difesa]

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 23292/2025. Ud. 11/06/2025, dep. 14/08/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Mercolino

⇒ Sez. 1, Ordinanze nn. 29444, 29445, 29446, 29447, 29448 e 29449 del 2025, ud. 22/10/2025, dep. 07/11/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Giusti [udienza a trattazione scritta – anticipazione udienza *ad horas* – deposito documentazione relativamente all'integrazione da parte del ricorrente – diritto di difesa – decisione cd «a sorpresa»]

- **Sez. 1, Ordinanza n. 19661/2025, ud. 20/02/2025, dep. 16/07/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Giusti massimata**

[procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale e complementare - ordinanza ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 - giudizio di appello - produzione di nuovi documenti fino all'udienza di p.c. - ammissibilità – fondamento]

Nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati al rito sommario di cognizione ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015, è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, se ritenuti indispensabili, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché il procedimento, pur mutuando dal modello ordinario del giudizio d'appello alcune peculiarità, quali l'applicabilità dell'art. 348 c.p.c., si articola in modo deformalizzato, purché non sia alterato il pieno rispetto del contraddittorio.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 21002/2025, ud. 05/03/2025, dep. 24/07/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Giusti massimata**

[notificazione - contro il provvedimento di cessazione della protezione sussidiaria emesso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo - modalità]

La notificazione del ricorso contro il provvedimento della Commissione nazionale per il diritto di asilo, che abbia deliberato la cessazione dello *status* di protezione sussidiaria, è ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 35 bis, comma 6, del d.lgs. n. 25 del 2008, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita, in quanto la Commissione non ha soggettività giuridica autonoma rispetto al Ministero di cui fa parte.

2.11 Spese giudiziarie

- Sez. 1, Ordinanza n. 2539/2025, ud. 19/12/2024, dep. 03/02/2025 – Pres. Rel. Acierno non massimata

[rito applicabile - protezione speciale - d.l. 20/2023 - disciplina transitoria - spese di lite]

La S.C. ha accolto l'unico motivo con cui il ricorrente ha censurato il decreto del Tribunale di Milano per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., nonché violazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4), dell'art. 118, disp. att. c.p.c., dell'art. 111 Cost., comma 6, per motivazione apparente in relazione all'art. 360, n. 4) c.p.c. nella parte in cui il Tribunale di Milano accogliendo parzialmente il ricorso del ricorrente e, per l'effetto, riconoscendo allo stesso il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 in relazione all'art. 19 co. 1.1 del d.lgs. 286/1998, dichiarando irripetibili le spese rispetto alle quali così motivava: *“Quanto, infine, alle spese di lite,*

considerato che il riconoscimento della protezione si basa su di una legge entrata in vigore a processo pendente e che la Commissione Territoriale convenuta non ha resistito al ricorso, le stesse debbono dichiararsi inammissibili”.

La S.C. evidenzia che la vicenda processuale, introdotta giudizialmente con ricorso ex art. 35-bis d. lgs. 25/2008 proposto in data 2.10.2019, sorgeva sotto la vigenza del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132; tuttavia, nelle more della decisione, interveniva in data 21.10.2020 il d.l. 130/2020 che, all’art. 15 co. 1, testualmente ne prevedeva l’applicazione anche ai procedimenti già pendenti innanzi alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo 384 co. 2 c.p.c. La S.C. ha quindi ritenuto che correttamente il giudice del merito applicava la norma sopravvenuta al caso di specie riconoscendo al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno di durata biennale per protezione speciale, previsto dall’art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008. Inoltre, la S.C. ha altresì evidenziato che al secondo comma, la stessa disposizione – cioè art. 7 d.l. 20/2023, conv. l. 50/2023 - ha fatto salva la disciplina previgente che qui, quindi, si applica secondo cui *“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”*. La S.C. ha quindi ritenuto che *“non trova, in conclusione, valida giustificazione la prima delle rationes che, peraltro, fa riferimento soltanto alla «sopravvenienza» della nuova norma. Del tutto infondata, nei giudizi di merito, infine, è l’altra ratio, ovvero la mancata costituzione della resistente, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione non giustifica, di per sé, la compensazione allorché, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cass. civ., sez. II, ord. n. 29931/2023). Entrambe le rationes sono fuori dal perimetro applicativo dell’92 c.p.c.”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 11913/2025, ud. 19/12/2024, dep. 06/05/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[spese di lite - giurisdizione - disciplina applicabile - compensazione - non applicabile]

Nel caso di specie, il ricorrente aveva fatto domanda di riconoscimento della protezione ai sensi dell’art. 5 e 22, comma 12 quater, d.lgs. n. 286 del 1998, deducendo di essere stato oggetto di grave sfruttamento lavorativo e di aver presentato denuncia, manifestando la volontà di cooperare nel processo penale a carico del suo datore di lavoro, con il quale aveva reciso ogni rapporto. La S.C., a Sezioni Unite, aveva accolto il ricorso del ricorrente cassando con rinvio il provvedimento della Corte di Appello, ritenendo la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario (e non del Giudice amministrativo come ritenuto nel giudizio di merito), rinviando il processo al Tribunale di Lecce, il quale, rigettava la domanda. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva appello alla Corte di Appello, la quale accoglieva la domanda del ricorrente riconoscendo in suo favore il diritto al rilascio del permesso di soggiorno a far data dalla domanda, compensando tuttavia integralmente tra le parti le spese di lite ritenendo che *“le spese di lite, attesa la novità delle questioni trattate, anche relative alla giurisdizione e alla permanenza dell’interesse ad agire dell’appellante, oltre che in relazione alla verifica della effettiva collaborazione nel giudizio penale da parte dell’istante, accertato attraverso il parere del PG reso nel presente giudizio, vanno integralmente compensate”*.

La S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente rilevando preliminarmente che *“la presente controversia risulta disciplinata dal testo previgente dell’art. 92, comma 2, c.p.c., introdotto dalla l. n. 69 del 2009, e non dal testo attualmente in vigore, poiché il procedimento è stato avviato prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 132 del 2014”*. La S.C. ha evidenziato che *“nel caso di specie la decisione impugnata, pur affermando la novità di questioni genericamente richiamate, non contiene alcuna specificazione in ordine alla obiettiva esistenza di dubbi interpretativi al momento della decisione risolti all’esito del procedimento. Anzi, con riferimento alla giurisdizione, nella decisione delle Sezioni Unite che ha cassato la prima sentenza*

della Corte d'appello, è spiegato che la questione della giurisdizione in ordine all'accertamento dei presupposti per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, cui il disposto dell'art. 22, comma 12 quater, d.lgs. cit. rinvia, quale ipotesi speciale della protezione umanitaria, era stata già affrontata, e risolta, dalla giurisprudenza di legittimità molti anni prima che venisse introdotto il presente giudizio (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 32775 del 19/12/2018, ove sono richiamati i precedenti rilevanti ai fini della decisione a partire dal 2009). Inoltre, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, il Giudice del rinvio, nell'eseguire per la prima volta l'accertamento, nel merito, dei presupposti per l'ottenimento del richiesto permesso di soggiorno, non ha fatto alcun riferimento ad una obiettiva dubbio interpretativa della norma che era chiamato ad applicare ed, anzi, la Corte d'appello ha evidenziato di seguire l'orientamento in precedenza espresso da questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32775 del 19/12/2018; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 32044 del 11/12/2018; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30757 del 28/11/2018 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10291 del 27/04/2018). Né alcuna novità di questione emerge in ordine alla valutazione della permanenza dell'interesse ad agire, per sentir accertare la spettanza del permesso di soggiorno dal momento della domanda, tenuto conto che la stessa sentenza impugnata ha richiamato alcuni precedenti di merito, tutti conformi alla soluzione adottata".

- Sez. 1, Ordinanza n. 34169/2025, ud. 04/11/2025, dep. 26/12/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Acierno non massimata
[spese di lite – principio di soccombenza – non presupposti per la compensazione delle spese]

La S.C. preliminarmente ha osservato "che - essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, nell'anno 2023 - trova applicazione "ratione temporis" il testo dell'art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché "integrato" in forza della sentenza "additiva" della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77. La compensazione delle spese - oltre che per soccombenza reciproca - è, dunque, prevista solo "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero in presenza (grazie, appunto, all'intervento della Corte delle leggi) di "analoghe" gravi ed eccezionali ragioni. Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali "altre" gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare "nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni" (cioè, quelle trattate in giudizio) "di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ." (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01)". Inoltre, la S.C. ha rilevato che "il Tribunale ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite ritenendo che solo nel giudizio instaurato avanti al Tribunale si era chiarita la vicenda posta a fondamento della richiesta di riconoscimento dello status. Invero come risulta dalla stessa sentenza qui impugnata nessuna attività istruttoria è stata compiuta dal primo Giudice, il quale ha ritenuto che i dati acquisiti in sede di Commissione territoriale fosse sufficienti ai fini di valutare la domanda azionata dal ricorrente ritenendo quindi superflua la sua audizione. Lo status di rifugiato avvenuto in sede di rinvio è stato riconosciuto a seguito di un più attento esame degli stessi elementi valutati dalla Commissione territoriale che era invece pervenuta ad una differente conclusione". La S.C. ha concluso che accogliendo il ricorso del ricorrente affinché il Tribunale provveda alla liquidazione delle spese in favore del ricorrente applicando il principio della soccombenza.

2.12 Unità Dublino - Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

- Sez. Unite, Sentenza n. 935/2025, ud/ 10/12/2024, dep. 15/01/2025 – Rel. Scotti, Pres. D'Ascola massimata

[Regolamento (UE) n. 604 del 2013 - interpretazione dei principi affermati dalla CGUE nella sentenza del 30/11/2023 - valutazione del rischio di violazione del principio di non refoulement da parte del giudice di altro Stato membro - limiti]

Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 del Regolamento UE n. 604 del 2013, nonché ex art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 ed ex art. 3, lett. e-bis), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

In senso conforme:

⇒ Sez. Unite, Sentenze nn. 1003/2025 e 1005/2025, ud. 10/12/2024, dep. 15/01/2025 – Rel. Scotti, Pres. D'Ascola

- Sez. 1, Ordinanza n. 11713/2025, ud. 09/04/2025, dep. 05/05/2025 – Pres. Rel. Acierno non massimata
[ricorrente afgano - trasferimento Germania - condizioni di salute - carenze sistemiche - rifiuto tacito alla clausola discrezionale ex art. 17 Reg.to UE n. 604/2024 - rischio di refoulement indiretto]

Nel caso di specie il cittadino afgano aveva evidenziato di essere fuggito dall'Afghanistan a causa della grave situazione di violenza e conflitto armato presente nel suo paese che metteva a rischio la sua incolumità; di essere stato vittima unitamente alla sua famiglia, di ritorsioni dei talebani perché due dei suoi fratelli avevano lavorato in un campo anglo americano ed erano stati uccisi; di aver richiesto protezione internazionale in Germania, rigettata da quel paese UE che aveva da tempo avviato rimpatri forzati dei cittadini afgani; di avere, di conseguenza, riparato in Italia e proposto nuovamente domanda di protezione internazionale cui era seguita la decisione di trasferimento impugnata, per violazione dell'art. 17 del regolamento e dell'art. 3 CEDU. A sostegno del ricorso aveva, altresì depositato certificazione medica con diagnosi di disturbo dell'adattamento correlato agli eventi traumatici e alle violenze subite nel paese di origine.

La S.C. ha accolto il ricorso cassando con rinvio il provvedimento impugnato affermando i seguenti principi di diritto:

- 1) Fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, ne può fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale, salva la acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, può configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex art. 17 regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame da parte della autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, ed il giudice dell'impugnazione della decisione di trasferimento può valutare il predetto rifiuto sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento.
- 2) All'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, perché fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale, in sede di rinvio, deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti,

integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati od acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ai sensi dell'art 17 del regolamento n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo di cui all'art 10, terzo comma Cost. di cui costituisce una delle forme di attuazione.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 12085/2025, ud. 09/04/2025, dep. 07/05/2025, Pres. Rel. Acierno massimata**
[Rv. 674541-01]
[protezione internazionale - impugnazione del trasferimento - clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - valutazione del giudice dello Stato membro richiedente – limiti]

In tema di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, il giudice dello Stato richiedente, pur non potendo valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, né fondare la decisione su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale (salva la acclarata sussistenza di carenze nel sistema di asilo e di accoglienza), può valutare il mancato esame, da parte dell'Autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, potendo questo configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, ex art. 17 reg. UE n. 604 del 2013, purché i fatti posti a fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 12085/2025, ud. 09/04/2025, dep. 07/05/2025, Pres. Rel. Acierno Massimata**
(Rv. 674541-02)
[protezione internazionale - cassazione del provvedimento di annullamento del trasferimento - clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - giudizio di rinvio - verifiche - limiti]

Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati o acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ex art. 17 del reg. n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo, di cui all'art. 10, comma 3, Cost., di cui costituisce una delle forme di attuazione.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 13037/2025, ud. 09/04/2025, dep. 16/05/2025, Pres. Rel. Acierno massimata**
[protezione internazionale - Unità Dublino - decisione di trasferimento del richiedente asilo - colloquio personale ex art. 5 Reg. UE n. 604 del 2013 - omissione - conseguenze – fattispecie]

Nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, così come nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, l'amministrazione è tenuta a svolgere, "di persona", il colloquio, ex art. 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, con la finalità di acquisire direttamente dal richiedente tutte le informazioni potenzialmente idonee a impedire l'applicazione del criterio generale di competenza previsto dal regolamento di Dublino; ne consegue che, nel caso in cui il colloquio personale sia mancato o non sia stato svolto nelle modalità garantistiche previste dal regolamento, la decisione di trasferimento

deve essere annullata, salvo che, nel procedimento giurisdizionale, il giudice non abbia proceduto all'audizione personale del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, in presenza di un verbale del colloquio che si esauriva nella mera compilazione del modulo nella parte delle generalità del ricorrente, aveva rigettato il ricorso avverso la decisione di trasferimento, perché il richiedente non aveva adempiuto all'onere di anticipare la rilevanza delle proprie allegazioni, quale condizione per accedere all'audizione).

- Sez. 1, Ordinanza n. 14383/2025, ud. 16/04/2025, dep. 29/05/2025 – Rel, Del Moro, Pres. Tricomi non massimata
[ricorrente cinese – criterio di collegamento - unità familiare – principio di effettività - riscontro probatorio]

Nel caso di specie, la ricorrente *“si doleva della violazione del criterio di collegamento di cui all’art. 9 del Regolamento Dublino III, per avere in Italia un fratello la cui domanda di riconoscimento della Protezione Internazionale era stata accolta, poiché il Ministero dell’Interno non aveva considerato il criterio di collegamento relativo alla tutela dell’unità familiare”*.

Nell'accogliere il motivo di censura, la S.C. precisa che *“il Tribunale si sarebbe limitato ad una valorizzazione formalistica dell’assenza della dichiarazione scritta degli interessati prevista dal citato requisito richiesto («purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto»), laddove, in concreto, il criterio di collegamento era stato specificamente invocato dalla ricorrente con le affermazioni rese nel modello C-3 e nella dichiarazione EASO ove aveva riferito della presenza del fratello, titolare di un permesso per protezione internazionale sul territorio nazionale; così violando il principio di effettività del ricorso ed anche della tutela del diritto invocato.*

In detti termini il ricorso è fondato poiché, fermo il principio di effettività che deve connotare la tutela del diritto invocato, la decisione di trasferimento appare assunta sulla scorta di uno stringato ragionamento decisorio che, effettivamente, nel suo formalismo, trascura di fatto la pacifica circostanza della presenza in Italia del fratello della ricorrente titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale - presupposto dell’invocato criterio di collegamento dell’unità familiare - imputa alla parte una carenza assertiva e probatoria che non tiene conto del fatto che il riscontro richiesto (la dichiarazione scritta quantomeno dell’odierna ricorrente) risultava, in effetti, dalla documentazione raccolta in sede amministrativa, ed avrebbe perciò dovuto essere valorizzata ed eventualmente approfondita in sede di impugnativa della decisione di trasferimento in conformità al principio di effettività della difesa e del ricorso. Perciò nella specie, ciò che risulta mancante alla luce della motivazione apparente censurata, è proprio l’effettività della tutela giurisdizionale invocata, avendo, il giudice del merito, respinto le doglianze mosse al provvedimento di trasferimento attribuendo rilievo ad una carenza di allegazione istruttoria del richiedente circa il criterio di competenza invocato senza considerare che l’informazione necessaria era presente agli atti sia pure non nella forma prevista della specifica espressione per iscritto del desiderio di coesione «degli interessati», escludendo perciò solo che in sede amministrativa fosse stato violato il criterio di collegamento di cui all’art.9 reg. n. 604/2013, con conseguente erronea applicazione anche dell’art. 17 stesso regolamento.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 15773/2025, ud. 16/04/2025, dep. 12/06/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Tricomi massimata
[protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604 del 2013 - giudizio di rinvio - sindacato sull’esercizio della clausola discrezionale di cui all’art.17 del Regolamento - contenuto - possibilità di valutare fatti sopravvenuti e fatti preesistenti - sussistenza]

Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, ai sensi del Regolamento UE n. 604 del 2013, il giudice nazionale, nell'ambito del sindacato sull'esercizio della clausola discrezionale, deve valutare se il rifiuto tacito di avvalersi della detta clausola appaia giustificato alla luce di quanto prospettato in ricorso o risultante dagli atti prodotti

dalle parti, e verificare se emergono fatti rilevanti ai fini della protezione anche nazionale, attuativa del diritto di asilo costituzionale dell'art.10 Cost., potendo essere allegati fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso, oppure fatti preesistenti, non allegati in precedenza.

- Sez. 1, Ordinanza n. 18567/2025, ud. 22/05/2025, dep. 08/07/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno non massimata
[clausola discrezionale - protezione complementare nazionale - allegazioni di natura personale, culturale e familiare – unità familiare]

Nel caso in esame, il ricorrente con *“il primo motivo d’impugnazione denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, c.p.c.: osserva il ricorrente che Tribunale di Roma ha omesso di prendere in considerazione l’interessa degli elementi di fatto essenziali per la decisione sul proposto ricorso, non facendo neppure un cenno alle produzioni effettuate, alle considerazioni di natura personale, culturale e familiare relative alla persona del ricorrente, e alle evidenti violazioni dei suoi diritti fondamentali che un provvedimento di diniego della competenza italiana avrebbe causato, produzioni essenziali e decisive per giungere ad una completa decisione sul caso.”*

Nel ritenere fondato il motivo di censura, la S.C. stabilisce che *“il giudice del rinvio dovrà attenersi ai seguenti principi: 1) Fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, ne può fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale, salva la acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, il giudice di merito può rilevare un rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex art. 17 regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame da parte della autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, e può valutare il predetto rifiuto sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento. 2) All’esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, il giudice nazionale, in sede di rinvio, deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d’impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati od acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ai sensi dell’art 17 del regolamento n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d’asilo di cui all’art 10, terzo comma Cost. di cui costituisce una delle forme di attuazione.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 20719/2025, ud. 22/05/2025, dep. 22/07/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[Reg.to UE n. 604/2013 - ricorrente pakistano – trasferimento in Germania – omessa audizione – obblighi informativi – inidoneità colloquio – condizioni di salute – novità della questione – compensazione integrale delle spese]

Nel caso concreto il ricorrente, cittadino pakistano, aveva presentato ricorso per contrastare la decisione di trasferimento in Germania. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 5 regolamento UE 604/13, la violazione dell’art.115 c.p.c. e l’omesso esame delle condizioni di salute del ricorrente ex art.360, primo comma, n.5, c.p.c. Il ricorrente ha dedotto che non fosse stata disposta l’audizione in sede processuale, nonostante fosse stata formulata espressa richiesta lamentando il "palese errore di percezione del Tribunale", il quale non avrebbe tenuto in considerazione che: il verbale di colloquio personale - allegato in primo grado dal Ministero dell'Interno - reca esclusivamente il suo nome, risultando

nel resto bianco e privo di menzioni rispetto alla consegna di opuscoli informativi, oltre che sottoscritto in modo incomprensibile da un asserito interprete e deduce che l'inidoneità del colloquio a consentire all'istituto di espletare la funzione attribuitagli dal legislatore europeo, posto che il ricorrente non veniva messo nelle condizioni di evidenziare il cagionevole stato di salute, che aveva già esposto in sede di compilazione del modello C3 e nei pregressi atti procedurali. Il ricorrente ha altresì dedotto anche l'omessa valutazione da parte dell'organo giudicante di elementi dirimenti quali lo stato di salute del ricorrente, che aveva documentato di essere in cura per una forma di diabete mellito, che certamente sarebbe stato da questi rilevato in sede di audizione, ove fosse stata espletata.

Preliminarmente la S.C. ha ribadito i principi di diritto affermati dalla Cassazione (Cass. n. 10331/2024 e Cass. n.13037/2025). La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo, ritenendo che *“nel caso di specie, dalla stessa documentazione versata in atto dalla Amministrazione controricorrente non è dato evincere che l'opuscolo informativo sia stato consegnato al cittadino straniero (la copia in lingua italiana non è da questi sottoscritta); inoltre emerge che il verbale del colloquio si esaurisce nella mera compilazione del modulo nella parte delle generalità del ricorrente e del suo domicilio non indicando né quali informazioni siano state offerte, né quali dichiarazioni rese, risultando gravemente carente dei requisiti minimi di garanzia richiesti dal regolamento. Il modello C3 ha finalità diverse (Cass. 10331 del 2024). Inoltre, non è stata espletata in sede giurisdizionale l'audizione pur richiesta (fol.31 del ric.): non è stato considerato che in assenza di informazione la possibilità dello straniero di esplicitare le ragioni a suo favore nella fase partecipativa veniva ad essere pregiudicata e nemmeno gli è stato consentito di recuperare questa fase in sede giurisdizionale”*. La S.C. ha quindi concluso che *“ne consegue che, coerentemente con questi principi, l'accoglimento del primo motivo determina l'annullamento della decisione di trasferimento dal momento che il colloquio personale è stato omesso nella fase amministrativa e nella fase giurisdizionale creando un vulnus al diritto al ricorso effettivo di cui all'art. 27 del regolamento Dublino, 6 Cedu, ed art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non più emendabile, non essendo stata posta in essere la reintegra della omessa garanzia in sede giurisdizionale”*. La S.C. ha rilevato la novità della questione nel caso concreto e ha quindi disposto l'integrale compensazione delle spese.

- Sez. 1, Ordinanza n. 24001/2025, ud. 22/05/2025, dep. 27/08/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[Reg.to n. 604/2013/UE - 18 CDFUE – trasferimento in Austria – cambiamenti climatici nel Paese di origine – obblighi informativi – audizione – garanzie partecipative – ricorso effettivo]

La S.C. ha accolto il motivo di ricorso rilevando che *“Il Tribunale fa discendere dalla statuizione della Corte di giustizia che l'annullamento non sia una conseguenza automatica della mancata audizione personale, ma solo un'eventualità subordinata alla successiva valutazione giudiziale della rilevanza delle informazioni eventualmente fornite dal ricorrente. Tuttavia, una simile impostazione rovescia l'ordine logico che governa il rapporto tra obbligo procedurale e diritto sostanziale. Non incombe, infatti, sul richiedente l'onere di anticipare la rilevanza delle proprie allegazioni quale condizione per accedere al colloquio, ma spetta all'autorità procedente il dovere di assicurare lo svolgimento di tale adempimento, in quanto sede imprescindibile affinché quelle informazioni possano emergere ed essere adeguatamente vagliate (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13037 del 16/05/2025). Non può, in definitiva, ammettersi che la lesione degli obblighi informativi si traduca in una riduzione del contenuto delle garanzie partecipative riconosciute al richiedente fin dall'inizio del procedimento, né in un affievolimento delle garanzie poste a presidio del suo diritto a ad un ricorso giurisdizionale effettivo”*.

La S.C. ha ribadito i principi di diritto affermati dalla CGUE e dalla Cassazione e ha concluso che *“il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, cassato il provvedimento del Tribunale, la causa deve essere decisa nel merito con l'annullamento del decreto di trasferimento, poiché il Tribunale non ha dato applicazione ai principi sopra enunciati, dal momento che non ha fondato la decisione sulla ritenuta prova del corretto*

adempimento da parte dell'Amministrazione agli obblighi informativi e, ciò nonostante, ha respinto il ricorso della cittadina straniera, operando una non corretta lettura dell'incidenza della violazione di tali obblighi sulla validità della decisione di trasferimento, senza neppure effettuare alcun recupero delle garanzie informative mediante l'audizione della richiedente asilo”.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24115/2025, ud. 22/05/2025, dep. 28/08/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno massimata**
[Regolamento (UE) n. 604/2013 – trasferimento in Austria – rito applicabile – accesso alla giustizia – diritto al contraddittorio – diritto di precisare o integrare nelle note autorizzate sia prima sia dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 3, comma 3 sexies, d.lgs. n. 25 del 2008]

Nel giudizio di impugnazione del decreto di trasferimento adottato dall'Unità Dublino, caratterizzato dalla specialità delle regole del rito camerale, la delimitazione del *thema decidendum* non è accompagnata dalla formazione di preclusioni a pena di decadenza, con la conseguenza che al cittadino straniero è consentito precisare e integrare le ragioni poste a fondamento del ricorso, oltre che con la nota depositata nel termine previsto dall'art. 3, comma 3-sexies, d.lgs. n. 25 del 2008, in qualsiasi nota autorizzata sia prima che dopo la scadenza di tale termine.

- Sez. 1, Ordinanza n. 29549/2025, ud. 25/09/2025, dep. 07/11/2025 – Pres. Rel. Acierno non massimata
[ricorrente pakistano – applicazione art. 17 Reg.to Dublino III – lunga durata del procedimento]

Nel caso di specie era emerso, attraverso l'attivazione della procedura Dublino e il riscontro ottenuto dal sistema Eurodac, che il richiedente, cittadino del Pakistan, aveva già proposto una precedente istanza di protezione internazionale presso le autorità tedesche. Il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso, dichiarando la competenza dello Stato italiano a esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente, rilevando che la lunga durata del procedimento di determinazione dello Stato competente, resa necessaria dall'attesa della decisione della Corte di giustizia nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C315/21 e C-328/21, fosse in contrasto con i principi e le finalità del Regolamento Dublino, ed in particolare con l'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento.

La S.C. ha accolto il terzo motivo di ricorso del Ministero dell'Interno con cui *“si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 604/2013, nonché dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 25/2008, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e si osserva che il Tribunale avrebbe attribuito al giudice la possibilità di individuare lo Stato competente sulla base di un parametro generico, quale la lunga durata del procedimento, disattendendo pertanto il principio di unicità dello stato competente all'esame della domanda, di cui all'art. 3.1 Regolamento in esame, che trova il suo fondamento nel riconoscimento di un sistema comune di asilo incentrato sul rapporto di mutua fiducia intercorrente fra i diversi Stati membri”.*

La S.C. ha sottolineato che *“la soluzione interpretativa seguita dal Tribunale è confutata dalla giurisprudenza di questa Corte nella sentenza n. 935 del 2025, ove si è affermato che deve ritenersi esclusa la possibilità che il giudice nazionale faccia applicazione della clausola discrezionale in contrasto con i criteri generali stabiliti per l'individuazione dello Stato competente, tanto più se la ragione addotta dovesse risiedere unicamente nella protrazione del giudizio sul trasferimento, determinata dal necessario rinvio pregiudiziale alla CGUE. Quanto affermato è conforme con i principi contenuti nella sentenza delle S.U. n. 12085 del 2025, in relazione al perimetro applicativo dell'art. 17 ed al potere del giudice del ricorso di sindacare il mancato esercizio, in relazioni ad ipotesi di applicazione delle norme sulla protezione nazionale a fronte di specifiche allegazione del ricorrente. Nel caso di specie, la mera menzione di documentate ragioni personali non consente di ricondurre, all'interno del perimetro applicativo indicato dalle S.U., la dedotta violazione dell'art. 17. Il riferimento è del tutto generico ed in alcun modo riconducibile a condizioni soggettive del ricorrente. In*

conclusione, alla fondatezza del terzo motivo, segue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione”.

In senso conforme:

⇒ Sez. 1, Ordinanze nn. 29551, 29552 e 29563 e Sent. n. 29568 del 2025, ud. 25/09/2025, dep. 07/11/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Acierno

⇒ Sez. 1, Ord. 29563 e Sent. n. 29568 del 2025, ud. 25/09/2025, dep. 07/11/2025 – Rel. Pres. Acierno

3. DECISIONI SU RINVII PREGIUDIZIALI EX ART. 363-BIS C.P.C.

- **Sez. U., Decreto n. 9301/2025 – Pres. Cassano, massimata**
[ordinanza di rinvio ex art. 363-bis cod. proc. civ. – ammissibilità – motivazione sulla rilevanza del dubbio interpretativo]

“Nel corso di un procedimento promosso da un cittadino straniero avverso la decisione di manifesta infondatezza adottata dalla Commissione territoriale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25 del 2008, il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 4 febbraio 2025, ha sollevato il seguente rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ.: “Se per effetto dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023 e della conseguente abrogazione dell’art. 19, co. 1.1, III e IV periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998 è da ritenere che la tutela della vita privata e familiare dello straniero: a) è esclusa dall’ambito della protezione complementare e non è più garantita dall’ordinamento; b) tramite il rinvio operato dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 agli obblighi internazionali dello Stato è assicurata secondo i presupposti e i limiti individuati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conformemente all’interpretazione che di essa dà la Corte europea dei diritti dell’Uomo; c) è garantita secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità agli artt. 5, co. 6, e 19 d.lgs. 286/1998, come vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, e in particolare dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del 9 settembre 2021, n. 24413”.

La S.C. statuisce che *“l’ordinanza di rinvio non soddisfa i requisiti di cui all’art. 363-bis cod. proc. civ. Non è riscontrabile il requisito della motivazione sulla rilevanza del dubbio interpretativo. Il giudice rimettente, infatti, ha rilevato che la difesa del ricorrente, in subordine rispetto alle domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, anche in ragione del percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia (risultante dal contratto di lavoro a tempo determinato e dalla documentazione attinente al percorso scolastico compiuto in Italia).*

Nel caso di specie, il giudice rimettente non ha però effettuato alcuna delibazione preliminare circa la possibile infondatezza delle domande formulate, in via principale, dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Con riguardo al profilo della necessità della soluzione della questione ai fini della decisione richiesta al giudice di merito, occorre domandarsi se il giudice possa sollevare il rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione di diritto che interessa una domanda proposta in via subordinata. Questa Prima Presidenza ritiene che, ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza del rinvio pregiudiziale incidente sulla portata della disposizione di legge che viene in rilievo per la definizione della domanda subordinata, non sia richiesto che il giudice del merito decida prima, con una sentenza non definitiva, la domanda principale, per poi, e solo allora, passare a valutare l’opportunità di sollevare il rinvio pregiudiziale afferente alla domanda svolta in via subordinata; è sufficiente (ma anche necessario) che quel giudice, nel sollevare il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale, senza che, tuttavia, occorra che questa sia effettivamente decisa con sentenza.

Nel caso di specie, la questione di diritto sottoposta all'attenzione di questa Corte si presenta certamente idonea a definire la domanda subordinata proposta nell'ambito del giudizio di merito. Ciò, peraltro, non basta – in difetto di un esame, sia pure condotto in base ad un'indagine prima facie, delle domande principali – ad integrare il requisito della rilevanza per il quesito interpretativo sulla portata della disposizione applicabile per la soluzione della domanda subordinata. Infatti, l'esame della domanda subordinata potrebbe restare assorbito – e quindi il quesito pregiudiziale finirebbe con il risultare teorico e privo di concreta incidenza – se una delle domande poste in via principale dovesse essere accolta. Orienta in questa direzione la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, sin dalla sentenza n. 170 del 1986, ha avuto occasione di precisare che la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione ad una domanda proposta nel giudizio a quo in via subordinata, è da ritenere motivata sulla rilevanza, allorché il giudice rimettente abbia preso in considerazione le altre istanze, formulate in via principale, rilevando espressamente, nell'ordinanza di rimessione, che esse non potevano trovare accoglimento.”

Ordinanza massimata così da questo Ufficio:

In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza della questione afferente alla domanda svolta in via subordinata, è sufficiente e necessario che il giudice del merito, nel sollevare il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale, senza che occorra che questa sia effettivamente decisa con sentenza. (Nella specie, la Prima Presidente ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale volto a definire l'ambito applicativo dell'istituto della protezione complementare, non avendo il giudice remittente effettuato alcuna delibazione preliminare circa la possibile infondatezza delle domande formulate, in via principale, dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria).

4. APOLIDIA

- Sez. 1, Ordinanza n. 9779/2025, ud. 04/02/2025, dep. 14/04/2025 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[apolidia – onere della prova – dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità]

Il ricorrente ha proposto domanda di riconoscimento dello status di apolide ricorrente deducendo di esser nato in Italia il 31 dicembre del 1991 da madre bosniaca, già cittadina jugoslava e di non essere stato riconosciuto dal padre. Il Tribunale ha respinto la domanda rilevando che il richiedente si è limitato solo ad allegare di essere figlio di una cittadina della Bosnia Erzegovina, priva di documenti perché distrutti da un incendio, ma non offre alcun elemento di prova, né formula istanze istruttorie che rivelino uno specifico legame della madre con lo Stato della Bosnia Erzegovina. Il richiedente ha interposto gravame che la Corte d'appello ha respinto, osservando che l'esercizio del potere-dovere officioso presuppone che il fatto o i fatti rilevanti per la decisione non possano essere agevolmente provati dal ricorrente, mentre nella fattispecie l'appellante non ha dedotto dette difficoltà in relazione alla prova della nazionalità della madre e non ha provveduto a richiedere, come invece ha agevolmente fatto per sé, analoga certificazione all'ambasciata della Bosnia Erzegovina in Italia, notizie sulla relativa cittadinanza. La Corte di merito ha pertanto ritenuto che il collegamento con lo Stato d'origine (Bosnia Erzegovina) non sia stato sufficientemente documentato. La S.C., evidenziando la normativa e ribadendo i fondamentali principi di diritto affermati precedentemente sul tema di apolidia (Cass. Sezioni Unite n. 28873 del 2008; Cass. Civ. Sez. I, n.15679 del 2013; Cass. Civ. Sez. I, n. 28153 del 2017) sottolineando altresì la natura dichiarativa e non costitutiva del riconoscimento giudiziale dello status di apolide (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 4823 del 4 maggio 2004), ha ritenuto che *“in questa prospettiva, anche quando lo status di apolide non sia stato ancora oggetto di accertamento giudiziale, ma i*

suoi presupposti sono inequivocamente emersi dalle verifiche amministrative e documentali svolte dalle Autorità competenti, deve riconoscersi rilievo alla condizione del soggetto privo di cittadinanza (Cass. civ. 19/06/2019, n.16489)".

Nel caso di specie la S.C. ha osservato che "il ricorrente ha allegato e documentato di avere depositato in atti un atto di nascita della madre, unitamente alle note di trattazione del 29 settembre 2023 (allegate in copia al presente ricorso), nelle quali ha anche esplicitato le ragioni per le quali il documento non era stato depositato in precedenza, dal momento che si riteneva fosse andato disperso dall'incendio del campo ove viveva la famiglia; ed in effetti l'allegato documento si presenta come un atto di nascita in Bugojno- Glavice, con i margini bruciati. In sentenza non vi è traccia dell'esame di questo documento, la cui valutazione è invece decisiva perché potrebbe essere dirimente, al fine di dimostrare un collegamento del ricorrente con la Bosnia e con la ex Jugoslavia (posto che la madre del ricorrente è nata nel 1952) e quindi ad accertare se il ricorrente ha conseguito lo status di cittadino bosniaco o di altro Stato e segnatamente se la madre, che si deduce essere unico genitore che ha riconosciuto il ricorrente, aveva la cittadinanza bosniaca e se gliela ha trasmessa, o in difetto, se il ricorrente possa aver acquistato altra cittadinanza. Se infatti la madre ha lasciato il paese prima dei moti che hanno portato alla dissoluzione della Repubblica federale jugoslava deve tenersi conto che la legge sulla cittadinanza della Bosnia Erzegovina (art. 42) prevede che possono prendere la cittadinanza bosniaca tutte le persone che erano cittadini della precedente Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, e che fra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della legge presero la residenza permanente nel territorio di una entità (una delle unità territoriali bosniache) e che l'hanno mantenuta per due anni dopo l'entrata in vigore di questa legge (si vedano sul punto cfr. Cass. n. 4262/2015; Cass. 16489/2019; Cass. 20015/2023). Pertanto, il documento in esame dovrà essere esaminato dal giudice del merito per verificare se esso unitamente agli altri documenti già depositati dal ricorrente e previa eventualmente attività di cooperazione istruttoria consente di accertare lo status del ricorrente, considerando che questi è nato in Italia prima della entrata in vigore della Costituzione bosniaca (1995)".

- Sez. 1, Ordinanza n. 30414/2025, ud. 08/10/2025, dep. 18/11/2025 - Rel. Russo, Pres. Tricomi massimata

[apolidia - procedimento per il riconoscimento dello "status" - prova - onere di allegazione del richiedente - condizioni – fattispecie]

Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedurali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto lo status di apolide ad un cittadino nato in Georgia nel 1961, poi riconosciuto cittadino russo ed in seguito privato di tale cittadinanza in seguito ad un provvedimento di revoca, senza accertare se egli avesse potuto riottenere la cittadinanza georgiana e se vi fossero delle condizioni ostative al riconoscimento dello status di apolide, anche in considerazione dei numerosi precedenti penali dello stesso).

5. OBBLIGHI DI SOCCORSO IN MARE E INDICAZIONI DI UN LUOGO SICURO PER LO SBARCO

- Sez. U, Ordinanza n. 5992/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/03/2025 – Rel. Iannello, Pres. Cirillo massimata
[Rv. 674046 – 01]
[ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito - proposizione di questione pregiudiziale di difetto assoluto di giurisdizione - esame prioritario - necessità - ragioni]

Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, avente ad oggetto una questione pregiudiziale di difetto assoluto di giurisdizione, deve essere esaminato con priorità perché, riguardando la stessa giustiziabilità dell'interesse la cui lesione è posta a fondamento della domanda, è indissolubilmente legato alla questione di merito posta dal ricorso principale.

- Sez. U, Ordinanza n. 5992/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/03/2025 – Rel. Iannello, Pres. Cirillo massimata
[Rv. 674046 – 02]
[responsabilità civile della p.a. - rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare in zona SAR - atto politico sottratto al controllo giurisdizionale - esclusione - ragioni - limite della tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente protetti - conseguenze - difetto assoluto o relativo di giurisdizione - inconfigurabilità - giurisdizione del giudice ordinario – sussistenza]

In tema di responsabilità civile della P.A., il rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco delle persone migranti soccorse in mare in zona "Search and Rescue" (c.d. zona SAR) non configura un atto politico perché non è libero nel fine, ma esprime una funzione amministrativa da svolgere nei limiti che la Costituzione e la legge impongono per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e degli stranieri; ne consegue che non sussiste difetto assoluto, né relativo, di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, sussistendo invece la giurisdizione del giudice ordinario.

- Sez. U, Ordinanza n. 5992/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/03/2025 – Rel. Iannello, Pres. Cirillo massimata
[Rv. 674046 – 03]
[obbligo di soccorso in mare - fonti - conseguenze - contenuto - luogo sicuro - sbarco "nel più breve tempo ragionevolmente possibile" - "discrezionalità tecnica" degli stati - limiti – fattispecie]

L'obbligo di soccorso in mare rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, da considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare, in forza delle quali ciascuno Stato membro è tenuto a garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare, fornendole le prime cure e trasferendola in un luogo sicuro; ne consegue che lo Stato responsabile del soccorso (che non necessariamente è lo Stato di bandiera) deve organizzare lo sbarco "nel più breve tempo ragionevolmente possibile", provvedendo ad indicare un luogo sicuro per lo sbarco, con un atto amministrativo endoprocedimentale vincolato nell'an e discrezionale solo nel quomodo. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un cittadino eritreo avverso la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave della Guardia Costiera U. Diciotti, aveva ritenuto non sussistente un obbligo giuridico, in capo allo Stato italiano, di indicare un luogo sicuro per lo sbarco delle persone migranti presenti sulla nave).

- Sez. U, Ordinanza n. 5992/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/03/2025 – Rel. Iannello, Pres. Cirillo
massimata

[Rv. 674046 – 04]

[libertà personale – privazione della libertà personale - in genere trattenimento dei migranti a bordo
- violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU) - limitazione ex art. 5, par. 1, lett. f) -
configurabilità - esclusione – ragioni]

Il trattenimento a bordo di una nave costiera di persone migranti non ancora compiutamente identificate, e potenzialmente titolari del diritto di asilo, ex art. 10 Cost., integra una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, di cui all'art. 5 della CEDU, non potendosi configurare l'eccezione prevista dal par. 1, lett. f) della stessa norma in ragione dell'insussistenza di un provvedimento giudiziario o di una successiva convalida delle scelte governative, che rivela l'arbitrarietà delle misure restrittive per violazione della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione, prescritte dall'art. 13 Cost.

- Sez. U, Ordinanza n. 5992/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/03/2025 – Rel. Iannello, Pres. Cirillo
massimata

[Rv. 674046 – 05]

[configurabilità - violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione - mera illegittimità del provvedimento amministrativo - insufficienza - errore scusabile - rilevanza - caratteristiche – fattispecie]

La responsabilità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica non consegue al dato obiettivo dell'adozione di un provvedimento illegittimo, dovendo il giudice ordinario svolgere una più penetrante indagine estesa anche alla condotta - e alla sua qualificabilità in termini di colpa - non già del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), quanto della P.A. intesa come apparato, configurabile là dove l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo, lesivo dell'interesse del danneggiato, risulti avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione; ne consegue che non può, in linea di principio, escludersi la rilevanza dell'errore scusabile, da ritenersi tale quando inevitabile, determinato da cause oggettive, estranee all'agente, da valutarsi con riferimento al caso concreto in base ad accertamento da effettuarsi ex ante dal giudice del merito (con valutazione tanto più rigorosa ove si tratti di condotte lesive di diritti inviolabili della persona), incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare la domanda risarcitoria spiegata da una persona migrante illegittimamente trattenuta a bordo di una nave costiera, aveva ritenuto scriminata la condotta del Ministero dell'Interno, sotto il profilo della colpa, sul rilievo dell'incertezza normativa in ordine all'individuazione dello Stato competente ad autorizzare lo sbarco e ad individuare il luogo sicuro).

- Sez. U, Ordinanza n. 5992/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/03/2025 – Rel. Iannello, Pres. Cirillo
massimata

[Rv. 674046 – 06]

[diniego di autorizzazione a procedere - conseguenze - insindacabilità della condotta - rilevanza impeditiva rispetto alla sola giurisdizione penale - configurabilità dell'illecito civile - fondamento – fattispecie]

Il diniego di autorizzazione a procedere determina l'insindacabilità della condotta rispetto alla sola responsabilità penale, mentre non assume rilievo ai fini della configurabilità dell'illecito civile, in ossequio al principio cardine di uno Stato costituzionale di diritto che impone la giustiziabilità di ogni atto lesivo dei diritti fondamentali della persona, ancorché posti in essere dal Governo e motivati da ragioni politiche. (Fattispecie relativa alla rilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata da uno dei migranti illegittimamente trattenuti a bordo della nave, della decisione del Senato della Repubblica di

negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno, richiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania per il reato di sequestro di persona per avere privato della libertà personale 177 migranti, giunti al porto di Catania a bordo dell'unità navale di soccorso U. Diciotti).

6. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

6.1 Espulsione amministrativa e respingimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 3932/2025, ud. 19/12/2024, dep. 16/02/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Acierno non massimata
[ordine di allontanamento dello straniero - espulsione ex art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25/2008 - d.l. n. 20/2023 cd. Cutro - impugnazione autonoma - esclusione]

Nella decisione in esame, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento del Giudice di Pace, il quale aveva ritenuto non autonomamente impugnabile il provvedimento del Questore che dispone l'allontanamento dello straniero a seguito di espulsione comminata dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale. In particolare, la Corte ha osservato: *“Il motivo è infondato. Come è noto, il DL 20/2023, modificando l'art. 32 c. 4 Dlgs 25/08, ha conferito alla Commissione territoriale, in sede di rigetto della domanda di protezione internazionale nei casi espressamente previsti, il potere di emettere un provvedimento che “tiene luogo e produce gli effetti” della espulsione di cui all'art. 13 Dlgs 286/98, ed ha statuito che detta decisione deve essere impugnata unitamente al provvedimento di rigetto/inammissibilità con il ricorso ex art 35 bis Dlgs 25/2008. La medesima novella legislativa ha anche statuito, modificando il medesimo c. 4 dell'art. 32 citato, che “il Questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto”. [...] La nuova formulazione dell'art 35 bis su riprodotta, pertanto, esclude il prodursi dell'effetto sospensivo a seguito dell'istanza cautelare. In questo quadro non si ravvisa l'inefficacia del provvedimento espulsivo ed in via derivata dell'ordine di allontanamento, peraltro, oggetto esclusivo del presente ricorso. Né, atteso il perimetro evidenziato del thema decidendi, deve ritenersi rilevante il rilievo svolto sull'art. 32 c. 4 d.lgs. n. 25 del 2008 nella parte in cui ingloba nel provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale, anche l'atto espulsivo, trattandosi di sindacare l'ordine questorile ed in particolare la necessità che sia soggetto a controllo giurisdizionale successivo quale misura attinente all'allontanamento coattivo dell'espellendo. La giurisprudenza di legittimità esclude questa sindacabilità, affermando che “Il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ordina allo straniero colpito da provvedimento prefettizio di espulsione di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto per l'opposizione all'espulsione dall'art. 13 del medesimo d.lgs., non essendo ammissibile una indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge. Né ciò comporta una carenza di tutela giurisdizionale, in quanto, da un lato, la predetta intimazione non incide sulla libertà personale dell'espulso (non ristretto presso un centro di permanenza temporanea, né sottoposto all'accompagnamento coattivo alla frontiera) e, pertanto, non comporta l'adozione degli strumenti giurisdizionali di controllo espressamente previsti per le convalide delle misure restrittive (S.U. 20121 del 2005; Cass. 13115 del 2011 e 413 del 2023; indirizzo costante).”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 3938/2025, ud. 19/12/2024, dep. 16/02/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Acierno non massimata

[espulsione amministrativa - compatibilità - diritto alle misure alternative alla detenzione - nulla osta - funzione]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha affrontato la questione della compatibilità della espulsione amministrativa con il diritto del condannato ad accedere alle misure alternative alla detenzione carceraria. In particolare, ha ribadito che: *“L'adottabilità dell'espulsione prefettizia non è dunque preclusa dalla pendenza di un procedimento penale, trovando nello strumento del nulla osta la chiave della propria compatibilità con le esigenze proprie di quello. Nel caso poi non sia stato formalmente richiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria penale va osservato che, come affermato più volte dalla Corte “lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, perché non ha alcun interesse protetto alla denuncia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo D.lgs.” (Cass., Sez. I, 31/07/2019, n. 20693).”*

- **Sez. 1, Sentenza n. 6602/2025, ud. 22/01/2025, dep. 12/03/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata**
[respingimento differito con ordine di allontanamento - art. 14, comma 5-bis, del T.U.Imm. - convalida giurisdizionale - necessità - esclusione – fondamento]

In tema di protezione internazionale, il respingimento differito con ordine di allontanamento, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del TUI, non necessita di una convalida giurisdizionale, poiché l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, producendo un effetto "obbligatorio" e non "coercitivo", non incide sulla libertà personale.

- **Sez. 1, Sentenza n. 9196/2025, ud. 22/01/2025, dep. 08/04/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata**
[decreto di espulsione – diniego protezione – obbligo rimpatrio – attestazione dell'obbligo di rimpatrio – manifesta illegittimità – esecuzione - decreto di trattenimento dello straniero espulso - sindacato del giudice di pace - novellato art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 - conseguenze - fattispecie]

In tema di protezione internazionale, il provvedimento che dispone l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso in Italia, previsto dal novellato art. 32, comma 4, del d.lgs. 25 del 2008, in ossequio al principio di economia degli atti giuridici e per espressa previsione normativa, tiene luogo e produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissione territoriale, la cui esecuzione è affidata al Questore, e, pertanto, non è necessario un ulteriore provvedimento sottoposto a un diverso rimedio giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, in sede di convalida del trattenimento, aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di espulsione, per la mancanza di un espresso conferimento alla Commissione territoriale di poteri espulsivi).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 16531/2025, ud. 09/04/2025, dep. 20/06/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Acierno massimata**
[decreto di espulsione - straniero sottoposto a procedimento penale in Italia o parte offesa nel medesimo - nulla osta del giudice penale - mancanza - vizio deducibile dallo straniero - esclusione - fondamento.]

Lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denuncia di tale omissione,

essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

- Sez. 1, Ordinanza n. 22972/2025, ud. 07/05/2025, dep. 09/08/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Giusti massimata
[espulsione disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, T.U.Imm. dal Tribunale di sorveglianza – divieto di reingresso – termine decennale]

In tema di espulsione dello straniero disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, la durata del divieto di rientro nel territorio dello Stato è di dieci anni, ai sensi dell'art. 16, comma 8, dello stesso d.lgs., poiché subordina l'estinzione della pena - la cui espiazione, anche parziale, è sostituita dall'espulsione - al decorso di un termine decennale decorrente dall'esecuzione della misura, precisando che se lo straniero, prima del decorso di tale lasso temporale, fa rientro nel territorio dello Stato, riprende l'esecuzione della pena detentiva; il limite di cinque anni si riferisce invece all'espulsione ordinata in via amministrativa ex art. 13, comma 14, del d.lgs. cit.

- Sez. 1, Ordinanza n. 23018/2025, ud. 05/06/2025, dep. 11/08/2025 – Rel. Casadonte, Pres. Acierno non massimata
[espulsione disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, T.U.Imm. – ratio – pena detentiva – giudice competente]

In tema di espulsione disposta ai sensi dell'art. 16 T.U.Imm. a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, la Corte ha affermato che *“L'espulsione disposta in via amministrativa ha una ratio del tutto diversa da quella prevista dall'art. 16 d.lgs. 286/1998 quale sanzione sostitutiva della pena detentiva e non c'è nessuna interferenza tra le due misure, e le relative procedure. [...] Del tutto infondata è pertanto l'affermazione del ricorrente secondo cui, nel caso di uno straniero privo di permesso di soggiorno è condannato ad una pena detentiva, l'espulsione potrebbe essere disposta solo dal giudice della cognizione.”*

6.1.1 Il provvedimento di espulsione e di respingimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 4780/2025, ud. 30/01/2025, dep. 24/02/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Iofrida non massimata
[respingimento – traduzione del provvedimento – obblighi informativi art. 10 ter T.U.I. – domanda di protezione internazionale successiva all'adozione del decreto di respingimento]

Con la decisione in esame, la Corte ha accolto i quattro motivi dedotti dal ricorrente, cittadino bengalese, destinatario di un decreto di respingimento dopo essere sbarcato presso il porto di Salerno. In particolare, in merito alla traduzione in lingua veicolare del provvedimento di respingimento, la Corte ha affermato che: *“La clausola dell'art. 13, comma 7, T.U.I., riferita alla impossibilità di procedere a traduzione in lingua conosciuta dallo straniero, consente un sindacato di ragionevolezza e plausibilità della sua applicazione in concreto ad opera del giudice, senza che con questo si travalichi l'area riservata alla pubblica amministrazione (Cass. n. 3678/2012). Nel caso di specie, con formula standardizzata il giudice dà atto di un accertamento fattuale sulla conoscenza della lingua veicolare inglese da parte dell'odierno ricorrente, che tuttavia non trova riscontro nella documentazione prodotta nel giudizio a quo: nel foglio notizie non risulta espressa alcuna scelta sulla lingua con cui ricevere le notificazioni degli atti del procedimento; il che fonda la censura del ricorrente, che va conseguentemente accolta”*.

In merito, invece, alla violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 10 ter T.U.Imm., la Corte ha osservato che: *“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'informazione che va fornita allo straniero deve essere completa ed effettiva, trattandosi di un obbligo che sussiste anche nel caso in cui l'immigrato non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. [...] Atteso il carattere funzionale di queste attività informative a garantire un accesso effettivo alle procedure d'asilo, non può ritenersi soddisfacente la constatazione, effettuata dal Giudice di Pace, tra l'altro con formula tralascia, che il ricorrente fosse giunto in Italia per motivi di lavoro «tralasciando la richiesta di protezione internazionale». Si imponeva invero una istruttoria che verificasse l'effettivo adempimento dell'obbligo informativo, tenuto conto degli atti impiegati, dei tempi e delle modalità di somministrazione dell'informazione. Ciò in linea con l'orientamento di questa Corte, la quale ha puntualizzato che l'obbligo di informativa previsto dall'art. 10 ter T.U.I. prescinde dalla preventiva rilevazione della volontà di chiedere la protezione internazionale e rende sostanzialmente irrilevante un eventuale dichiarazione fatta “al buio” e cioè prima di essere adeguatamente informato sulle possibili alternative che assicura l'ordinamento in esito all'accertamento della identità del migrante e delle ragioni della migrazione (Cass. n. 5797/2024). Né carattere dirimente può assumere, come invece ha ritenuto il giudice del merito, la dichiarazione contenuta sul foglio notizie che riporta, come motivo del viaggio, la ricerca di lavoro: trattasi di dichiarazione che non esclude che il soggetto abbia comunque necessità di protezione internazionale e che nel contesto della misura protettiva egli intenda lavorare.*

Infine, in merito alla domanda di protezione internazionale presentata successivamente all'adozione del decreto di respingimento, la Corte ha ribadito che: *“In effetti, se è vero che la presentazione della domanda di protezione internazionale dopo l'adozione del decreto di espulsione non inficia la validità del predetto decreto, tuttavia ne sospende l'efficacia (Cass. n. 5437/2020; Cass. N. 24296/2021; Cass. 26633/2023; Cass. 22561/2024). Tale conclusione è in linea con quanto affermato dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nel procedimento C-601/15, secondo cui «lo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale non [può] richiedere la caducazione del provvedimento espulsivo emesso in precedenza ai propri danni, giacché questo contrasterebbe con l'esigenza, ricavata dalla giurisprudenza della Corte UE, di assicurare la pronta ripresa del procedimento attuativo dell'espulsione a seguito del rigetto della domanda stessa»; di talché, in presenza della proposizione di questa, il decreto di espulsione già emesso non può ritenersi affetto da un'inedita forma di invalidità «sopravvenuta» che ne giustifichi l'annullamento, ma è solo privo temporaneamente di efficacia. Ne consegue che sono destituiti di fondamento gli argomenti del provvedimento impugnato, con cui il Giudice di Pace ritiene la richiesta, espressamente formulata, di sospensione dell'efficacia del provvedimento di respingimento, in attesa della formale presentazione della domanda di protezione internazionale, strumentale a ritardare l'esecuzione del decreto del Questore, e perfino inammissibile la domanda di protezione in una fase successiva all'adozione del decreto di espulsione.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 9072/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/04/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno, massimata
[decreto di espulsione – rispondenza dell'atto alle fattispecie normative espulsive - verifica del giudice di pace – necessità]

In tema di immigrazione, il giudice di pace, investito dell'impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, non incorre in un'illegittima integrazione del provvedimento amministrativo a carattere vincolato ove, nel vagliare la contestazione, dia conto della descrizione dei fatti presenti nell'atto, essendo suo compito verificare, in sede di convalida, la corretta rispondenza dello stesso alle fattispecie normative espulsive, senza basarsi sul mero richiamo delle norme, operato dal provvedimento espulsivo.

- Sez. 1, Ordinanza n. 12439/2025, ud. 07/03/2025, dep. 10/05/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno

non massimata

[provvedimento di espulsione - obbligo della traduzione in lingua ufficiale e in forma scritta - invalidità della notifica accompagnata da traduzione orale del provvedimento]

La S.C., in continuità con l'orientamento consolidato sul tema, ha ribadito il principio secondo cui: *“In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso non può ritenersi adempiuto attraverso la traduzione orale, come risulta dalla inequivoca portata del testo normativo, che fa riferimento alla consegna del testo tradotto all'interessato, e come è desumibile altresì dalla funzione di garanzia del precetto normativo, che ha la finalità di assicurare allo straniero la completa cognizione della contestazione espulsiva al fine di consentirgli di apprestare le difese tecniche. Né può assumere alcun valore di "completamento" della validità dell'atto la sottoscrizione del verbale di consegna dello stesso da parte del destinatario, che ne attesta esclusivamente la ricezione, e non già la comprensione (Cass. 528/2006 ma vedasi anche Cass. 25513/2008, sull'obbligo di comunicazione in forma scritta e tradotto nella lingua ufficiale del Paese cui appartiene lo straniero)”*.

Nel caso in esame, è stato accolto il ricorso e cassato il provvedimento con rinvio poiché, se la notifica del 7/2/2022 era invalida in quanto accompagnata da una mera traduzione orale, l'istanza di rimessione in termini avrebbe dovuto essere accolta, avendo la ricorrente documentato che, solo in data 27/7/2023, a seguito di ricezione da parte del suo difensore dalla Prefettura di Udine del provvedimento espulsivo, nell'ambito del procedimento attivato di accesso agli atti, in forma scritta, ella aveva potuto avere conoscenza del tenore dell'atto, con conseguente tempestività della relativa impugnazione, proposta il 25/9/2023.

- Sez. 1, Ordinanza n. 12741/2025, ud. 07/05/2025, dep. 13/05/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Giusti, massimata
[provvedimento di espulsione - irreperibilità di un traduttore della lingua dello straniero - onere prova - riparto - accertamento del giudice - contenuto]

In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, sull'Amministrazione che provvede ad adottare il provvedimento di espulsione in una lingua non conosciuta dalla persona destinataria del medesimo grava l'onere di dimostrare l'impossibilità della traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, potendo ritenersi legittimo il ricorso all'uso della lingua "veicolare" le volte in cui l'Amministrazione allega, e il giudice ritiene plausibile, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero, o l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta, in presenza dell'attestazione dell'irreperibilità nell'immediato di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero.

- Sez. 1, Ordinanza n. 12723/2025, ud. 07/05/2025, dep. 13/05/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Giusti non massimata
[provvedimento di espulsione - traduzione - art. 13, comma 7, T.U. Imm. - mancata conoscenza della lingua utilizzata - impossibilità di traduzione in lingua conosciuta - accertamento del giudice]

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha specificato la doppia valenza prescrittiva della norma che richiede la traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua conosciuta dal destinatario. In particolare, ha affermato che: *“Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, prevede che "il decreto di espulsione e il provvedimento di cui all'art. 14, comma 1 nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola". La traduzione dell'atto così prescritta è funzionale a consentire allo straniero la compiuta tutela processuale della propria situazione giuridica soggettiva. Rispetto a questo precetto normativo, occorre distinguere le questioni relative alla mancata conoscenza della lingua con cui è stato*

redatto il decreto di espulsione o altro provvedimento da quelle concernenti, una volta accertata la mancata conoscenza della lingua utilizzata nella redazione dell'atto, l'impossibilità di provvedere alla traduzione in una lingua conosciuta dal destinatario del decreto. In altri termini, una cosa è dire che il decreto è stato compilato in una lingua non conosciuta e comprensibile dal destinatario, un'altra è sostenere che il decreto, scritto in una lingua non comprensibile dal destinatario, è nullo per la mancata traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero, stante la possibilità di provvedere in tal senso. Rispetto alla prima problematica la giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il disposto dell'art. 13, comma 7, T.U.I nel senso di ritenere che gravi sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue (cfr. Cass. 1215/2015). E' compito, poi, del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento di respingimento sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato all'autorità amministrativa nel cosiddetto foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale poi il provvedimento sia stato tradotto. Accertamento che nella specie è mancato giacché il giudice di pace non ha verificato, con riferimento agli atti (foglio notizie o altro) o mediante apposita audizione, che lo straniero conoscesse la lingua inglese oppure la lingua italiana.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 16414/2025, ud. 09/04/2025, dep. 18/06/2025 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata
[provvedimento di espulsione - presupposti - trattenimento - differenze - conseguenze]

Il provvedimento di espulsione viene emesso qualora lo straniero non abbia titolo a soggiornare sul territorio nazionale o, comunque, quando sussistano delle ragioni per allontanarlo, mentre il trattenimento è uno strumento finalizzato a portare ad esecuzione il provvedimento di espulsione stesso e può disporsi nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; ne consegue che il controllo sul decreto di espulsione è del tutto indipendente dal controllo di legittimità del trattenimento o della sua proroga, che attiene, invece, al momento esecutivo, potendo, viceversa, il trattenimento ritenersi illegittimo, ove adottato in forza di un decreto di espulsione o di respingimento illegittimo.

- Sez. 1, Ordinanza n. 17304/2025, ud. 22/05/2025, dep. 27/06/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata
[provvedimento di espulsione - traduzione - onere della prova in capo alla Pubblica Amministrazione - conoscenza della lingua veicolare - accertamento in concreto da parte del giudice - elementi probatori - foglio notizie]

In tema di traduzione del provvedimento di espulsione, la Suprema Corte ha puntualizzato che: *“Come già affermato da questa Corte, «In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta» (Cass. n. 5837 del 22/02/2022; Cass. 12359/2025), con la precisazione che grava sulla P.A. l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue e che l'accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. n. 24015 del 30/10/2020). Occorre, invero, ribadire il principio secondo cui la nullità del decreto di espulsione - ravvisabile, in linea di principio, per l'omessa traduzione in*

una lingua conosciuta dall'interessato o in quella veicolare - non sussiste quando lo straniero conosca la lingua italiana o quella in cui il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell'attuale disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 5790/2024; Cass. n.17852/2022; Cass. 24015/2020, Cass. 2018/31224, Cass. 2018/25414, Cass. 2018/17851 e Cass. 2018/11887)".

- Sez. 1, Ordinanza n. 17715/2025, ud. 09/04/2025, dep. 30/06/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno non massimata
[provvedimento di espulsione - traduzione - impossibilità di provvedere alla traduzione o di reperire un traduttore - accertamento da parte del giudice]

Ancora in tema di traduzione del provvedimento di espulsione, ma con particolare riferimento all'accertamento da parte del giudice in ordine all'impossibilità di provvedere ad una traduzione in lingua conosciuta dal destinatario, la Suprema Corte ha affermato che: *“Pertanto deve ritenersi principio di legittimità consolidato quello per cui l'Amministrazione che provveda ad adottare e/o notificare un provvedimento di espulsione non può limitarsi ad affermare sic et simpliciter l'impossibilità di provvedere alla traduzione del medesimo in una lingua conosciuta dalla persona destinataria del medesimo (per es. perché, come spesso accade, sono disponibili solo traduttori in lingue veicolari) ma deve specificare in concreto da cosa questa sia dipesa (se, per es., dalla rarità dell'idioma, piuttosto che dalla ristrettezza dei tempi imposti dalla procedura incompatibili con la possibilità di ottenere una traduzione del testo nella lingua madre o in quella conosciuta); onere cui corrisponde il potere/dovere del giudice investito della questione della legittimità del provvedimento di non appiattare la propria valutazione sull'attestazione di impossibilità della traduzione nella lingua conosciuta, ma di sindacare secondo un canone di ragionevolezza, caso per caso, se sia effettivamente plausibile l'affermata impossibilità di procedere ad una traduzione quale garanzia non formale, bensì sostanziale e strumentale alla effettività della tutela che il legislatore intende garantire prevedendo l'accesso al giudice e al processo, «senza che con questo si travalichi l'area riservata alla pubblica amministrazione» (v. Cass. n. 3678/2012, confermata da innumerevoli successive pronunce conformi). [...]* Il GdP ha provveduto alla convalida del decreto di trattenimento dando atto che il provvedimento del Questore era scritto in inglese. A fronte della documentata evidenza che detta lingua non era conosciuta dal cittadino straniero, il G.d.P non risulta aver sindacato la plausibilità di siffatta opzione, ovvero aver svolto alcun controllo circa la plausibilità dell'affermata l'impossibilità di predisporre il testo relativo alla notifica del provvedimento di espulsione - e di trattenimento ad esso funzionale - in una lingua conosciuta dallo straniero, proveniente dal Bangladesh, né della facoltà di notificargli l'atto in una delle lingue veicolari (nella specie l'inglese), e ciò benché nella richiesta di convalida della misura del trattenimento fosse scritto a chiare lettere: *«Si fa presente che lo straniero è sprovvisto di avvocato di fiducia e necessita di interprete in lingua madre»”.*

- Sez. 1, Sentenza n. 25368/2025, ud. 05/06/2025, dep. 16/09/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno, massimata
[provvedimento di espulsione - traduzione dell'atto in lingua conosciuta – effettiva conoscibilità - lingua madre o nella lingua ufficiale del Paese – Senegal - lingua wolof]

In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, la traduzione del relativo decreto ha la finalità di assicurare l'effettiva conoscibilità dell'atto, presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa, di cui gode anche il cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale: ne consegue che spetta all'Amministrazione dimostrare la conoscenza da parte del cittadino straniero della lingua utilizzata per la traduzione, sulla base di elementi, anche presuntivi, valutati in concreto, senza che la traduzione nella lingua ufficiale del Paese di provenienza assuma, in sé, rilievo in termini di presunzione legale di conoscenza, quando in tale Paese siano diffuse più lingue nazionali.

- Sez. 1, Ordinanza n. 28155/2025, ud. 08/10/2025, dep. 23/10/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Tricomi non massimata
[decreto di espulsione - fattispecie espulsiva contestata - sindacato del giudice - sussistenza]

Nel caso in esame, il ricorrente, attinto da provvedimento di espulsione, aveva dedotto innanzi al Giudice di pace la mancata ricorrenza, nel caso concreto, della fattispecie espulsiva contestata: l'ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato previsto dall'art. 13, comma 2, lett. a) del T.U.Imm. Il ricorrente, infatti, ha dedotto che, una volta giunto in Italia tramite le coste siciliane, era stato sottoposto a controllo da parte delle forze dell'ordine e di conseguenza identificato e fotosegnalato; situazione incompatibile con la fattispecie espulsiva contestata. Tuttavia, il Giudice di pace ha omesso di pronunciarsi sul punto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha osservato che: *“Giova infatti ricordare che nella valutazione del decreto di espulsione, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva dello Stato sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione (Cass. 30648/2022). Nel caso concreto, la sussistenza della specifica ipotesi posta a base del decreto di espulsione era palesemente insussistente. Il ricorrente non si sarebbe, dunque, "sottratto ai controlli di frontiera", come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all'operazione di soccorso marittimo. Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento". (Cass. 4777/2022; conf. Cass. 5124/2022; Cass. 19868/2018). Nella specie, il decreto è manifestamente illegittimo, essendo stato, nella specie, lo straniero identificato e foto - segnalato, quindi - non fermato alla frontiera - bensì introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art. 10 ter D.Lgs. n. 286/1998. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato e rinviato al giudice di pace [...]”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 31059/2025, ud. 20/11/2025, dep. 27/11/2025 - Rel. Caprioli, Pres. Giusti non massimata
[espulsione – fattispecie espulsiva contestata – motivazione - sostituzione del giudice di pace all'organo amministrativo – vizio di ultrapetizione]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto nel ricorso per cassazione che il Giudice di pace, nel rigettare l'opposizione al decreto di espulsione, aveva costruito l'impianto motivazionale sulla fattispecie espulsiva prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), relativa all'irregolare trattenimento dello straniero nello Stato, nonostante la misura adottata dal Prefetto fosse stata disposta per la diversa fattispecie di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), relativa all'appartenenza a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del d.lgs. 159/2011.

La S.C. ha accolto il ricorso, ritenendo che: *“Tale titolo di espulsione costituisce dunque l'esito della lamentata indebita sostituzione del giudice di pace all'organo amministrativo.*

Il giudice di pace ha sostituito d'ufficio la motivazione del provvedimento amministrativo, fondando la legittimità su una norma diversa da quella posta alla base del decreto impugnato incorrendo nel vizio di ultrapetizione che come noto si configura ogni qualvolta il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato) (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. sez. 5, n. 771 del 2024)”.

6.1.2 Questioni processuali

- Sez. 1, Ordinanza n. 3218/2025, ud. 30/01/2025, dep. 08/02/2025 – Rel. D’Aquino, Pres. Iofrida massimata
[decreto di espulsione - termine per l’impugnazione - residenza in Italia o all’estero - onere della prova]

In tema di impugnazione del decreto di espulsione, il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, trova applicazione solo ove la parte impugnante alleggi e dimostri, anche in caso di non contestazione da parte dell'amministrazione, di essere residente all'estero, trattandosi di elemento della fattispecie richiesto ai fini della tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, non surrogabile dall'allegazione di essere senza fissa dimora nel territorio nazionale.

- Sez. 1, Sentenza n. 4757/2025, ud. 30/01/2025, dep. 24/02/2025 – Rel. Reggiani – Pres. Iofrida massimata
[opposizione a decreto di espulsione amministrativa – tardività – rilievo ufficioso del giudice - nullità della sentenza - violazione del principio del contraddittorio]

In tema ricorso giurisdizionale contro il decreto di espulsione amministrativa del cittadino straniero, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività è viziata da nullità se è stata oggetto di rilievo ufficioso, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio sul punto, malgrado la necessità di un previo accertamento in fatto, da compiersi mediante l'esame di atti dell'Amministrazione, posti in essere prima e fuori dal processo; tale nullità può essere fatta valere dalla parte che prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato ritualmente attivato.

- Sez. 1, Ordinanza n. 12647/2025, ud. 07/05/2025, dep.13/05/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Giusti massimata
[espulsione - ricorso al giudice di pace - straniero rimpatriato - residenza all’estero - termine ex art. 18, comma 3, d. lgs. n. 150 del 2011 - individuazione]

In tema di impugnazione del decreto di espulsione, ove la parte impugnante alleggi e dimostri, anche in esito al completamento del procedimento di allontanamento dal territorio nazionale conseguente all'esecuzione del provvedimento amministrativo, di essere residente all'estero, il termine per la proposizione del ricorso è di quaranta giorni.

- Sez. 1, Ordinanza n. 16439/2025, ud. 09/04/2025, dep. 18/06/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno massimata
[espulsione amministrativa dello straniero - mancata comparizione dell’opponente - obbligo di pronuncia]

Nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione amministrativa, disciplinato dall'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, la mancata comparizione dell'opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo in tal caso il giudice adito, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi, comunque, sul merito dell'impugnativa proposta.

- Sez. 1, Ordinanza n. 17292/2025, ud. 22/05/2025, dep. 26/06/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[rigetto istanza di revoca del provvedimento di espulsione - ricorso per cassazione - ammissibilità]

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la reiezione dell'istanza di revoca del provvedimento di espulsione, richiamando un precedente orientamento secondo cui *“Il provvedimento del prefetto di reiezione dell'istanza di revoca di precedente ordine di espulsione è assimilabile, per natura, funzione ed incidenza sui diritti dello straniero, al provvedimento di espulsione, poiché, al pari di quest'ultimo, non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che, nella disciplina dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), l'espulsione mediante atto del prefetto, a differenza di quella disposta dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, atto dovuto poiché investe, ancorché ai fini dell'adozione del "contrarius actus", i medesimi presupposti sull'opportunità o meno della permanenza dello straniero in Italia. Pertanto, al pari del decreto di espulsione, anche il diniego della revoca dell'espulsione è sindacabile davanti al giudice ordinario e, in particolare, dinanzi al giudice di Pace, ex artt. 13, comma 8 e 13-bis del d. lgs. citato.»* (Cass. Sez. U. n. 384 del 12/01/2005; - Cass. n. 2929 del 08/02/2021; v. anche Cass. n. 20122 del 18/10/2005): *ne consegue che il provvedimento emesso dal Giudice di pace è ricorribile in cassazione”*.

- Sez. 1, Sentenza n. 27376/2025, ud. 07/10/2025, dep. 13/10/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Giusti massimata
[regolamento di competenza d'ufficio - opposizione al decreto prefettizio di espulsione - pendenza giudizio di autorizzazione alla permanenza sul TN ex art. 31 T.U.Imm. - Giudice di Pace - sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale]

La competenza a decidere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione promosso dal genitore irregolare nel territorio nazionale, in pendenza di autorizzazione alla permanenza ex art. 31 TUI, appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni Tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d'appello.

- Sez. 1, Ordinanza n. 31890/2025, ud. 20/11/2025, dep. 07/12/2025 – Rel. Vitro', Pres. Giusti massimata
[rubrica del motivo di ricorso – contenuto non vincolante – qualificazione del vizio – esposizione delle ragioni di diritto]

La configurazione formale della rubrica del motivo di ricorso non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione a qualificare, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Nella specie, la Corte ha riqualificato come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., la contestazione del ricorrente della erronea valutazione da parte del Giudice di pace della pericolosità sociale del soggetto straniero espulso dal territorio nazionale, a fronte della indicazione nella rubrica del gravame della violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo della controversia).

6.1.3 Pericolosità sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 5384/2025, ud. 30/01/2025, dep. 01/03/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Iofrida non massimata
[espulsione - pericolosità sociale – vincoli familiari – rapporto – poteri di accertamento del giudice]

Nella decisione in esame la Suprema Corte ha affrontato il tema del rapporto tra pericolosità sociale, quale presupposto per l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, e sussistenza di vincoli familiari, quale motivo ostativo all'espulsione. In particolare, ha affermato che *“in ordine alla valutazione da compiersi in sede di convalida del provvedimento di espulsione, la giurisprudenza di questa Corte è salda nel ritenere che*

il Giudice di Pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare il giudice a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass. n. 26173/2023). Nel compimento di tale riscontro, il giudice è dotato di poteri di accertamento pieni, non già limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione (Cass. n. 24084/2015). La necessità di un accertamento concreto ed attuale del requisito della pericolosità sociale è richiamata anche da quella giurisprudenza che, in tema di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, nel valutare se il divieto di espulsione stabilito dall'art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. non operi al ricorrere di comportamenti della persona che rappresentino una minaccia concreta ed attuale tale da pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica, impone al giudice di merito di effettuare una valutazione in concreto, senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali, ma valutando, ad esempio, la rilevanza dei reati accertati, l'eventuale condizione di disoccupazione, il comportamento tenuto nelle occasioni in cui ha dichiarato false generalità (Cass. n. 6666/2017). In definitiva, solo a fronte di un accertamento compiuto in questi termini è possibile riconoscere il carattere decisivo, rispetto alla concorrente condizione di convivenza dell'istante con il coniuge di nazionalità italiana, della pericolosità sociale del soggetto (Cass. n. 26216/2020). 4.4. Ebbene, una verifica concreta sulla attualità della condizione di pericolosità sociale in capo al ricorrente è mancata nel provvedimento impugnato. Il Giudice di Pace di Padova nulla argomenta sulla stessa, limitandosi ad un mero richiamo della «particolare pericolosità sociale dell'interessato come esposta nello stesso decreto di espulsione» e ritenendo che essa «prevalga anche su quanto disposto dall'art. 19 T.U.I.»».

- Sez. 1, Ordinanza n. 31029/2025, ud. 20/11/2025, dep. 27/11/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata
[espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286/1998 – tutela dell'ordine pubblico - necessario bilanciamento con interessi familiari – accertamento in concreto]

Nel caso in esame, il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione deducendo che, nonostante la gravità di reati commessi dalla persona straniera destinataria del provvedimento di espulsione, il Giudice di Pace non aveva proceduto al bilanciamento tra la tutela dell'ordine pubblico e gli interessi familiari del ricorrente, in particolare con riferimento alla compatibilità della permanenza dello straniero nel territorio nazionale con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza.

La S.C., accogliendo il ricorso sul punto, ha ritenuto che: *“ove in sede di espulsione si opponga – come nel caso in esame - il diritto al rispetto della vita privata e familiare non può automaticamente essere annullato il decreto di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998 solo in base alla dimostrata sussistenza di legami familiari sul territorio, dovendosi comunque procedere ad un accertamento in concreto e al bilanciamento su base legale con una serie di altri valori tutelati dall'ordinamento (Cass. n. 35684/2023).*

Dal provvedimento in esame non è evincibile se il Giudice di pace abbia proceduto a bilanciare il diritto al rispetto della vita privata e familiare dell'opponente in relazione ai precedenti penali di cui risulta gravato, poiché non vi è nemmeno un accenno ai presupposti di carattere penale che hanno fondato il provvedimento espulsivo, di guisa che non è possibile desumere una motivazione sul punto in via implicita, riferibile alle concrete circostanze del caso concreto che avrebbero potuto ridondare a favore dell'opponente”.

6.2 I casi di inespellibilità

- Sez. 1, Ordinanza n. 1484/2025, ud. 11/10/2024, dep. 21/01/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[espulsione – inespellibilità - convivenza con parenti entro il secondo grado - prova testimoniale]

Nel caso in esame, il ricorrente, deducendo la propria inespellibilità in quanto convivente con il padre ed i fratelli, cittadini italiani, ha censurato il provvedimento del Giudice di Pace, il quale non ha ammesso la prova per testi richiesta dal ricorrente al fine della dimostrazione della effettiva convivenza con il padre ed i fratelli. Sul punto, la S.C. ha affermato che: *“Com’è noto, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, non è espellibile lo straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge cittadino italiano, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, d.lgs. citato. Ovviamente la convivenza è una situazione di fatto che deve essere verificata nella sua effettività (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17551 del 26/06/2024). Nel caso di specie, il Giudice di pace ha considerato i rapporti familiari, ai soli fini del bilanciamento, imposto dalla ritenuta applicabilità dell’art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, affermando che la convivenza del ricorrente con il padre e i fratelli, cittadini italiani, «risulta solo sulla carta, da un certificato di residenza: in data 09.01.2022, infatti, il [ricorrente], presso la Questura di Vicenza, Ufficio Immigrazione, ha sottoscritto il "FOGLIO NOTIZIE" dichiarando di non convivere • né con coniuge o con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana • né con familiare (coniuge, figlio, genitore) cittadino dell’U.E. orali ...» Il Giudice ha ritenuto che la convivenza con i familiari italiani del ricorrente risultasse solo sulla carta, dando rilievo a quanto indicato nel foglio notizie sottoscritto dal ricorrente, quando ha ricevuto la notifica del decreto di espulsione, senza tenere conto che, per provare la effettiva – e non formale – convivenza, il ricorrente aveva richiesto l’ammissione di prova per testi e formulato richiesta di esibizione dei numerosi permessi di soggiorno ottenuti nel tempo, così non ammettendo mezzi istruttori decisivi senza alcuna motivazione. Com’è noto, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova, senza alcuna esternazione delle ragioni, può essere denunciato per cassazione, nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18072 del 01/07/2024)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 3206/2025, ud. 30/01/2025, dep. 08/02/2025 – Rel. D’Aquino, Pres. Iofrida massimata
[opposizione al decreto di espulsione - decreto adottato in pendenza della domanda di sospensiva degli effetti del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale – accogliimento o rigetto dell’istanza - effetti]

In tema di protezione internazionale, la decisione con cui la Commissione territoriale rigetta la domanda, nelle ipotesi previste dall’art. 35-bis, comma 3, lett. a), b), c), d) e d-bis) del d.lgs. n. 25 del 2008, può essere sospesa su istanza di parte, ai sensi del successivo comma 4, ove ricorrano gravi e circostanziate ragioni, e, stante la sua efficacia esecutiva, è legittimo il decreto di espulsione emesso in pendenza dell’istanza di sospensione.

- Sez. 1, Ordinanza n. 6606/2025, ud. 22/01/2025, dep. 12/03/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata
[espulsione - presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare – art. 103 d.l. 34/2020 - esclusione - condizioni – fondamento]

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, per effetto del D.L. 34/2020 art.103, comma 17, dopo la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.103,

non può essere legittimamente disposta l'espulsione del lavoratore straniero "in emersione", salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione, fino alla conclusione della procedura anche giurisdizionale in ipotesi di impugnativa del provvedimento amministrativo reiettivo. Il comma 17 del citato art.103, invero, ricollega il divieto di emissione del decreto di espulsione, salvo i casi descritti al comma 10, alla sola pendenza («nelle more della definizione») dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 per l'emersione del lavoro irregolare e la suddetta procedura non può dirsi conclusa in pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto.

- Sez. 1, Ordinanza n. 6626/2025, ud. 22/01/2025, dep. 12/03/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[inespellibilità – legami familiari – effettività - separazione dal coniuge – figli non conviventi – esclusione]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha escluso che sussistesse la causa di inespellibilità costituita dai legami familiari, in quanto lo stato di separazione del ricorrente dalla moglie e la mancanza di convivenza con le figlie valeva a escludere l'effettività del legame. In particolare, la Corte ha ritenuto che: *“L'art. 19 del D.lgs. 286/1998 (TUI) nel testo vigente alla data di adozione del decreto di espulsione (3 maggio 2023), sebbene modificato dall'art. 7 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del TUI, ha mantenuto inalterato il divieto di espulsione per il caso in cui “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, vale a dire gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Si deve quindi rilevare che il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. (Cass. Sez. U. n.24413/2021; Cass. n.28161/2023; Cass. n. 24641/2024) e che questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 26563/2020) che, in materia di immigrazione, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza di evenienze potenzialmente ostative all'esecuzione del provvedimento di espulsione, quali ad esempio il diritto del cittadino straniero al ricongiungimento familiare, anche nel procedimento di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera. Tanto premesso, è decisivo osservare che, nel caso di specie, il giudice di pace ha esaminato, incidenter tantum, le cause ostative dedotte dal ricorrente (legami familiari) che in ipotesi avrebbero potuto portare al riconoscimento della protezione speciale e le ha ritenute non sussistenti, con giudizio di merito di cui in questa sede non può sollecitarsi la revisione perché il Giudice di pace ha motivatamente escluso la ricorrenza del presupposto di inespellibilità, costituito da legami familiari effettivi. Invero, lo status di separazione con la madre delle figlie e la mancanza di convivenza con queste ultime risulta incontestata, di guisa che non è stata dimostrata l'effettività del legame familiare. Va, infine, rimarcato che – contrariamente a quanto assume il ricorrente – l'onere di provare l'effettività dei rapporti, e, quindi, anche l'assolvimento degli oneri di mantenimento familiare, grava su colui che intende far valere i legami familiari e, quindi, sul cittadino straniero”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 9791/2025, ud. 04/02/2025, dep. 14/04/2025 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[inespellibilità – apolidia – normativa sulla cittadinanza – Bosnia]

Nel caso in esame il ricorrente ha censurato il provvedimento del giudice di pace per non aver tenuto conto, in sede di opposizione al decreto di espulsione, della sua condizione di inespellibilità in quanto apolide. La Suprema Corte, esaminando la normativa sulla cittadinanza relativa allo Stato di provenienza della madre del ricorrente (Bosnia) ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente la dedotta condizione di inespellibilità. In particolare, ha affermato che *“E' invece rilevante la circostanza (attestata dal passaporto, quindi oggettiva) che la madre dell'interessato ha la cittadinanza bosniaca, poiché effettivamente, come afferma il giudice di*

pace, coloro che sono nati da cittadini bosniaci o anche da uno solo di essi dopo l'entrata in vigore della Costituzione possono acquistare la cittadinanza bosniaca. [...] Da ciò consegue la irrilevanza di quanto dedotto dalla parte circa il fatto che non sia stata chiesta la iscrizione della cittadinanza nel registro delle nascite in Bosnia. 3.4.- La legge sulla cittadinanza bosniaca, infatti, secondo quanto reso evidente dalla lett. c) della norma citata, opera secondo un meccanismo che protegge il minore (nato all'estero dopo la entrata in vigore della Costituzione da un cittadino bosniaco) dalla possibilità che questi resti apolide per la mancata registrazione. La norma dispone infatti che il figlio del cittadino bosniaco nato all'estero – dopo l'entrata in vigore della Costituzione- acquisti la cittadinanza bosniaca quando diversamente sarebbe apolide. In questo caso nessuna registrazione è necessaria poiché la norma di cui alla lett. c) non la prevede. La registrazione è invece prevista dalla successiva lett. d) e cioè quando un genitore è cittadino della Federazione mentre l'altro non è cittadino della Bosnia ed Erzegovina. 3.5.- Se ne deve concludere, data anche la struttura della norma - che premette l'ipotesi di cui alla lettera c) a quella prevista alla lettera d)- che secondo la legislazione bosniaca operi in primo luogo il meccanismo di protezione del minore dalla apolidia, e cioè che il minore nato all'estero da cittadino bosniaco dopo il 1995 acquisti la cittadinanza se diversamente sarebbe apolide; e che operi invece l'ipotesi di cui alla lettera d) quando si tratti di verificare se il minore debba acquistare la cittadinanza del genitore bosniaco ovvero dell'altro genitore (non cittadino della Bosnia ed Erzegovina), in tal caso risultando dirimente l'atto di impulso volontario e cioè l'iscrizione nei registri bosniaci. [...] Pertanto, il provvedimento del giudice di pace nella parte in cui ha dato rilievo alla cittadinanza bosniaca della madre dell'opponente ed alla circostanza che questi sia nato dopo il 1998, al fine di escluderne la apolidia, e quindi la non espellibilità, è corretto e resiste alle censure della parte. Ne consegue il rigetto del ricorso.”

→ Per un approfondimento sul tema di apolidia si veda il paragrafo 'Apolidia'.

- Sez. 1, Ordinanza n. 9781/2025, ud. 04/02/2025, dep. 14/04/2025 – Rel. Russo, Pres. Acerno non massimata
[inespellibilità – richiedente protezione internazionale – manifestazione della volontà – istanza inviata via PEC alla questura – diritto a rimanere nello Stato fino alla definizione della procedura]

Nel caso in esame la Corte ha cassato il provvedimento con il quale il giudice di pace, non ritenendo sufficiente, per integrare lo status di richiedente protezione internazionale, la mera manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione, aveva confermato il decreto di espulsione. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: *“In primo luogo deve osservarsi che ha errato il giudice di pace a ritenere irrilevante la PEC inviata dall'interessato alla questura con la quale manifestava la volontà di richiedere asilo, sul rilievo che la domanda non era stata formalizzata. Sul punto questa Corte ha già affermato che sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura; infatti, quantunque l'istanza sia inoltrata a mezzo PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass. n. 9597 del 10/04/2024; Cass. n. 21910 del 09/10/2020)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 11392/2025, ud. 30/01/2025, dep. 30/04/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Iofrida massimata
[inespellibilità – pendenza del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno – istanza di rinnovo presentata oltre il termine – manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale]

Il principio in forza del quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 142 del 2015, è richiedente protezione internazionale non solo il cittadino straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, ma anche colui che ha solo manifestato la volontà di chiedere tale protezione, si applica anche nel caso in cui la domanda di protezione si sostanzia in una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Giudice di pace che, decidendo sull'impugnazione di un decreto di espulsione, aveva rigettato il ricorso proposto dal cittadino straniero, omettendo di considerare che il ricorrente già in precedenza aveva manifestato la volontà di presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione).

- Sez. 1, Ord. Interlocutoria n. 12445/2025, ud. 07/03/2025, dep. 11/05/2025 – Rel. Russo, Pres. Acierno, non massimata
[inespellibilità - pendenza della domanda per protezione complementare – ordinanza interlocutoria - PU]

In un caso avente ad oggetto l'opposizione al decreto di espulsione disposto in pendenza di una domanda di protezione speciale in Questura, il Collegio ha ritenuto di dover rinviare il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione della questione in pubblica udienza rilevando che *“pur se l'interessato non ha richiesto la protezione internazionale potrebbe far valere comunque la causa di inespellibilità prevista dall'art. 19 del D.lgs 286/1998 e segnatamente quella prevista dal comma 1.1. che anche nella sua attuale formulazione ha mantenuto il divieto di respingimento della persona qualora « esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6»;* l'interessato potrebbe quindi invocare il diritto alla protezione complementare che la Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2008 rimette al legislatore nazionale, secondo quanto disposto all'art. 6, par. 4, il quale prevede infatti che gli Stati possano rilasciare in qualsiasi momento, *«per motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura»*, un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno è irregolare”.

La questione posta nella suindicata ordinanza interlocutoria è stata decisa con la seguente sentenza:

- Sez. 1, Sentenza n. 2912/2026, ud. 04/11/2025, dep. 09/02/2026, Rel. Russo, Pres. Acierno in fase di massimazione
[decreto di espulsione - successiva proposizione di domanda di protezione complementare - garanzia processuale di un esame completo ed effettivo della dedotta causa di non espellibilità - effetti - sopravvenuta invalidità del decreto - esclusione - sospensione dell'efficacia - sussistenza - conseguenze].

La S.C. ha affermato che *«che anche in favore di colui che abbia chiesto la protezione complementare dopo il decreto di espulsione deve essere riconosciuta la garanzia processuale di un esame completo ed effettivo della causa di non espellibilità dedotta»*, con la conseguenza che *«nel caso in cui il Tribunale abbia sospeso la efficacia esecutiva del precedente diniego amministrativo, il giudice di pace, davanti al quale pende il giudizio di opposizione alla espulsione, dovrà attendere l'esito del relativo giudizio sulla protezione complementare prima di concludere il procedimento»*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 14331/2025, ud. 04/02/2025, dep. 29/05/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[inespellibilità - art. 19, comma 2, lett. d-bis, T.U. Imm. - condizioni di salute - condizioni complessive di salute - accertamento da parte del giudice]

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato il provvedimento del giudice di pace per aver falsamente applicato l'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998. Tale norma, prevedendo che *“Non è consentita*

l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: [...] d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”, non richiede, tuttavia, che sussista un divieto assoluto di prendere un aereo o l'impossibilità di effettuare il rientro nel proprio paese di origine con altri mezzi.

Sul punto, la Corte – accogliendo il motivo di ricorso - ha ritenuto che: *“Come si evince dai certificati menzionati, la permanenza in Italia è indicata dalla struttura ospedaliera per risolvere il quadro clinico del paziente, conseguente all'importante trattamento chirurgico cui è stato sottoposto. La continuità delle cure in riferimento a detto trattamento chirurgico avrebbe dovuto portare il Giudice a verificare le complessive condizioni di salute del cittadino straniero. La decisione si è, invece, incentrata su aspetti non decisivi ai fini dell'applicazione della disciplina in questione, dando rilievo all'assenza di un divieto assoluto di prendere un aereo, alla non esclusione della possibilità di effettuare il rimpatrio con altri mezzi (a titolo esemplificativo treno, auto o nave), oltre che alla mancanza di un inquadramento diagnostico e terapeutico definitivo o quantomeno stabile, per arrivare a ritenere che non emergeva dagli atti l'impossibilità di proseguire le cure nel Paese di origine, sebbene i sanitari avessero espresso proprio la necessità di proseguire le cure presso la struttura ospedaliera pubblica italiana che aveva in carico il paziente. Il Giudice di pace avrebbe dovuto verificare la sussistenza di una situazione di particolare gravità delle condizioni di salute del cittadino straniero che, sottoposto ad un importante intervento chirurgico, non aveva ancora stabilizzato la propria condizione, per cause non ancora inquadrate a livello diagnostico e terapeutico, tanto che i medici curanti, nei certificati prodotti, avevano ritenuto che il paziente necessitasse di proseguire le cure proprio presso quella struttura ospedaliera e non anche altrove”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 16079/2025, ud. 04/02/2025, dep. 16/06/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno massimata
[divieto temporaneo di espulsione - art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 - sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000 - applicabilità anche al convivente della madre del neonato - condizioni - fondamento]

Il divieto temporaneo di espulsione previsto dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, come risultante all'esito della sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000, va interpretato nel senso che esso si riferisce anche al convivente della madre del neonato, il quale abbia riconosciuto il figlio, sempre che sussistano i requisiti di stabilità e serietà della convivenza, trattandosi di disposizione volta a tutelare, sia pure temporaneamente, il nucleo familiare in formazione intorno al neonato.

- Sez. 1, Ordinanza n. 16581/2025, ud. 09/04/2025, dep. 20/06/2025 – Rel. Casadonte, Pres. Acierno massimata
[inespellibilità - pendenza del termine per proporre impugnazione avverso le pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità – art. 32 comma 1 lett. b) e b) -bis e artt. 23 e 29 d.lgs. 25/2008]

Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dall'art. 32, comma 1, lett. b) e b)-bis, nonché dagli artt. 23 e

29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l'espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto.

- Sez. 1, Ordinanza n. 23017/2025, ud. 05/06/2025, dep. 11/08/2025 – Rel. Casadonte, Pres. Acierno non massimata
[inespellibilità – legami familiari – coniuge cittadino italiano - art. 19 T.U. Imm. – valutazione della strumentalità del matrimonio -esame circostanziato della situazione – art. 8 CEDU]

Nel caso in esame, relativo all'espulsione di una cittadina cubana coniugata con un cittadino italiano, il giudice di pace aveva ritenuto che il matrimonio, celebrato successivamente all'adozione del provvedimento di espulsione, fosse un'azione strumentale per evitare l'espulsione.

La Suprema Corte, sul punto, ha ritenuto opportuno richiamare il principio generale affermato dalla Corte costituzionale nella sent. 202/2013 secondo il quale *“nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull'altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.»”*.

E, dunque, in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che *“Nel caso di specie tali principi risultano violati in quanto la motivazione a sostegno del rigetto dell'opposizione non risulta aver tenuto conto che le pubblicazioni del matrimonio fossero avvenute prima dell'emanazione del provvedimento espulsivo; al tempo stesso il giudice di pace ha formulato la valutazione di strumentalità limitandosi a richiamare il precedente di questa Corte adottato in una fattispecie diversa da quella in esame nella quale non era emerso analogo circostanza di fatto, senza al contempo valutare le altre circostanze rilevanti quali la presenza in Italia della madre e del fratello, idonea a giustificare una diversa interpretazione delle norme rilevanti”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 23990/2025, ud. 07/03/2025, dep. 27/08/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[rigetto domanda rilascio carta di soggiorno – cause di inespellibilità - vulnerabilità - condizioni di salute – gravità della patologia – rilevanza del pregiudizio alla salute per il caso di rimpatrio]

In un caso avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione di una cittadina pakistana affetta da cirrosi epatica, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso con cui veniva censurato il riferimento operato dal Giudice di pace all'assenza di trattamenti sanitari indifferibili e urgenti, per escludere il divieto di espulsione, trovando invece applicazione, a parere del collegio, il seguente principio di diritto: *“Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023), ciò che rileva è la gravità della patologia e il rilevante pregiudizio alla salute per il caso di rimpatrio, senza che abbia alcun rilievo l'indifferibilità e l'urgenza delle cure, la quale va valuta (come pure l'essenzialità delle stesse) ai diversi fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari, presenti sul territorio nazionale, secondo il disposto dell'art. 35, comma 3, d.lgs. cit.”*

- Sez. 1, Sentenza n. 28104/2025, ud. 08/10/2025, dep. 22/10/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Tricomi massimata
[opposizione al decreto di espulsione - valutazione del giudice di pace - Art. 19, comma 1.1., del T.U.I. nel testo riformato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023 - rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali - rispetto della CEDU - necessità - fattispecie]

In tema di opposizione a decreto di espulsione, nella valutazione della condizione di non espellibilità, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., come novellato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice di pace deve aver riguardo al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, da esaminare alla luce della specifica condizione della persona straniera nel suo complesso e non in modo atomistico, utilizzando i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte Edu. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione, senza considerare la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo intrapreso e l'inserimento sociale, documentato anche dal contratto di locazione).

- Sez. 1, Ordinanza n. 29671/2025, ud. 08/10/2025, dep. 10/11/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Tricomi non massimata
[inespellibilità - status di rifugiato riconosciuto da altro Stato membro dell'UE – necessaria verifica della conformità dell'espulsione allo status di rifugiato – motivazione]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione o l'erronea applicazione dell'art. 19 d. lgs. n. 286/1998, dell'art. 10 Cost. e degli artt. 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, per non avere il Giudice di pace ritenuto illegittimo il decreto di espulsione nonostante lo status di rifugiato politico del ricorrente, benché riconosciuto da un altro Stato membro dell'Unione europea.

La Corte, accogliendo il motivo di ricorso, ha ritenuto che: *“Pertanto, pur non sussistendo un divieto di espulsione verso un altro Stato membro dell'Unione e tantomeno verso quello ospitante in cui il cittadino risiedeva - il che induce al ritenere infondato il primo motivo di censura - né il Prefetto né il Gdp in sede di scrutinio della legittimità del provvedimento hanno verificato la conformità della decretata espulsione al dedotto status di cittadino rifugiato in Francia del ricorrente, condizione che avrebbe impedito di assumere il provvedimento espulsivo nei termini che risultano dagli atti ovvero affermando: a) «Che la presente decisione è stata adottata a seguito di una valutazione sulla presenza irregolare del cittadino straniero sul territorio nazionale e sul territorio degli Stati membri dell'unione europea vedi agli Stati che applicano gli accordi di Schengen»; b) «Che in virtù della condotta tenuta dei precedenti di cui sopra non potrà rientrare soggiornare nel territorio degli Stati membri dell'unione europea nonché degli Stati non membri cui si applica l'accordo di Schengen prima che siano decorsi 5 anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo stato salvo che ottenga speciale autorizzazione del ministro dell'Interno». Il GdP, nel limitarsi a confermare il giudizio di pericolosità sociale (che il ricorrente espressamente ha affermato di non aver messo in discussione, benché fondato anche su fatti estranei alla fattispecie, quali la sussistenza di reati per detenzione illecita di stupefacenti) non ha in alcun modo considerato il fatto storico - dedotto e discusso in atti nonché decisivo quantomeno per il perimetro spazio-temporale del provvedimento amministrativo di espulsione - che l'odierno ricorrente possedeva documenti da cui si evinceva che lo stesso godesse dello status di rifugio in Francia, avendoli questi prodotti in giudizio (titolo di soggiorno valido sino al 20.09.2030 (doc. 6), titolo di viaggio (doc. 7), “attestation de remise” (doc. 8) e certificato di stato civile (doc. 9); rendendo in tal modo effettivamente una motivazione che non dà idonea giustificazione della statuizione di rigetto assunta”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 31028/2025, ud. 20/11/2025, dep. 27/11/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata
[inespellibilità – istanza di protezione speciale presentata direttamente al Questore – status di richiedente asilo – esclusione]

Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione censurando il provvedimento del Giudice che non aveva annullato il decreto di espulsione impugnato, pur essendo il ricorrente un richiedente asilo e pur essendo nella pendenza del termine per impugnare il provvedimento del Questore di rigetto della

protezione speciale, a seguito dell'istanza presentata. La Corte, ritenendo il motivo infondato, ha osservato che: *“Nel caso di specie la presentazione delle domande non produce l'effetto sospensivo auspicato dal ricorrente. 2.3.- Quanto alla domanda di protezione speciale presentata nel 2022, la decisione risulta immune da vizi perché egli non può invocare l'applicazione dell'art. 7 del D.lgs. 25/2008, norma attuativa delle direttive eurolunitarie (cfr. Cass. 5437/2020 e Cass. 12206/2020). L'art 7 cit. dispone infatti che il “richiedente” è autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale; secondo quanto dispone l'art. 2 dello stesso D.lgs. 25/2008, per “richiedente” si intende il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale, e per domanda di protezione internazionale si intende la domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Nel caso di specie invece, è lo stesso ricorrente a precisare di avere presentato domanda di protezione speciale direttamente al Questore e pertanto non nell'ambito di una richiesta di protezione internazionale.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 31888/2025, ud. 20/11/2025, dep. 07/12/2025 – Rel. Vitro', Pres. Giusti non massimata
[inespellibilità – pendenza domanda reiterata di protezione internazionale – diritto alla permanenza sul territorio nazionale fino alla conclusione del procedimento]

In un caso avente ad oggetto la convalida del decreto di espulsione, la Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha dedotto di trovarsi nella condizione di inespellibilità prevista dall'art. 7 co. 1 d.lgs. 25/2008 per avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale. A tal proposito la Corte ha ribadito il principio secondo cui: *“Come precisato da questa Corte (Cass., Sez. I, 9 settembre 2024, n. 24138), infatti, il citato art. 7, nel testo sopra riportato, attribuisce al richiedente asilo, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, anche nel caso di domanda reiterata, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata”.*

Il Giudice di pace nel caso in esame avrebbe, dunque, dovuto tenere conto della avvenuta presentazione di domanda di protezione internazionale reiterata già prima della ricezione della notifica del decreto di espulsione, anche ai soli fini della sospensione dell'efficacia di tale provvedimento, nell'attesa della definizione del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale reiterata.

- Sez. 1, Ordinanza n. 32534/2025, ud. 20/11/2025, dep. 13/12/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Giusti non massimata
[espulsione – divieto di respingimento – valutazione del pericolo derivante dal rimpatrio - *cognitio* del giudice di pace]

In accoglimento del secondo motivo di ricorso la Suprema Corte ha ribadito il seguente principio di diritto: *“In tema di opposizione all'espulsione, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1 del d. lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sul concreto pericolo prospettato dall'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione da parte dello straniero della domanda di protezione internazionale valga ad escludere tale obbligo in capo al giudice di pace (Cass., n. 21716/2022; n. 15843/2023; n. 4230/2023)”.*

Nella specie, il giudice di pace ha ommesso di valutare la situazione di pericolo, in caso di rimpatrio seguente all'espulsione, prospettata dal ricorrente, affermando che non vi era la prova che il ricorrente avesse

ottenuto la protezione speciale, mentre gli altri motivi del ricorso non afferivano al decreto di espulsione, ma semmai alla valutazione della Commissione per la Protezione internazionale. Il giudice di pace ha errato nel ritenere che i motivi del ricorso riguardanti il divieto di respingimento non erano oggetto della sua *cognitio*, attenendo alla competenza della suddetta Commissione. Invero, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1 del d. lgs. n. 286 del 1998 configura una norma di protezione che introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale.

- **Sez. 1, Sentenza n. 34155/2025, ud. 04/11/2025, dep. 26/12/2025 - Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**

[espulsione – domanda di protezione internazionale proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione – conseguenze – sospesa l'eseguibilità – verifica della decisione della Commissione territoriale o dell'esito dell'impugnazione – valutazione ulteriori cause ostative]

In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa la eseguibilità, con la conseguenza che il giudice di pace dovrà verificare, prima di esaminare il merito, quale decisione definitiva abbia assunto la Commissione territoriale competente. Qualora avverso il provvedimento della Commissione territoriale venga proposta impugnazione innanzi al Tribunale competente con sospensione della sua efficacia esecutiva, il giudice di pace è tenuto ad attenderne l'esito, prima della decisione finale sulla validità ed efficacia del provvedimento espulsivo. Nella prosecuzione del processo, una volta concluso il giudizio innanzi al Tribunale, il giudice di pace, ove la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, valuterà se sussistono cause ostative alla espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della sua cognizione.

In senso conforme:

⇒ Sez. 1, Sentenza n. 34804/2025, ud. 04/11/2025, dep. 30/12/2025 – Pres. Acierno, Rel. Caiazza

- **Sez. 1, Ordinanza n. 34931/2025, ud. 20/11/2025, dep. 31/12/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti massimata**

[cause di inespellibilità – segnalazione al SIS – non automaticità - verifica della minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività]

La presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, consente l'espulsione amministrativa dello straniero, ove ricorra la condizione descritta al comma 10 lett. b) della stessa disposizione (coloro “che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”) ed al comma 17, prima alinea, a meno che non sia accertata la ricorrenza dei presupposti della causa di inespellibilità generale prevista dall'art.19, comma 1.1. del d.lgs. n.298 del 1998, prospettata dal cittadino straniero. Nell'ambito di questa valutazione, l'inespellibilità non può essere esclusa per il solo fatto che il cittadino straniero sia stato segnalato al SIS da uno Stato dell'Unione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, dovendosi verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività.

6.3 La tutela dell'unità familiare

- **Sez. 1, Ordinanza n. 23034/2025, ud. 07/05/2025, dep. 11/08/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Giusti massimata**

[disciplina del d.lgs. 30/2007 – applicazione automatica al cittadino di uno Stato non appartenente all'UE coniuge di un cittadino italiano – diritto di libera circolazione]

In tema di libera circolazione e di soggiorno nel territorio dell'Unione europea dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari, la disciplina attuativa della direttiva 2004/38/CE di cui all'art. 23, comma 1 del d.lgs. n. 30 del 2007, come novellato dall'art. 18-ter d.l. n. 69 del 2023 (conv. con mod. dalla l. n. 103 del 2023) si applica automaticamente al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione che sia coniuge di un c.d. cittadino italiano mobile, ossia un cittadino italiano che, esercitando il diritto di libera circolazione in ambito europeo, abbia dimorato in altro Stato membro e si sia poi ritrasferito in Italia, operando, invece, per il coniuge di cittadino italiano che non abbia esercitato tale diritto, la diversa disciplina di cui all'art. 23, comma 2 del citato d.lgs. n. 30 del 2007.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 31883/2025, ud. 20/11/2025, dep. 07/12/2025 – Rel. Vitro', Pres. Giusti massimata**

[espulsione dello straniero - convalida - insussistenza del diritto all'unità familiare in caso di matrimonio senza figli - illegittimità - fondamento]

In tema di convalida del decreto di espulsione dello straniero, è errata in diritto la motivazione del giudice di pace che ritenga insussistente il diritto all'unità familiare per il solo fatto che il nucleo creato con il marito residente in Italia sia senza prole, ciò in quanto famiglia è altresì quella tra marito e moglie, anche se il matrimonio non sia stato seguito dalla nascita di figli.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 33146/2025, ud. 08/10/2025, dep. 18/12/2025 – Rel. Casadonte, Pres. Tricomi, massimata**

[espulsione - Art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata - legami familiari - pubblicazioni di matrimonio precedenti all'emissione del decreto di espulsione e successivo matrimonio]

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nella parte in cui impone di tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine - si applica, con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del giudice di pace che aveva respinto l'opposizione a decreto di espulsione proposta da un cittadino straniero pregiudicato, limitandosi a menzionare i precedenti penali di quest'ultimo, senza operare alcuna valutazione, in concreto ed all'attualità, in ordine alla effettiva situazione familiare dell'interessato ed al bilanciamento del connesso diritto all'unità familiare con l'interesse alla sicurezza pubblica).

6.3.1 Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Sez. 1, Ord. Interlocutoria n. 12023/2025, ud. 04/02/2025, dep. 07/05/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno, non massimata
[carta di soggiorno per coesione familiare ai sensi dell'art 30, comma 1, lettera c) TUI - requisito della regolarità del soggiorno - bilanciamento - valutazione in concreto della situazione dell'interessato - estensione della tutela per lo straniero che abbia legami familiari in Italia ma che non abbia esercitato il diritto all'unità familiare]

La Suprema Corte ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione della questione in pubblica udienza poiché, rispetto alla concreta applicazione dell'art.30, comma 1, lett. c) TUI, il Collegio ritiene opportuno considerare se siano retribili implicazioni rilevanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013 che ha stabilito che *«É costituzionalmente illegittimo - per violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. - l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui, nello stabilire le condizioni per il rilascio, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, prevede che la valutazione discrezionale della pericolosità attuale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». Sicché la disposizione censurata, per le ipotesi previste, offre una tutela rafforzata, volta a porre al riparo dall'applicazione automatica di misure capaci di compromettere la permanenza nel territorio, in caso di condanna per i reati indicati dall'art. 4, comma 3, del t.u. sull'immigrazione, attraverso l'imposizione dell'obbligo all'amministrazione della valutazione in concreto della situazione dell'interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali. Questa forma di tutela non si estende, però, nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non hanno fatto richiesta del relativo provvedimento formale e, dunque, non hanno «esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» ai sensi della disposizione impugnata. Tale mancata estensione determina una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione dei parametri invocati, derivante, in particolare, dalla irragionevolezza e sproporzione del bilanciamento effettuato dal legislatore tra gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale che sono coinvolti nella situazione in oggetto. Questo tipo di bilanciamento perviene ad un risultato che si pone in contrasto non soltanto con i parametri costituzionali invocati, ma anche con l'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto del presente giudizio, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia).»*

Nel caso di specie, la Corte di Appello, focalizzando il presupposto richiesto in merito alla presenza regolare in Italia di colui che chiede il permesso di soggiorno per motivi familiari, ha respinto la domanda sul rilievo che il richiedente era presente in maniera irregolare sul territorio nazionale e, quindi, difettava del requisito del soggiorno regolare in Italia previsto dall'art.30, comma 1, lett. c) TUI di cui aveva chiesto l'applicazione.

- Sez. 1, Ordinanza n. 12450/2025, ud. 07/03/2025, dep. 11/05/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata
[carta di soggiorno per motivi familiari - diniego di aggiornamento da parte della P.A. dei dati ivi indicati - domanda dello straniero diretta ad accertare il diritto soggettivo a un titolo di soggiorno permanente - ammissibilità - assoggettamento della domanda a termini processuali di decadenza - Insussistenza]

In materia di carta di soggiorno per o di permesso di soggiorno per motivi familiari, la domanda giudiziale proposta dal familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, avente a oggetto non già l'impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'istanza di "aggiornamento" della carta di soggiorno, ma

l'accertamento del diritto soggettivo all'ottenimento da parte del medesimo di un titolo di soggiorno permanente, ai sensi degli artt. da 14 a 17 del d.lgs. n. 30 del 2007 o, in via subordinata, di un permesso di soggiorno ex art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è soggetta a termini processuali di decadenza, non previsti né dall'art.16, né dall'art.20 del d.lgs. n. 150 del 2011.

- Sez. 1, Ordinanza n. 13148/2025, ud. 09/04/2025, dep. 17/05/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Acierno massimata
[permesso di soggiorno ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2007 - vivenza a carico di cittadino UE - attestazione del sindaco del comune del paese di provenienza - prova - esclusione]

In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di familiare del cittadino dell'Unione europea, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2007, il requisito della "vivenza a carico" non è provato dall'attestazione da parte del Sindaco del Comune del Paese di provenienza, in assenza di una prova certa di rimesse in denaro continuative nel tempo che dimostrino il mantenimento del familiare, in modo strutturato e continuativo.

- Sez. 1, Ordinanza n. 17199/2025, ud. 09/04/2025, dep. 26/06/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Acierno non massimata
[permesso di soggiorno per motivi familiari - rito sommario - appello]

Nel caso in esame, la Corte ha confermato l'impugnabilità in appello dei provvedimenti emessi con rito sommario di cognizione dal Tribunale in composizione monocratica in materia di titolo di soggiorno per motivi familiari, anche a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 13 del 2017. Infatti, la S.C. ha affermato che: *“A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, le cause ed i procedimenti giudiziari di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e quindi dal 17 agosto 2017), riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, sono attribuite alle sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento (Cass., n. 10470/2023; n. 18773/2024). In particolare, la tutela giurisdizionale avverso il diniego del visto di ingresso per motivi di unità familiare è disciplinata dall'art. 20 del d.lgs. 150/2011 - rubricato «dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità», così come modificato dall'art. dall'art. 7, comma 1, lett. e), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 -, in combinato disposto con l'art.30, comma 6, del d.lgs. 286/1998 (che recita: «Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria). Se ne deve concludere che le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, e competente è dunque il Tribunale in composizione monocratica. Ne consegue l'impugnabilità in appello dei provvedimenti emessi dal Tribunale, secondo il rito sommario, sulla scorta delle norme generali che lo disciplinano. Pertanto, il provvedimento impugnato è errato per aver ritenuto inammissibile l'appello del ricorrente, mediante un ingiustificato richiamo all'art. 21 d.l. n. 13/2017, che detta le norme transitorie inerenti alle modifiche apportate ai vari procedimenti cui fa rinvio la stessa norma”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 17698/2025, ud. 09/04/2025, dep. 30/06/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno non massimata
[permesso di soggiorno per motivi familiari - sindacato di ammissibilità della prova - valutazione del risultato della stessa]

In accoglimento di un motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, la Suprema Corte ha ribadito gli arresti consolidati della giurisprudenza sul tema, per cui: *“Il giudizio*

di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia (Cass. 266/1976; Cass. 1137/1973; Cass. 1607/1972; Cass. 2784/1970; Cass. 650/1966)»; né «L'ammissione di una prova testimoniale può essere negata in considerazione del suo probabile esito negativo, per l'inverosimiglianza del fatto che si intende provare o per una pretesa inidoneità del teste a fare un resoconto preciso su di esso (Cass. 5313/1998; Cass. 9640/1999; Cass. 7146/2004). (v. Cass. n. 20884 del 2023)».

Nel caso di specie, in un ricorso avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, la ragione di inammissibilità delle prove orali richieste veniva riposta nel fatto che, avendo ad oggetto circostanze non sorrette da alcuna documentazione, il riscontro che le testimonianze dei familiari avrebbero offerto di dette circostanze sarebbe rimasto, comunque, del tutto generico ed inidoneo a sorreggere la decisione.

6.3.2 Ricongiungimento familiare

- **Sez. 1, Ordinanza n. 20020/2025, ud. 05/06/2025, dep. 17/07/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata**
[domanda di ricongiungimento familiare - istanza di coesione familiare - differenze - presupposti]

La domanda di ricongiungimento familiare, ex art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esercizio del diritto al ricongiungimento nei riguardi o da parte di un cittadino extracomunitario, prima del suo ingresso nel territorio dello Stato, mentre l'istanza di coesione familiare, formulata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c) del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, dal cittadino extracomunitario, che si trovi in Italia in situazione di regolarità del soggiorno, può essere ivi direttamente presentata, senza richiedere il relativo visto nel Paese di origine, laddove sussistano i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare di cui al citato art. 29: in tale seconda ipotesi, la condizione dell'essere "regolarmente soggiornante" è realizzata, nel caso di cittadino o cittadina extra-UE, entrato in Italia in esenzione dal visto, per disposizione regolamentare eurounitaria, in quanto tale persona deve ritenersi, entro il termine di durata di 90 giorni, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.

6.3.3 L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore (art. 31 T.U.I.)

- **Sez. 1, Ordinanza n. 4309/2025, ud. 30/01/2025, dep. 19/02/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Iofrida massimata**
[autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - condanna penale non definitiva - autonoma valutazione da parte del giudice - rigetto della domanda con esclusivo riferimento alla pena - esclusione]

In tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice è chiamato a valutare in via prioritaria il diritto del minore alla bigenitorialità e, nel caso in cui uno dei genitori richiedenti abbia riportato una condanna penale non definitiva, non può desumere il pericolo per l'ordine pubblico dal fatto in sé della condanna penale e dall'entità della pena inflitta, senza alcuna autonoma valutazione in concreto dei fatti oggetto di imputazione, anche sotto il profilo dell'epoca in cui essi furono commessi.

- Sez. 1, Ordinanza n. 11405/2025, ud. 30/01/2025, dep. 30/04/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Iofrida non massimata
[art. 31 co. 3 d. lgs. 286/1998 – familiare di minore presente nel TN - autorizzazione o permanenza sul TN – condizioni – concetto di radicamento e grave pregiudizio - allegazioni]

Nell'ordinanza in esame, dopo aver ricostruito la giurisprudenza nazionale e sovranazionale (con particolare riferimento a quella della Corte EDU), la S.C. ha accolto i due motivi di ricorso con i quali i ricorrenti hanno dedotto che la motivazione della pronuncia impugnata si sarebbe fondata su presupposti giuridici-fattuali errati, nella parte in cui la corte territoriale aveva escluso l'esistenza di un danno, per i minori, derivante dallo sradicamento dal territorio italiano, in considerazione della tenera età degli stessi, che escluderebbe, di per sé, l'integrazione sul territorio, dovendo, invece, presumersi il radicamento nell'ambiente in cui i minori si trovano, salvo prova contraria. In particolare, nel caso in esame, è mancato l'accertamento in ordine alla sussistenza o meno di un pregiudizio all'interesse dei minori derivante dall'allontanamento dei genitori o dell'intero nucleo familiare dal territorio italiano, avendo la Corte d'appello operato un giudizio del tutto astratto, senza tenere in concreta considerazione elementi quali, nel caso di specie, la presenza sul territorio nazionale dei nonni e dello zio paterno, del supporto personale ed economico di questi ultimi, dell'impegno dei genitori nella ricerca di una stabilizzazione lavorativa e di una dignitosa collocazione abitativa, delle attuali condizioni di vita del nucleo familiare, della frequentazione scolastica e dei coetanei.

- Sez. 1, Ordinanza n. 33150/2025, ud. 08/10/2025, dep. 18/12/2025 – Rel. Casadonte, Pres. Tricomi non massimata
[autorizzazione alla permanenza sul tn ex art 31 t.u. imm. – interesse del minore – presunzione di radicamento del minore in tenerissima età salvo prova contraria – presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore]

In tema di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale, per ciò che concerne la valutazione dell'età del minore e della presenza della famiglia sul territorio nazionale, la giurisprudenza di questa Corte riconosce una presunzione di radicamento nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria. In particolare si richiama al principio secondo cui: *“La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria; in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale (cfr. Cass. n. 24039 del 2021, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 15795 del 2022 e Cass. 22027/2023)”*.

Nel caso in esame, la Corte accoglie il ricorso non essendosi il provvedimento impugnato attenuto ai criteri stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. n. 286/1998, così come chiariti dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. In particolare, non ha ritenuto elementi integrativi dell'esistenza del radicamento del minore nel suo ambiente nativo la presenza sul territorio nazionale della famiglia, l'impegno dei genitori a ricercare una stabilizzazione lavorativa, le sue attuali condizioni di vita, assolutamente dignitose, né la tenera età del minore cui si accompagna, peraltro, il positivo sforzo dei genitori di instaurare relazioni sociali. Per converso sembra aver fondato la decisione, nonostante l'ampio richiamo alla giurisprudenza di legittimità, sull'assiomatica affermazione conclusiva della motivazione secondo cui non sussiste alcun pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico del minore né alcun danno da sradicamento sociale nell'ipotesi di rientro nel Paese di origine con i propri genitori.

6.4 Esecuzione dell'espulsione

6.4.1 Accompagnamento alla frontiera

- Sez. 1, Ordinanza n. 11992/2025, ud. 04/02/2025, dep. 07/05/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Acierno non massimata
[accompagnamento alla frontiera - termine di 48 ore per la convalida del provvedimento - istanza di ricasazione - natura extraprocessuale del termine per la convalida di un provvedimento che incide sulla libertà personale]

In accoglimento del terzo motivo di ricorso con cui si deduceva la violazione dell'art. 13, c. 5 bis, d.lgs. 286/98, in quanto il decreto di convalida era stato emesso dopo 48 ore dalla comunicazione al giudice di Pace del provvedimento d'accompagnamento del ricorrente alla frontiera, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento impugnato, decidendo nel merito, osservando che *“dagli atti emerge che: in data 16 marzo 2023 è stato emesso il decreto di espulsione con accompagnamento coattivo; per la data del 17 marzo 2023 è stata fissata l'udienza di convalida davanti al giudice di Pace; l'udienza è stata sospesa a causa dell'istanza di ricasazione decisa nella stessa giornata per poi essere rifissata udienza il 20 marzo successivo, dopo che era spirato il termine di 48 ore che non ammette deroghe, potendo nella specie essere fissata l'udienza nel giorno lavorativo del sabato 18 marzo ovvero entro le 48 ore dal provvedimento restrittivo della libertà personale. Risulta per tabulas che la convalida è intervenuta oltre il termine delle 48 ore all'esito dell'udienza del 20 marzo. L'istanza di ricasazione e la decisione intervenuta del tutto tempestivamente il 17 marzo. La proposizione della ricasazione sospende il processo, come stabilito nell'art. 52 ultimo comma c.p.c. ma non il termine di efficacia del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dal Questore. Quest'ultimo termine non ha natura endoprocessuale e, conseguentemente, non può essere dilatato per effetto dell'istanza di ricasazione. Peraltro, come già osservato la tempestività della decisione avrebbe consentito di provvedere sulla convalida nel termine (il 18 marzo) previsto inderogabilmente dalla legge. Né la perenzione del termine alla data del provvedimento di convalida sub iudice può essere sanata con riferimento all'art. 155 c.p.c., sia per le ragioni già illustrate sulla natura extraprocessuale del termine di 48 ore per convalidare il provvedimento restrittivo della libertà personale, sia perché l'art. 155 c.p.c. prevede al penultimo comma la proroga dei termini previsti per i giorni festivi solo per gli “atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata di sabato” mentre all'ultimo comma chiarisce che il sabato “resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria” chiarendo espressamente che ad ogni effetto il sabato è considerata una giornata lavorativa”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 17256/2025, ud. 09/04/2025, dep. 26/06/2025 - Rel. Caiazza, Pres. Acierno massimata
[convalida dell'accompagnamento coattivo – protezione internazionale - impugnazione del provvedimento di rigetto con istanza cautelare - sospensione dell'efficacia esecutiva sino alla decisione - fondamento.]

La tempestiva proposizione dell'istanza cautelare di sospensione avverso la decisione di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, ad eccezione dei casi di cui all'art. 35-bis, comma 5, del d.lg. n. 25 del 2008, comporta la sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione del Tribunale sull'istanza medesima.

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 23993/2025, ud. 09/04/2025, dep. 27/08/2025 - Rel. Reggiani, Pres. Acierno, non massimata
[rinvio per la trattazione in pubblica udienza - accompagnamento alla frontiera - manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale nel corso dell'udienza di convalida – effetti]

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto di disporre il rinvio della causa alla pubblica udienza in virtù delle seguenti ragioni: *“a seguito dell’adozione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. n. 28 del 1998, il cittadino si trova in una condizione di trattenimento, ma non vi è una previsione normativa analoga al disposto dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 1998, perché, una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera va immediatamente eseguito col rimpatrio forzato. Occorre, dunque, valutare all’esito della discussione in pubblica udienza gli effetti della manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale (nella specie mediante sottoscrizione e deposito dell’atto che la contiene) nel corso dell’udienza di convalida dell’accompagnamento alla frontiera. In primo luogo, occorre tenere conto che la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la decisione sopra illustrata ha stabilito che è compito del giudice avanti al quale è manifestata la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, quale autorità preposta alla ricezione (ma non alla registrazione) della domanda, trasmettere il fascicolo all’autorità competente ai fini della registrazione della stessa, verificando se l’omissione di tale adempimento abbia una quale incidenza sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera adottato ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998. Occorre, inoltre, considerare che, comunque, ove si ritenesse che le norme in vigore ratione temporis non consentano di attribuire a tale manifestazione di volontà alcuna incidenza sulla convalida dell’accompagnamento alla frontiera, il provvedimento di espulsione (o respingimento), a seguito della convalida, diventa eseguibile immediatamente mediante rimpatrio forzato, anche prima del decorso dei termini per la formalizzazione della domanda, con una possibile compressione del diritto del cittadino straniero di restare nel territorio italiano, anche trattenuto, durante il tempo dell’esame della domanda di protezione internazionale, ove si tratti di casi in cui tale diritto sussiste ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, d.lgs. n. 25 del 2008. Per altro verso, occorre valutare se la mera manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale in sede di udienza di convalida sia tale da integrare, in sé, una causa impeditiva dell’esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione, e dunque della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, poiché, come appena evidenziato, il diritto di restare nel territorio nazionale non opera sempre, non applicandosi alle ipotesi previste dall’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015, con la conseguenza che l’accertamento dei presupposti per ritenere sussistente il diritto di restare nel territorio italiano presuppone l’esame del contenuto della domanda e, dunque, la sua formalizzazione presso gli Uffici della Questura. Con riguardo a quest’ultimo quesito, occorre, in sintesi, verificare se, ed entro che limiti, dettati dalla natura del procedimento e dell’onere di allegazione e di prova delle parti, è consentito al giudice della convalida dell’accompagnamento alla frontiera ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998 verificare la sussistenza dei presupposti per ritenere esistente il diritto di rimanere nel territorio italiano, a seguito della manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale.”*

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 23231/2025, ud. 22/05/2025, dep. 13/08/2025 - Rel. Dal Moro, Pres. Acierno, non massimata
[rinvio per la trattazione in pubblica udienza - accompagnamento alla frontiera -manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale nel corso dell’udienza di convalida – effetti]

Anche nel caso in esame, la Corte ha ritenuto di disporre il rinvio della causa per la discussione in pubblica udienza della questione degli effetti che la manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione da parte del cittadino straniero espulso (e momentaneamente trattenuto) produce sul procedimento di convalida dell’ordine di accompagnamento alla frontiera. In particolare, il Collegio ha affermato: *“Si tratta, in sintesi, in siffatti casi di stabilire: a) se il Gdp debba sospendere la procedura di convalida che sfocia nell’esecutività dell’espulsione e dell’accompagnamento alla frontiera del cittadino straniero al fine di verificare se – avendo il soggetto espulso in stato di restrizione/trattenimento manifestato all’autorità procedente la volontà di chiedere una forma di*

protezione internazionale (o nazionale) – intervenga o meno, nel termine di 48 ore dalla manifestazione di volontà del richiedente asilo, ulteriore decreto di trattenimento del Questore; e, in caso affermativo, di stabilire come detta eventuale sospensione della convalida in corso debba essere definita all'esito della condotta del Questore e alla convalida (o meno) della Corte d'appello del c.d. trattenimento secondario;

b) se, invece, non si renda necessaria alcuna sospensione del procedimento poiché il GdP lo può definire con la convalida dell'ordine di accompagnamento alla frontiera (in presenza dei requisiti di legge) salvo, però, sospendere gli effetti di quest'ultima in attesa di eventuale tempestiva convalida del secondo (tempestivo) provvedimento di trattenimento;

c) cosa avvenga del trattenimento disposto ex art 13 d.lgs n. 286/98 che non sia stato – come nella specie – né sottoposto dal Questore né autorizzato dal Gdp con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida dell'ordine di accompagnamento: invero, fermo che nel caso di specie il trattenimento temporaneo è stato attuato ai sensi del predetto art. 13 comma 5-bis (che non richiama l'art. 6 comma 5 cit. e non ne è richiamato) si deve tener conto che: (i) il Gdp è tenuto ad esercitare un controllo giurisdizionale «pieno» che - come da tempo chiarito dalla Corte costituzionale - «non può fermarsi ai margini del procedimento di espulsione, ma deve investire i motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione - l'accompagnamento alla frontiera - che è causa immediata della limitazione della libertà personale dello straniero e insieme fondamento della successiva misura del trattenimento» (Corte cost. n. 105 del 2001, par. 5); (ii) la Corte di giustizia UE ha affermato che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall'interessato (Sentenza dell'8/11 cause riunite C-704/20 e C-39/21, punti 78 e 79).”

- Sez. 1 Ordinanza n. 23991/2025, ud. 07/03/2025, dep. 27/08/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierio non massimata
[accompagnamento immediato alla frontiera – convalida – adozione del provvedimento in assenza del giuramento dell'interprete – formulazione dell'eccezione nel primo atto utile]

In un caso avente ad oggetto la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e applicato il principio già in precedenza affermato secondo cui: *“la mancata prestazione del giuramento da parte di chi sia stato nominato interprete, per sentire persona non di lingua italiana (art 122 c.p.c.), implica una nullità del singolo atto processuale, non rilevabile d'ufficio, ma solo su iniziativa della parte interessata, non oltre la prima istanza o difesa successiva all'atto medesimo, ai sensi dell'art. 157 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 341 del 14/01/1980; v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14792 del 30/06/2014)”*.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che, dalla lettura del verbale di udienza, non risultava che l'interprete avesse prestato giuramento, così determinando la nullità dell'attività d'udienza cui il cittadino è tenuto a partecipare, con la conseguente nullità derivata, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., del decreto di convalida adottato all'esito dell'udienza stessa. L'eccezione è stata tempestivamente formulata, tenuto conto che il primo atto difensivo successivo all'udienza di convalida è stato proprio il ricorso per cassazione, con il quale la parte ha fatto valere detto vizio.

- Sez. 1, Ordinanza n. 23999/2025, ud. 09/04/2025, dep. 27/08/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[accompagnamento alla frontiera – prova del perfezionamento della notifica del decreto di rigetto della CT – avviso di ricevimento - effettivo esperimento del tentativo della notificazione del provvedimento presso l'ultimo domicilio conosciuto del destinatario - diritto a rimanere sul TN fin quando decorre il termine per poter presentare ricorso – presunzione basata sulle informazioni ricavabili dallo storico del portale Vestanet]

In accoglimento dell'unico motivo di ricorso prospettato, la Suprema Corte ha fatto applicazione del principio consolidato secondo cui: *“la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la precisazione che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11225 del 06/04/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36900 del 16/12/2022). Anche la prova della irreperibilità relativa del destinatario deve essere fornita esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26593 del 11/10/2024)”*.

Nel caso di specie, il Giudice di pace ha convalidato l'accompagnamento immediato alla frontiera del ricorrente con la seguente motivazione: *“non sono emersi elementi tali da far ritenere manifestamente illegittima la Decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino adottata in data 18 giugno 2024 ai sensi dell'art. 32, comma 4, D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, la quale deve ritenersi validamente notificata ai sensi dell'art. 11, comma 3 ter, D. Lgs. 25/2008, in quanto da ritenersi inviata all'indirizzo corretto, così come dichiarato dallo straniero all'audizione avanti alla CT e dove è risultato sconosciuto, come annotato nel portale Vestanet, benché non sia prodotto l'avviso di ricevimento in questa sede ma non essendovi ragioni per ritenere che l'esito “sconosciuto” annotato in Vestanet non corrisponda all'omologa annotazione predisposta sull'avviso di ricevimento; inoltre, non sono state dedotte né, tanto meno, documentate circostanze di cui all'art 19 T.U.I.; che sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13, comma 4, T.U.I.”*. Ad opinione del collegio, quindi, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che l'accompagnamento alla frontiera era stato legittimamente adottato sebbene non risultasse dimostrato il corretto svolgimento del procedimento notificatorio, nei termini stabiliti dall'art. 11 d.lgs. n. 25 del 2008, che richiede, prima di tutto, la ricezione dal parte della Commissione Territoriale dell'avviso di ricevimento relativo all'atto da notificare, da cui deve risultare l'impossibilità della notificazione a mezzi posta al domicilio dichiarato o comunicato dal cittadino straniero.

- Sez. 1, Ordinanza n. 29713/2025, ud. 08/10/2025, dep. 11/11/2025 – Rel. Russo, Pres. Tricomi, non massimata
[accompagnamento alla frontiera – convalida – modulo prestampato - difetto assoluto di motivazione – motivazione precompilata e standardizzata – minimo costituzionale]

Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo il difetto assoluto di motivazione del decreto con il quale il Giudice di pace ha convalidato l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica del ricorrente. La Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato che: *“Il provvedimento in esame è viziato da mancanza assoluta di motivazione. Si tratta in effetti di un prestampato sul quale sono state riportate le difese dell'interessato ma non alcuna reale motivazione. Il Giudice di pace si è limitato a segnare con una spunta la casella corrispondente alla parola «convalida»; quanto al resto, il modulo riporta una motivazione precompilata del tutto standardizzata ed apodittica, consistente nelle seguenti affermazioni «ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 25 luglio 1998 come mod. da L.*

n.271/04 e constatata la ritualità e tempestività delle notifiche; ritenuto che non sia configurabile l'ipotesi della forza maggiore, atteso che lo/a straniero/a non risulta essersi presentato all'Autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno; vista l'assenza di motivi ostativi all'esecuzione dell'espulsione». Si tratta, come correttamente rileva la difesa, di mere formule che non danno conto né della situazione individuale dell'interessato né delle eccezioni e difese che sono state opposte e sono assolutamente non idonee a rendere percepibili le ragioni della decisione ed a raggiungere il minimo costituzionale della motivazione, necessaria data la natura di provvedimento giurisdizionale che incide sulla libertà personale ai sensi dell'art 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 30178 del 31/10/2023; Cass. n. 7090 del 03/03/2022)".

6.4.2 Convalida e proroga del trattenimento

a) Oggetto ed estensione del sindacato giurisdizionale

- **Sez. 1, Ordinanza n. 4774/2025, ud. 30/01/2025, dep. 24/02/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Iofrida massimata**
[trattenimento – cittadino rumeno – diritto di difesa – partecipazione necessaria all'udienza di convalida da parte del difensore di fiducia – applicabilità]

Nel procedimento per la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R., l'omissione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia già nominato, con la conseguente sua mancata partecipazione, comporta la violazione del diritto di difesa e la nullità del procedimento e del decreto di convalida, in quanto, trattandosi di procedimento che ha ad oggetto misure di restrizione della libertà personale, il difensore nominato deve essere messo in condizione di partecipare all'udienza mediante una specifica comunicazione del luogo e del tempo in cui la stessa si svolgerà, senza che tale omissione possa essere sanata dalla partecipazione di un difensore d'ufficio. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto prima dell'entrata in vigore della l. n. 187 del 2024).

- Sez. 1, Ordinanza n. 3996/2025, ud. 30/01/2025, dep. 17/02/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Iofrida non massimata
[decreto di convalida del trattenimento - grafia indecifrabile - nullità - violazione del diritto di difesa]

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato il decreto di convalida del trattenimento per indecifrabilità della grafia del Giudice di Pace e conseguente violazione del diritto di difesa. Sul punto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato che: *“questo è appunto un caso in cui la compilazione di un modello di contenuto incomprensibile nella sua parte fondante costituisce un'anomalia argomentativa che comporta una violazione di legge, anche costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo ed indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda e, di conseguenza, la nullità del provvedimento impugnato (Cass. n. 20724/2023). L'indecifrabilità del provvedimento tale per cui, non potendo essere superata con l'ordinario sforzo del destinatario, non realizza lo scopo cui è orientata di rendere intellegibile la decisione del giudice, impedisce concretamente altresì l'esercizio del diritto al contraddittorio delle parti. Non possono certo bastare le scritte prestampate nel modulo che, in quanto tali, non possono essere considerate una motivazione in concreto del decreto”.*

- **Sez. 1, Sentenza n. 1483/2025, ud. 11/10/2024, dep. 21/01/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata**

[trattenimento presso il C.P.R. - convalida o proroga - onere della prova - riparto - valutazione del giudice – contenuto]

In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.), l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura.

- Sez. 1, Ordinanza n. 124/2025, ud. 13/11/2024, dep. 04/01/2024 – Rel. Tricomi – Pres. Acierno non massimata

[convalida trattenimento – deduzioni difensive - esposizione dei motivi in diritto - motivazione al di sotto del c.d. “minimo costituzionale” - nullità]

Nell'ambito di un procedimento in tema di convalida di trattenimento la S.C. ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, rilevando che: *“nel caso di specie, la motivazione risulta essere ampiamente al di sotto del cd «minimo costituzionale» poiché la convalida del trattenimento è stata decisa con provvedimento immotivato, reso all'esito dell'udienza, del seguente tenore: «Il Giudice di Pace convalida» e seguito da una nota motivazionale, in parte prestampata, dalla quale si ricava esclusivamente che sussistono i requisiti di cui all'art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, né il Giudice di pace prende in esame in alcun modo, anche solo per disattenderle, le allegazioni del ricorrente – svolte anche a verbale – circa l'esistenza di ragioni di inespellibilità e di rischio in caso di rientro in patria a causa della guerra nella zona di provenienza. (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. Sez. U. n. 17619/2017; Cass. n. 16611/2018). Ciò comporta la nullità del provvedimento perché – come già affermato in relazione al procedimento camerale di opposizione all'espulsione (Cass. n. 28158/2017; Cass. n. 18108/2010) - il provvedimento del giudice di pace, anche se adottato all'esito del procedimento camerale di convalida della proroga del trattenimento, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi”.*

- Sez. 1, Sentenza n. 382/2025, ud. 13/11/2024, dep. 08/01/2024 – Rel. Tricomi – Pres. Acierno massimata

[convalida o proroga di trattenimento - manifesta illegittimità atto presupposto - potere officioso - elementi di fatto - prove assunte dall'autorità amministrativa - fascicolo d'ufficio - osservazioni del ricorrente rilevanti per il caso di specie]

In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R., l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato, tenuto conto che grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la

legittimità della misura restrittiva applicata, mentre l'interessato è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta illegittimità della stessa.

- **Sez. 1, Sentenza n. 370/2025, ud. 13/11/2024, dep. 08/01/2025 – Rel. Pazzi – Pres. Acierno massimata**
[prima proroga di trattenimento - definizione di “tempo strettamente necessario” - presupposti -diverso fondamento dal trattenimento]

In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, la valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura, che si appuntava sul mero dato cronologico del momento di attivazione dell'amministrazione rispetto all'udienza di convalida, senza affrontare la qualità dell'impiego del tempo e delle difficoltà da risolvere).

- **Sez. U, Ordinanza n. 5992/2025 del 18/02/2025, dep. 06/03/2025 – Rel. Iannello, Pres. Cirillo massimata**
[Rv. 674046 – 04]
[trattenimento dei migranti a bordo – nave Diciotti - violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU) - limitazione ex art. 5, par. 1, lett. f) - configurabilità - esclusione – ragioni]

Il trattenimento a bordo di una nave costiera di persone migranti non ancora compiutamente identificate, e potenzialmente titolari del diritto di asilo, ex art. 10 Cost., integra una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, di cui all'art. 5 della CEDU non potendosi configurare l'eccezione prevista dal par. 1, lett. f) della stessa norma in ragione dell'insussistenza di un provvedimento giudiziario o di una successiva convalida delle scelte governative, che rivela l'arbitrarietà delle misure restrittive per violazione della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione, prescritte dall'art. 13 Cost.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 11394/2025, ud. 30/01/2025, dep. 30/04/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Iofrida non massimata**
[giudizio di convalida del trattenimento – requisito della pericolosità sociale – valutazione in concreto e all'attualità – precedenti penali]

Nella decisione in esame la Corte ha ritenuto che i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione del requisito della pericolosità sociale in materia di espulsione siano applicabili anche nel giudizio di convalida del trattenimento. In particolare ha affermato che: *“Questa Corte ha precisato, in materia di espulsione, che, quando è invocato il disposto dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26173 del 08/09/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23423 del 27/07/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24084 del 25/11/2015).* 2.3. *Tale giudizio deve senza dubbio compiersi anche ai fini dell'adozione della misura del trattenimento presso il CPR, tenuto conto che al richiamo all'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015 affianca l'espresso riferimento alla*

necessità di operare la valutazione caso per caso («Il richiedente è trattenuto, ... sulla base di una valutazione caso per caso, quando: ... b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ...»). 2.4. Nella specie, in contrasto con i principi sopra richiamati, il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per il trattenimento, in pendenza della decisione sulla domanda di protezione internazionale, in ragione del solo fatto che il cittadino era stato condannato per la commissione dei pur gravi delitti sopra menzionato, in relazione ai quali aveva già scontato la sua pena, senza operare alcuna valutazione in concreto nei termini appena evidenziati».

- **Sez. 1, Ordinanza n. 5566/2025, ud. 30/01/2025, dep. 03/03/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Iofrida massimata**
[convalida del trattenimento - interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5, par. 1, della CEDU - necessità - sindacato del giudice - manifesta illegittimità del provvedimento - valutazione dell'inespellibilità dello straniero - ammissibilità - fattispecie]

In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 6627/2025, ud. 22/01/2025, dep. 12/03/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata**
[trattenimento – seconda proroga – convalida basata sulla probabile identificazione – valutazione degli elementi concreti – prospettiva di esecuzione – invalidità derivata]

In accoglimento del ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il giudice di pace aveva convalidato la seconda proroga del trattenimento ritenendola giustificata soltanto a fronte della richiesta della Questura di identificazione inoltrata all'Ambasciata del Marocco, senza spiegare quali fossero gli elementi concreti che consentivano di ritenere probabile l'identificazione, la S.C. ha ribadito che: *“questa Corte ha chiarito (Cass. 610/2022) che «In tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente”.*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 11395/2025, ud. 30/01/2025, dep. 30/04/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Iofrida massimata**
[trattenimento – D.L. 124 del 2023 conv. in L. 162 del 2023 – proroga del trattenimento – presupposti - valutazione da parte del giudice]

In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, il giudice è tenuto ad un giudizio di congruità da rapportare, nel caso della prima proroga, alla gravità delle difficoltà incontrate per la preparazione del rimpatrio e, nel caso delle proroghe successive, ad un'attività già diligentemente espletata, ma non portata a termine per fatto non imputabile all'Amministrazione bensì a terzi, con un accertamento necessariamente più rigoroso sulla necessità del trattenimento, in

considerazione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso. (Fattispecie relativa alla richiesta di prima proroga chiesta dall'Amministrazione, in ragione della necessità di attendere il rilascio del lasciapassare e la disponibilità di un vettore per il rimpatrio del cittadino straniero trattenuto).

- Sez. 1, Ordinanza n. 17260/2025, ud. 09/04/2025, dep. 26/06/2025 – Rel. Casadonte, Pres. Acierno non massimata
[convalida o proroga trattenimento - presupposti di legittimità - obbligo di approfondimento istruttorio anche ufficio del giudice - obblighi costituzionali e internazionali - divieti di espulsione - artt. 5 comma 6 e 19 T.U.Imm. - art. 5 par. 1 CEDU - art. 8 CEDU]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha rimarcato la centralità del controllo da parte del giudice sul rispetto dei presupposti di legittimità dei provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento, alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali che regolano la materia. In particolare, la Corte ha affermato che: *“Ciò posto costituisce principio ermeneutico rilevante nella fattispecie in esame quello affermato da questa Corte in relazione al procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), e secondo il quale l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura (Cass. 1483/2025). Il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, deve quindi compiersi in modo completo ed esaustivo, anche mediante l'acquisizione officiosa degli elementi di prova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in via derivata, hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento (Cass.3842/2025). 17.Nel caso di specie il giudice di pace è venuto meno all'obbligo di controllo come sopra descritto, obbligo che trova il suo fondamento normativo nell'art. 14 del T.U.Imm. costituzionalmente interpretato e correlato al doveroso rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, in applicazione dell'art.5 comma 6 TUI richiamato nell'art. 19 TUI che, a sua volta, indica i divieti di espulsione che non devono ricorrere affinché possa ritenersi legittima l'espulsione e di conseguenza l'accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento dello straniero ai fini della sua esecuzione. Il rinvio agli obblighi internazionali sopra menzionato ricomprende sia l'art.5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare) sia l'art. 8 CEDU che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.”*

- Sez, 1, Ordinanza n. 17722/2025, ud. 09/04/2025, dep. 30/06/2025 – Rel. Casadonte, Pres. Acierno non massimata
[trattenimento - diritto di difesa - assistenza da parte di interprete - accertamento da parte del giudice]

Nel caso in esame, la Corte ha accolto il ricorso per cassazione proposto avverso la convalida del trattenimento con cui il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 14, commi 2 e 4, del T.U.Imm. in quanto, non parlando né comprendendo l'italiano, non era stato assistito da un interprete in sede di convalida. La Corte, infatti, ha ritenuto che: *“La presenza dell'interprete assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa ed esso deve essere parimenti garantito in sede di convalida del trattenimento attraverso la prevista presenza dell'interprete ove necessario. Pertanto, il giudice deve procedere officiosamente a detto*

accertamento. Occorre precisare che dal verbale dell'udienza di convalida del trattenimento non emergono elementi per ritenere che detto accertamento sia stato compiuto e che il ricorrente abbia dichiarato al giudice di comprendere la lingua italiana. Nondimeno emerge dagli atti allegati al ricorso che in occasione dell'udienza del procedimento per direttissima celebrato avanti al Tribunale di Milano l'1.7.2024, due giorni prima dell'udienza di convalida del trattenimento, sia stato espressamente verbalizzato che il ricorrente non parla né comprende l'italiano e per questo gli sia stato nominato un interprete (cfr. doc. 4 allegato al ricorso). Ciò posto, il decreto di convalida in esame risulta affetto da nullità per violazione del diritto di difesa del ricorrente”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 20019/2025, ud. 05/06/2025, dep. 17/07/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acerno non massimata
[trattenimento disposto dal Questore ex art 6. D.lgs. 142/2015 – convalida – potestà decisoria nella materia – eccezione di incompetenza del giudice onorario presso il tribunale in quanto organo privo della qualifica di giudice togato - sezione specializzata del tribunale]

In un caso avente ad oggetto la convalida del provvedimento di trattenimento per 60 giorni, emesso dal Questore ai fini dell'espletamento della procedura di cui all'art. 28-bis D.lgs. 25/2008; la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha lamentato l'incompetenza del giudice onorario nell'adottare tale atto.

Nel caso di specie la Corte ha cassato il provvedimento impugnato senza rinvio, ribadendo quanto già affermato dalla stessa Corte in un'altra recente pronuncia (ord. n. 3141 del 2024, non massimata), cioè che: *“a seguito della riforma della magistratura onoraria di cui al d.lgs. n. 116/2017, la potestà definitiva-decisoria dei giudici onorari è stata limitata alle materie previste dall'art. 10, comma 12, dello stesso d. lgs., in vigore dal 15.8.2017, e non può ritenersi che la cognizione sul provvedimento ora impugnato rientri in alcuna delle ipotesi ivi previste”.* Ed inoltre si è ribadito che: *“i magistrati onorari non hanno potestà decisoria, ma possono espletare attività istruttoria (Cass. 22415/2021 e Cass. S.U. n.5425/2021) e di supporto, non risultando in tali casi inficiata la validità del processo”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 20794/2025, ud. 03/07/2025, dep. 23/07/2025 – Pres. Rel. Acerno massimata
[regime del trattenimento dello straniero - dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 133 del 2023 - prolungamento di ulteriori 3 mesi - successive proroghe - condizioni]

In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un CPR, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. n. 133 del 2023, lo scrutinio che il giudice del merito è chiamato a operare in caso di proroga successiva alla prima ha natura bifasica e verte, in primo luogo, sull'accertamento dell'insieme delle attività che devono essere svolte al fine di ottenere l'identificazione dello straniero e l'acquisizione della documentazione necessaria per il rimpatrio, impiegando tutti gli strumenti concretamente disponibili e adeguati al caso specifico; in secondo luogo, e solo ove accertato il positivo esperimento di ogni ragionevole sforzo, sulla oggettiva difficoltà nell'ottenimento della documentazione ovvero sulla mancanza di collaborazione da parte del trattenuto, secondo un principio di proporzionalità dinamica, per cui l'ulteriore protrarsi della condizione di restrizione della libertà personale può ritenersi giustificato solo nella misura in cui sia stata posta in essere un'attività volta a integrare efficacemente il presupposto primario della diligenza nell'identificazione dello straniero.

- Sez. 1, Sentenza n. 29554/2025, ud. 25/09/2025, dep. 07/11/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acerno massimata
[trattenimento di fatto presso la struttura di accoglienza - presupposto del trattenimento questorile - esclusione - fondamento - fattispecie]

La permanenza del cittadino straniero, nell'intervallo di tempo che precede il trattenimento, presso una struttura di prima accoglienza, a seguito dello sbarco, non costituisce un "presupposto" del successivo trattenimento del Questore, ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, dovendosi computare il termine di quarantotto ore per la convalida, solo a decorrere dal provvedimento questorile di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto da un cittadino straniero che, immediatamente dopo il suo arrivo in Italia, era stato trasferito presso la struttura di prima assistenza di Pantelleria, mentre il provvedimento formale di trattenimento era stato adottato solo tre giorni dopo, contestualmente al suo trasferimento presso il CPR di Caltanissetta).

- Sez. 1, Ordinanza n. 30999/2025, ud. 08/10/2025, dep. 26/11/2025 – Rel. Russo, Pres. Tricomi non massimata
[trattenimento – minore straniero non accompagnato – accertamento età anagrafica – procedura art. 19 bis d.lgs. 142/2015 – procedure di garanzia]

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che al suo arrivo in Italia, nonostante avesse dichiarato di essere minorenne e vi fosse un fondato dubbio in merito alla sua età anagrafica, nessuna delle autorità coinvolte ha applicato la procedura appositamente delineata dall'art. 19-bis del D.lgs. 142/2015 per l'identificazione di un minore straniero non accompagnato. Invero, il giudice di pace, dopo avere disposto un accertamento rx anagrafico per verificare se l'interessato fosse minorenne, non ha atteso che il referto venisse trasmesso al Tribunale per i Minorenni ed ha convalidato il trattenimento, ritenendolo maggiorenne sulla base dell'esito dell'esame.

La Corte, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che: *“Il ricorrente ha dedotto di essere minorenne ed era privo di un documento di identificazione e di conseguenza non spettava al giudice di pace disporre una consulenza radiologica o altri accertamenti sull'età, ma doveva seguirsi la procedura prevista dall'art 19 del D.lgs. 142/2015 L'art 19 bis del Dlgs 142/2015 dispone infatti che «l'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari» ed ancora che «qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa» ed infine ai commi 8 e 9 che «Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione». Sul punto questa Corte ha ribadito che i minori non accompagnati devono essere identificati secondo la procedura prevista dall'art. 19 bis del Dlgs. n. 142 del 2015, introdotto dalla l. n. 47 del 2017, restando esclusa l'applicabilità di altre e differenti disposizioni di rango inferiore (Cass. n. 11232/2022) e che il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni, all'esito del procedimento previsto dall'art. 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, attribuisce l'età al minore è provvisto di una duplice valenza, nel senso che non solo è funzionale all'adozione delle misure di protezione previste per tale categoria di minori, ma, come si desume dal comma 9 della norma, è destinato altresì a riverberare i suoi effetti anche in altri rami (amministrativo e penale) dell'ordinamento che fanno dell'età il presupposto discriminatorio per l'applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello ordinario (Cass. 6520/2020). Nella specie non risulta che alcuna delle procedure di garanzia previste dalla norma di rango primario siano state rispettate, dal momento che il soggetto è stato sottoposto a uno sbrigativo esame radiologico disposto dallo stesso*

giudice di pace sulla base del quale è stato poi convalidato il trattenimento. Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato [...]”.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 32129/2025, ud. 25/09/2025, dep. 12/12/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata**
[trattenimento ex art 6 D. Lgs. 142/2015 – convalida – impugnazione – condizioni di salute – certificato di idoneità al trattenimento – fragilità psichica – acquisizione della cartella clinica]

In sede di convalida di trattenimento di straniero richiedente protezione internazionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c e lett. d, d.lgs. n. 142 del 2015, la valutazione delle condizioni di salute del cittadino straniero possono essere tali da ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione, posto a base della misura oggetto di convalida, all'esito di un accertamento che deve essere effettuato anche d'ufficio, non potendosi il giudice esimersi dall'esaminare - qualora sia stato chiesto, in virtù di specifiche e comprovate deduzioni - i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto a lui non inviati e che, invece, in conformità alle disposizioni impartite dall'art. 3, comma 7, d.m. Interno del 19/05/2022 (cd. "direttiva ministeriale Lamorgese"), avrebbero dovuto essere compresi nella documentazione inviata all'autorità giudiziaria.

b) Trattenimento e presentazione della domanda di protezione internazionale

- **Sez. 1, Sentenza n. 5383/2025, ud. 30/01/2025, dep. 01/03/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Iofrida massimata**
[domanda di protezione internazionale - diniego della commissione territoriale - istanza di sospensione - mancata statuizione nel termine ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 142 del 2015 - effetti sulla proroga del trattenimento presso il C.P.R. - esclusione – ragioni]

In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, in pendenza del procedimento giurisdizionale promosso contro il provvedimento della Commissione territoriale, che, adottando la procedura accelerata, abbia dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale, la mancata statuizione, nel termine previsto dall'art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 142 del 2015, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego non influisce sulla legittimità della proroga del trattenimento, poiché i tempi e la durata della misura sono autonomamente disciplinati dall'art. 6, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 142 del 2015.

- **Sez. 1 - Ordinanza n. 17801/2025, ud. 05/06/2025, dep. 01/07/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata**
[trattenimento ex art 14 – conversione in trattenimento ex art. 6 a seguito di presentazione di domanda di protezione internazionale - proroga trattenimento – superamento del termine massimo – ritardo dell'audizione]

In un caso avente ad oggetto il termine per la proroga di trattenimento ex art 6, la Corte ribadisce il principio secondo cui: *“In tema di trattenimento del cittadino straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale durante la permanenza presso il CPR, per determinare la durata massima del trattenimento occorre far riferimento all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, mentre il comma 6 dello stesso articolo si limita a prevedere un ulteriore limite di durata, che si somma al primo, ma non prevale su di esso, dovendosi comunque escludere la natura perentoria dei termini di cui all'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 in materia di procedure accelerate» (Cass. n. 9042 del 2023 e, sempre per la non perentorietà dei termini, Cass. n. 14 del 2024, ove si è anche precisato che il mancato richiamo, nella disciplina vigente post Novella 2020, nel testo dell'art.6 d.lgs. 142/2015, comma 6, all'art.28-bis comma 5 (novellato), laddove si prevede il possibile*

superamento dei termini massimi della procedura accelerata "ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda", non è decisivo, essendo tale ultima disposizione una norma di generale portata che esprime uno dei principi di fondo che governano l'esame delle domande di protezione internazionale)".

Nel caso in esame la corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si lamentava il superamento dei termini della procedura accelerata di cui all'art.28 bis d.lgs. 25/2008, e si denunciava il ritardo nell'audizione, oltre il termine di sette gg, e della decisione, non intervenuta all'epoca della convalida della proroga del trattenimento. Lo straniero si trovava trattenuto, ex art.6 d.lgs. 142/2015, dal 28/11/2023, con trattenimento convalidato il 30/11/2023, per quanto dedotto, essendo stati sospesi per legge i termini del primo titolo di trattenimento ex art.14 TUI, e la proroga del trattenimento è stata disposta il 25/1/2024, prima della scadenza del termine di sessanta giorni per il quale il nuovo titolo di trattenimento era stato disposto e convalidato. La durata massima del trattenimento, disposto nei termini sopra indicati, deve intendersi, stabilita dal comma 5 dell'art. 6 del D. lgs. n. 142/2015 (quella cioè dei sessanta giorni indicati nella richiesta di convalida del trattenimento per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda).

- Sez. 1, Ordinanza n. 24125/2025, ud. 05/06/2025, dep. 28/08/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[trattenimento del richiedente protezione internazionale – termini massimi – art. 6 d.lgs. 142/2015 – tempi di trasmissione della domanda di protezione internazionale alla Commissione territoriale]

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, in linea con la propria recente giurisprudenza in materia di trattenimento del richiedente protezione internazionale e termini della relativa procedura (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32767 del 16/12/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14 del 02/01/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9042 del 30/03/2023), ha affermato, rigettando il ricorso, che: *“È quindi vero che i termini massimi previsti dalla legge per le misure restrittive della libertà personale sono perentori, ma nel senso sopra indicato, poiché i termini massimi del trattenimento del richiedente asilo secondario sono quelli previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, d.l.g. n. 142 del 2015, per segmenti processuali e complessivi, mentre i termini previsti per le procedure accelerate non influiscono sulla disciplina del trattenimento, fermo restando che se non è concessa la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale della Commissione territoriale, ovvero se l'esame della domanda è completato, non vi è più ragione di prolungare il trattenimento disposto ai sensi dell'art 6 citato. 3.7. Nel caso di specie il ricorrente ha stigmatizzato il fatto che la Questura ha tramesso gli atti alla Commissione territoriale dopo nove giorni dalla presentazione della domanda, mentre avrebbe dovuto provvedere senza ritardo, ma, come sopra evidenziato, tale superamento in sé non rende illegittimo il trattenimento, i cui termini massimi sono stabiliti dall'art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015. L'impiego di nove giorni per la trasmissione della domanda di protezione alla Commissione territoriale è stato, poi, valutato dal giudice di merito, che l'ha ritenuto fisiologico, in base ad una motivata argomentazione in fatto, non sindacabile in sede di legittimità”.*

- Sez. 1, Sentenza n. 25299/2025, ud. 03/07/2025, dep. 15/09/2025 – Pres. Rel. Acierno non massimata
[trattenimento di un richiedente protezione internazionale - manifestazione della volontà tramite PEC - incompetenza del GdP - momento genetico dell'insorgenza dello status di richiedente asilo]

In un caso avente ad oggetto la competenza sulla convalida del trattenimento di un richiedente asilo, la Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, ribadendo il consolidato orientamento secondo cui: *“anche se l'istanza è inoltrata a mezzo di PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass., Sez. I, sent. n. 21910 del 9 ottobre 2020, 9597 del 2024; 11392 del 2025)”.*

In punto di competenza, viene ribadito che l'assunzione dello status di richiedente determina la traslazione della stessa in capo al tribunale, sottraendola al giudice di pace, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015. Nel caso di specie, dunque, la manifestazione di volontà del ricorrente, avvenuta con l'invio a mezzo PEC alla Questura di Napoli della richiesta di appuntamento per formalizzare l'istanza, deve essere considerata idonea a determinare immediatamente l'assunzione della qualifica di richiedente protezione internazionale e a radicare la competenza in capo al Tribunale, a nulla rilevando l'ulteriore termine previsto dall'art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 25 del 2008, che concerne esclusivamente la tempistica di verbalizzazione da parte dell'Amministrazione e non può incidere, in alcun caso, sul momento genetico di insorgenza dello status.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 27143/2025, ud. 25/09/2025, dep, 10/10/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno, massimata**
[cittadino di El Salvador - trattenimento del richiedente protezione internazionale - requisito - fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione - accertamento della sussistenza del requisito da parte del giudice - necessità]

Nella valutazione dei fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione - necessari per disporre il trattenimento ex art.6, co.3, del d.lgs. n.142 del 2015 - il giudice della convalida deve vagliare l'eventuale pretestuosità della domanda, con un accertamento sommario, funzionale al provvedimento di cui si chiede la convalida, di quanto dedotto, allegato o dimostrato dalle parti al fine di evidenziare la sussistenza o meno di questo presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che aveva convalidato il trattenimento disposto nei confronti di un cittadino di El Salvador, senza prendere in considerazione quanto dedotto a fondamento della domanda di protezione in merito al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio nel paese d'origine, da parte delle maras, bande criminali locali).

- Sez. 1, Ordinanza n. 29557/2025, ud. 25/09/2025, dep. 07/11/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata
[trattenimento – manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale adempimenti in capo all'autorità amministrativa – richiedente asilo c.d. primario - qualifica in senso formale o sostanziale – mutamento del titolo – convalida - competenza]

Nell'ambito della ricostruzione normativa e giurisprudenziale sul tema della convalida del trattenimento, viene ribadito il seguente principio già espresso in Cass. 3141/2024: *“In caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea per il rimpatrio, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, non solo perché determina un mutamento del titolo del trattenimento (che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione), ma anche perché il giudice onorario è privo di potestà decisoria nella materia, che non rientra nelle ipotesi previste dall'art.10, comma 12, del d.lgs.n.116 e 2017- (Riforma della Magistratura onoraria)”*.

Nel caso in esame, la Corte accoglie il ricorso dal momento che il trattenimento del Questore era nullo e non poteva essere convalidato. Nella specie non si discute della legittimità di un secondo titolo di trattenimento ma è in contestazione l'assunzione della qualità di richiedente la protezione internazionale, per effetto del comportamento materiale di manifestazione di volontà (inoltre della p.e.c. alla Questura per la formalizzazione della domanda con la compilazione del Mod. C3), prima del provvedimento espulsivo e la

conseguente illegittimità del trattenimento disposto dal Questore e inoltrato per la convalida al Giudice di Pace anziché al Tribunale. Infatti, si è dato atto, anche in ricorso, che, nel corso dell'udienza del 23/10/2024 di convalida del primo trattenimento disposto dal Questore di Salerno il 21/10/2024, il cittadino, tramite difensore, riferiva di avere già il 10/10/2024 (prima quindi dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione e del trattenimento questorile) assunto la veste di richiedente protezione internazionale. Se è vero che il richiedente asilo deve considerarsi tale nel momento in cui manifesta detta volontà, nel periodo compreso tra la presentazione e la registrazione della domanda, lo straniero, nel presente caso in esame, è stato trattenuto «solo» in ragione della richiesta di asilo, essendo egli un richiedente primario (che presenta la domanda in stato di libertà).

- Sez. 1, Ordinanza n. 31484/2025, ud. 25/09/2025, dep. 02/12/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 – convalida – termine di 48 ore – superamento del termine – udienza di convalida fissata prima del decorso del termine di 48 ore – provvedimento adottato senza soluzione di continuità]

Nel caso in esame, il ricorrente, destinatario di un provvedimento di trattenimento, ha dedotto il superamento del termine di 48 ore per la convalida da parte del Tribunale del provvedimento di trattenimento, prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998. In particolare, secondo il ricorrente, il decreto del Questore, trasmesso al Tribunale il 10/08/2024, alle ore 11:29, avrebbe dovuto essere convalidato entro le ore 11:29 del giorno 12/08/2024 e non, come di fatto avvenuto, dopo le ore 13:00.

La Corte, ritenendo il motivo infondato, ha ritenuto che: *“Questa Corte ha già affermato, in materia di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, che il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria entro il quale il Giudice deve provvedere è rispettato se, entro tale termine, venga fissata ed abbia concreto inizio l'udienza di convalida, sempreché la decisione, ancorché adottata successivamente, sia intervenuta a conclusione dell'udienza senza soluzione di continuità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 29/02/2008). Gli stessi principi valgono, ovviamente, anche per la convalida del trattenimento. Non assume alcun rilievo il fatto che - dopo aver sentito il cittadino straniero, il difensore e il funzionario delegato dalla Questura - il Giudice abbia riservato la decisione chiudendo il verbale («Il giudice chiude il verbale e riserva la decisione, interrompendo il collegamento audiovisivo»), per assumere, poi, il provvedimento di convalida che è stato depositato e comunicato alle parti. Come sopra evidenziato, infatti, la convalida del trattenimento è adottata all'esito di un procedimento camerale, regolato dall'art. 737 c.p.c., dovendosi pertanto ritenere connotato dalla libertà delle forme, per la parte non espressamente disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, purché sia rispettato il diritto di difesa e garantito il contraddittorio (v. ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18740 del 17/09/2004). In ordine alla fase di decisione, dunque, in assenza di specifiche disposizioni, la statuizione sulla convalida può essere adottata con statuizione assunta in udienza con provvedimento inserito nel processo verbale ed anche dopo l'udienza, decreto riservato e successivamente depositato e comunicato. Come sopra evidenziato, ciò che rileva, ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore, è che l'udienza di convalida sia fissata prima del decorso delle quarantotto ore e che il provvedimento di convalida sia adottato senza soluzione di continuità rispetto all'udienza che si è celebrata. Nella specie, dallo stesso storico del fascicolo, prodotto dalla parte, risulta che la rimessione in camera di consiglio, espletati gli incumbenti dell'udienza, è avvenuta alle ore 13:11 del 12/08/2024 e, quindi, in una strettissima contiguità temporale rispetto al momento in cui lo stesso ricorrente ha dedotto che è intervenuta la decisione («Con provvedimento n. 198/2024, emesso e sottoscritto digitalmente in pari data alle ore 13:09:50 e comunicato dalla cancelleria con PEC delle ore 15:14, il Giudice accoglieva la richiesta avanzata dalla P.A.»).*

6.4.3 Riesame del trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 14340/2025, ud. 04/02/2025, dep. 29/05/2025 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata
[Rv. 674576 – 01]
[riesame provvedimento di convalida o proroga del trattenimento - rigetto di analoga istanza o mancata impugnazione - irrilevanza - fondamento]

La richiesta di riesame dei presupposti del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero, in conformità all'art. 15, par. 4, della direttiva CE n. 115 del 2008, non è preclusa dal rigetto di altra analoga istanza o dalla mancata tempestiva impugnazione del provvedimento, atteso che le misure in questione hanno natura cautelare e, pertanto, il sindacato giurisdizionale sulle medesime è inidoneo a formare una pronuncia dotata dell'autorità del giudicato, giustificandosi infatti la loro ricorribilità in cassazione non tanto per la natura decisoria, quanto per la loro incidenza sulla libertà personale.

- Sez. 1, Ordinanza n. 14340/2025, ud. 04/02/2025, dep. 29/05/2025 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata
[Rv. 674576 – 02]
[riesame del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione - garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio - necessità - fondamento - fattispecie]

Il riesame del trattenimento della persona straniera in attesa dell'attuazione del provvedimento di espulsione, pur in assenza di un procedimento ad hoc, deve essere effettuato con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio, previste nel diritto interno dagli artt. 24 e 111 Cost. e - a livello euro unitario - dagli artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovendosi infatti ritenere che le amministrazioni degli Stati membri abbiano l'obbligo di rispettare i diritti di difesa dei destinatari di decisioni che incidono in modo rilevante sui loro interessi, ogniqualvolta si debbano adottare provvedimenti che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, senza rinvio, la decisione del Giudice di pace che, nell'udienza di discussione dell'istanza di proroga del trattenimento, non aveva verificato se vi fosse stata una regolare nomina di difensore di fiducia e se questi fosse stato tempestivamente avvisato).

- Sez. 1, Ordinanza n. 14340/2025, ud. 04/02/2025, dep. 29/05/2025 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata
[Rv. 674576 – 03]
[riesame del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione - istanza di allontanamento - esigenze di salute dello straniero - valutazione da parte del giudice - necessità]

Nel giudizio di riesame del trattenimento, nel corso del quale la difesa della persona straniera trattenuta ha presentato istanza di autorizzazione al temporaneo allontanamento, il giudice di pace è tenuto ad esaminare i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto, nonché a valutare se nella situazione concreta vi siano effettivamente esigenze di cura non assolvibili all'interno del centro.

6.4.4 Misure alternative al trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 12438/2025, ud. 07/03/2025, dep. 10/05/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata

[misure alternative al trattenimento - convalida - efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione - riesame]

In accoglimento del ricorso la SC ha annullato il provvedimento di applicazione delle misure alternative al trattenimento impugnato e ribadito il principio secondo cui: *“In sede di convalida delle misure di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d. lgs. n. 286 del 1998, strumentali, al pari della misura del trattenimento, all'allontanamento ed al rimpatrio coattivo del cittadino straniero, il giudice deve verificare che il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia dotato di efficacia esecutiva, dovendo, in mancanza, dichiararne l'illegittimità, senza che possa attribuirsi alcun rilievo alla mera sussistenza di esigenze di pubblica sicurezza, atteso che per la tutela di tali esigenze l'ordinamento ha predisposto le misure di prevenzione, che, pur potendo avere un contenuto analogo alle misure alternative al trattenimento ed essendo astrattamente compatibili con l'espulsione amministrativa, possono tuttavia essere disposte esclusivamente dal giudice penale, all'esito dell'apposito procedimento ed in presenza degli specifici requisiti di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 159 del 2011”.*

Nel caso in esame, il Giudice di Pace, investito di riesame della convalida del provvedimento di applicazione delle misure alternative al trattenimento, avrebbe dovuto verificare ed accertare l'efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione (che il Questore di Milano aveva inteso eseguire con l'applicazione delle misure previste dall'art.14, comma 1 bis, d.lgs. 286/1998), la cui manifesta illegittimità o sospensione impone al giudice di dichiarare l'illegittimità delle misure applicate e quindi di negare la convalida richiesta o di disporre la revoca (Cass. 24227/2023).

- Sez. 1, Ordinanza n. 32322/2025, ud. 20/11/2025, dep. 11/12/2025 – Rel. Vitro', Pres. Giusti non massimata
[misura alternativa al trattenimento – violazione del diritto di difesa – omessa comunicazione circa la possibilità di avvalersi di un avvocato difensore nel procedimento di convalida]

In tema di misure alternative al trattenimento, la Corte ribadisce il principio di diritto già espresso in Cass. civ., sez. I, n. 34849 del 29/12/2024 secondo cui: *“Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte... (Cass.24013/2020; Cass.2924/2021), in tema di espulsione dello straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il CPR, di cui all'art. 14, comma 1 bis, del D.lgs. n. 286 del 1998, si applica il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia dell'udienza partecipata necessariamente dal difensore perché prevista solo in relazione al trattenimento e all'accompagnamento coattivo alla frontiera. È tuttavia necessario che il contraddittorio cartolare sia assicurato mediante l'applicazione l'art. 3, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 394 del 1999, in ordine alla traduzione del provvedimento del Questore in lingua nota all'interessato, o in una delle lingue veicolari, ed all'avviso della possibilità di beneficiare dell'assistenza del difensore d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte delle questure, con modalità effettivamente comprensibili per l'interessato, dei recapiti dei difensori d'ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace”.*

Nel caso in esame la Corte ha accolto il motivo di ricorso con cui il ricorrente ha lamentato una violazione del suo diritto di difesa ex art. 24 Cost. per omessa comunicazione circa la possibilità di avvalersi di un avvocato difensore nel procedimento di convalida. Pur essendo vero che il provvedimento del Questore, che il ricorrente ammette essergli stato notificato, contiene l'avviso della trasmissione degli atti al GDP, per la convalida, e della facoltà del ricorrente di presentare personalmente o a mezzo difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida; la mancanza, nella comunicazione di cui all'art. 3, co. 3 e 4, DPR 394/99, di precise indicazioni circa i recapiti dei difensori d'ufficio, la data dell'udienza cartolare fissata, il numero di ruolo e il Giudice assegnatario del relativo fascicolo della convalida, rende tale comunicazione non idonea all'esplorazione concreta del diritto di difesa del ricorrente.

- Sez. 1, Ordinanza n. 33407/2025, ud. 20/11/2025, dep. 21/12/2025 – Rel. Caiazzo, Pres. Giusti non massimata
[misure alternative al trattenimento – impugnazione - giudice competente]

In un caso avente ad oggetto il provvedimento di convalida delle misure alternative al trattenimento quali l'acquisizione del passaporto e l'obbligo di presentazione per la firma, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto in continuità con l'ordinanza Cass., Sez. I, n. 27376 del 2025: *“In caso di opposizione all'espulsione - o alle misure alternative al trattenimento - promossa in pendenza di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale ex art 31 TUI da parte del genitore irregolare nel territorio nazionale, la competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni Tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d'appello”*.

Nel caso in esame, la Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso e cassato senza rinvio il provvedimento di convalida emesso dal giudice di pace poiché tale convalida avrebbe dovuto essere disposta dal Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di immigrazione. In particolare, il ricorrente aveva assunto: che si trovava in Italia già da diversi anni, infatti, era stato autorizzato a permanere nel territorio dello Stato Italiano ai sensi dell'art. 31, 3° c. D.lgs. 286/1998 dal Tribunale per i Minorenni di Catania, e ciò in virtù del fatto che viveva in Italia insieme alla famiglia composta dai genitori e dal fratello minore di 14 anni; che la madre del ricorrente era regolarmente soggiornante in Italia e lavorava come colf, il padre era operaio edile ed aveva avanzato anch'egli richiesta di autorizzazione a norma del predetto art. 31 3° c. D.lgs. 286/1998 presso il Tribunale per i Minorenni di Catania; il ricorrente al momento si allenava ed allenava i minori presso una società sportiva a Ragusa ed ha depositato istanza di nuova autorizzazione avanti il Tribunale per i Minorenni di Catania, il cui procedimento è stato riunito al ricorso depositato dal padre; che era stato fermato durante un controllo ed invitato a presentarsi presso la Questura di Ragusa ai sensi dell'art. 15 Tulp; Ivi si era recato in data 10/03/2025 e gli era stato notificato la misura accessoria di consegna del passaporto ed obbligo di presentazione nell'ufficio e nei giorni ed orari indicati per la firma, fino alla partenza volontaria ed il decreto di espulsione, la cui impugnazione è pendente avanti il Tribunale ordinario di Ragusa.

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 33394/2025, ud. 20/11/2025, dep. 21/12/2025 – Rel. Caiazzo, Pres. Giusti non massimata
[misura alternativa al trattenimento – impugnazione - giudice competente]

Anche nel caso in esame, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto in continuità con l'ordinanza Cass., Sez. I, n. 27376 del 2025: *“In caso di opposizione all'espulsione - o alle misure alternative al trattenimento - promossa in pendenza di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale ex art 31 TUI da parte del genitore irregolare nel territorio nazionale, la competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni Tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d'appello”*.

Nel caso in esame, La Corte ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio il provvedimento di convalida emesso dal giudice di pace di Ragusa poiché tale convalida avrebbe dovuto essere disposta dal Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di immigrazione avanti al quale era pendente un giudizio ex art. 31 3° c. D.lgs. 286/1998. In particolare il ricorrente aveva dedotto: di aver adito il Tribunale per i Minorenni di Catania per chiedere l'autorizzazione ex art. 31 3° c. D.lgs. 286/1998 al fine di garantire un corretto sviluppo psico-fisico alle tre figlie minori che nel contempo avevano iniziato un percorso di integrazione nel territorio italiano; che il Tribunale per i Minorenni lo aveva autorizzato, unitamente alla moglie, a permanere nel territorio fino al 30/06/2023; scaduto, pertanto, il permesso rilasciatogli, aveva presentato nuova istanza al Tribunale per i Minorenni, non sussistendo i presupposti per la conversione del medesimo permesso e il relativo ricorso era ancora

pendente nella fase istruttoria; nel contempo le tre figlie minori frequentavano regolarmente la scuola - come da certificati allegati - e vivendo in Italia da circa 3 anni, stavano compiendo un adeguato percorso di integrazione, grazie anche alla presenza di altri parenti nella città di Ragusa; di essere stato fermato durante un controllo ed invitato a presentarsi presso la Questura di Ragusa ai sensi dell'art. 15 Tulpas ove si era recato in data 10/03/2025, e gli era stata notificata la misura accessoria di consegna del passaporto fino alla partenza volontaria ed il decreto di espulsione la cui impugnazione era pendente avanti il Tribunale ordinario di Ragusa.

6.4.5 Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024

a) Motivi di ricorso in Cassazione

- **Sez. 1 Penale, Sentenza n.2967/2025, ud. 24/01/2025, dep. 24/01/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo, massimata (Rv. 287362 – 01)**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - riduzione dei termini e dei motivi di proponibilità del ricorso per cassazione e competenza rimessa alle sezioni penali della corte - legittimità - ragioni - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la riduzione a cinque giorni del termine per proporre, dinanzi alle Sezioni penali della Corte, ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida o di proroga e la limitazione dei motivi proponibili a quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., costituiscono espressione di una scelta del legislatore in materia processuale che si caratterizza per la più ampia discrezionalità, non ravvisandosi profili di manifesta irragionevolezza e arbitrarietà. (Fattispecie relativa a convalida della proroga di richiedente protezione internazionale, in cui la Corte, in applicazione del principio, non ha accolto la deduzione con cui si era lamentata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 18 agosto 20015, n. 142, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, 111 e 117 Cost, quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 13 e 14 CEDU).

- **Sez. 1 Penale, Sentenza n. 2967/2025, ud. 24/01/2025, dep. 24/01/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo, massimata [Rv. 287362 – 02]**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - provvedimento di proroga - giudizio di convalida - motivazione - contenuto - indicazione]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini del giudizio di convalida del provvedimento del questore di proroga del trattenimento di richiedente protezione internazionale ex art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento stesso, già ritenuto necessario, sia ancora tale e quali prospettive possono offrire, rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine, tenendo altresì conto delle condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro cui le proroghe possono essere concesse e, conseguentemente, i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti. (In motivazione, la Corte ha richiamato quanto affermato da Cass. civ., Sez. 1, n. 6064 del 2019, Rv. 653101-01).

- **Sez. 1 Penale, Sentenza n. 2967/2025, ud. 24/01/2025, dep. 24/01/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo, massimata**
[Rv. 287362 – 03]

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - violazione di legge - nozione – indicazione]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della corte d'appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice.

- **Sez. 1 Penale, Ordinanza n. 4308/2025, ud. 31/01/2025, dep. 31/01/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo, massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - disciplina di cui all'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. n. 142 del 2015 - rinvio all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge n. 69 del 2005 - questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117 Cost., in riferimento all'art. 6, par. 1), CEDU - rilevanza - non manifesta infondatezza]

In tema di trattenimento amministrativo dei richiedenti protezione internazionale ai sensi della legge 9 dicembre 2024, n. 187, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 6, par. 1), CEDU - dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che, sui ricorsi avverso i decreti di convalida o di proroga del trattenimento adottati dalle corti d'appello, la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del Procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 9556/2025, ud. 07/03/2025, dep. 07/03/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere non richiedenti protezione in attesa di espulsione - provvedimenti di convalida di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 - regime di cui all'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 187 del 2024 - applicabilità - conseguenze - riduzione dei termini e dei motivi di proponibilità del ricorso per cassazione e competenza rimessa alla prima sezione penale della corte - sussistenza]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere non richiedenti protezione internazionale e in attesa di espulsione, nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, anche i provvedimenti di convalida del giudice di pace di cui all'art. 14, comma 4, d.lgs. 25 ottobre 1998, n. 286, rientrano nell'ambito applicativo del successivo comma 6 del medesimo articolo, con la conseguenza che sono ricorribili per cassazione innanzi alla Prima Sezione penale della Corte, entro cinque giorni dalla comunicazione, per i soli motivi di cui all'art.

606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., con l'osservanza, quanto al nuovo rito applicabile, delle disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 9556/2025, ud. 07/03/2025, dep. 07/03/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - decreto di convalida o di proroga del giudice di pace o della Corte di appello - ricorribilità per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - inosservanza o erronea applicazione della legge penale - oggetto - restrizione analoga alla libertà personale - assimilabilità - indicazione - precisazioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, ai fini della ricorribilità per cassazione del decreto di convalida o di proroga del giudice di pace o della Corte di appello in composizione monocratica, limitata, tra l'altro, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il richiamo all'inosservanza o erronea applicazione della legge penale denunciabile in sede di legittimità impone di dare rilievo alle disposizioni che comportano una restrizione analoga alla libertà personale, ancorché non espressamente definite come "penali" dal legislatore, tali essendo quelle sui trattenimenti derivanti in via provvisoria dal provvedimento questorile impositivo o da sua proposta di proroga, la cui stabile legittimità si ricollega al provvedimento giurisdizionale richiesto dall'art. 13 Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che la decisione di convalida del trattenimento o della proroga produce un effetto dispositivo duplice che la rende assimilabile all'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 391 cod. proc. pen. e, al contempo, all'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 9556/2025, ud. 07/03/2025, dep. 07/03/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - ricorso per cassazione ex art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 avverso i decreti di convalida e proroga - pendenza - effetto limitativo della libertà personale - origine - individuazione - effetti caducatori durante la fase di impugnazione o la sospensione del giudizio - esclusione - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in pendenza del ricorso per cassazione avverso la convalida o la proroga della Corte d'appello in composizione monocratica o del giudice di pace, la cui proposizione non sospende l'esecuzione della misura ai sensi dell'art. 14, comma 6, secondo periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'effetto limitativo della libertà personale di origine giurisdizionale, fatto salvo il termine legislativo di efficacia o di proroga del trattenimento, continua a derivare dalla sua tempestiva emissione e fino alla sua eventuale rimozione, in analogia a quanto dispone l'art. 588, comma 2, cod. proc. pen. rispetto ai provvedimenti in materia di libertà personale, senza che possa farsi derivare alcuna conseguenza caducatoria dalla durata del giudizio di impugnazione né dalla sua sospensione disposta ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e neanche dall'eventuale esito interlocutorio.

- **Sez. 1, Sentenza n. 15759/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - provvedimenti di convalida o proroga - ricorso per cassazione - motivi - violazione di legge - riconducibilità ad essa della mancanza assoluta di motivazione o della presenza di motivazione apparente - sussistenza]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio

di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.

- **Sez. 1, Sentenza n. 38418/2025, ud. 26/11/2025, dep. 26/11/2025 – Rel. Di Giuro, Pres. De Marzo massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - decreto di non convalida - ricorso per cassazione ex art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 - ammissibilità – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il provvedimento di non convalida del trattenimento disposto dal questore è ricorribile per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dovendosi ritenere che detta disposizione faccia riferimento a tutte le decisioni giudiziali in materia di convalida.

b) Estensione del sindacato del giudice della convalida

- **Sez. 1, Sentenza n. 12237/2025, ud. 27/03/2025, dep. 27/03/2025 – Rel. Casa, Pres. Rocchi massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere cd. secondario ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 - provvedimento sulla sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 - accoglimento o rigetto - conseguenze - indicazione - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il trattenimento cd. "secondario" del cittadino irregolare in attesa di espulsione, già trattenuto presso il CPR, che abbia presentato domanda di protezione internazionale, disposto dal questore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, volto a ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento, ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 2378 del 2024, Rv. 669958-01). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto del giudice di pace di proroga per ulteriori 90 giorni del provvedimento di trattenimento, in quanto tardivo, per effetto del diniego della sospensiva giurisdizionale).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15746/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel Casa, Pres. De Marzo massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - proroghe - condizioni e tempi - potere discrezionale dell'autorità amministrativa o giudiziaria - configurabilità - esclusione - specificità dei motivi adottati nel provvedimento giudiziale che decide sulla proroga – necessità]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale che decide sulla richiesta di proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 6064 del 2019, Rv. 653101-01).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15748/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida - interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5, par. 1, della CEDU - necessità - sindacato del giudice - manifesta illegittimità del provvedimento - valutazione della inespellibilità dello straniero – ammissibilità]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 5566 del 2025, Rv. 673928-01).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15750/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Centofanti, Pres. De Marzo, massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida e proroga - competenza della corte d'appello ex art. 5-bis d.l. n. 13 del 2017 - individuazione - criterio di prossimità territoriale - applicabilità – conseguenze]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale si proroga il trattenimento del richiedente protezione internazionale è competente - ex art. 5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 - la corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore del luogo ove il trattenimento è in corso, dovendosi dare rilievo al criterio della prossimità territoriale tra la sede giudiziaria e il centro ove la misura amministrativa è in atto, anche nel caso in cui il questore di tale luogo si sia limitato, ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ad assumere l'iniziativa sulla proroga, poi deliberata dall'organo giurisdizionale.

- Sez. 1, Sentenza n. 15750/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Centofanti, Pres. De Marzo, massimata
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - ripartizione degli affari tra le diverse sezioni di una medesima corte d'appello - violazione dei relativi criteri - illegittimità della decisione – esclusione]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il riparto di affari tra sezioni civili e penali della corte di appello competente a decidere sulla convalida e sulla proroga ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è questione che non incide sul legittimo esercizio della funzione giurisdizionale, spettante all'ufficio giudicante nella sua unitarietà, né influisce sulla validità degli atti, sicché l'eventuale violazione delle relative regole non è mai causa di nullità del giudizio e del suo esito decisorio. (Conf.: Sez. 6-3 civ., n. 16163 del 2018, Rv. 649431-01).

- Sez. 1, Sentenza n. 15751/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Centofanti, Pres. De Marzo, massimata
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - giudizio di legittimità ex art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 - facoltà di nomina del difensore da parte di un prossimo congiunto del trattenuto - legittimità – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità celebrato ai sensi del novellato art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è rituale la nomina difensiva effettuata da un prossimo congiunto della persona trattenuta presso un centro di permanenza per i rimpatri, sussistendo il medesimo presupposto sostanziale - lo stato di privazione della libertà personale dell'interessato - delle situazioni indicate dall'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., ed attesa la necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale nei ristretti termini di impugnazione.

- Sez. 1, Sentenza n. 15753/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - domanda di protezione internazionale - rigetto della commissione territoriale per manifesta infondatezza - proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento – condizioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, per poter ritenere derogato il principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura cd. accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza o di inammissibilità della richiesta protezione, determinandosi in caso contrario il ripristino della procedura ordinaria ed il riesandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale. (Conf.: Sez. U civ., n. 11399 del 2024, Rv. 670895-02).

- Sez. 1, Sentenza n. 15746/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo, massimata
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - prima proroga e proroghe successive - presupposti - differenze - valutazione del giudice - indicazione – fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la valutazione cui è tenuto il giudice della proroga varia a seconda che si tratti della prima richiesta o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, e, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 370 del 2025, Rv. 673833-01). (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, il decreto di proroga redatto su modulo precompilato nel quale il giudice di pace non aveva esplicitato le ragioni dell'affermata irrilevanza del precedente periodo di trattenimento subito dallo straniero per sei mesi).

- Sez. 1, Sentenza n. 15747/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo massimata
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida e proroga del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione e del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il cpr - diritto al riesame del provvedimento - sussistenza - ragioni - precedente rigetto di analoga istanza o mancata impugnazione della convalida o della proroga - irrilevanza - fondamento - conseguenze - ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma settimo, cost. – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, è sempre consentita la richiesta di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri dello straniero in attesa di espulsione, in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE, nonché del richiedente protezione internazionale, già trattenuto ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, alla luce dell'art. 9, parr. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE, trattandosi di disposizioni "self-executing" direttamente applicabili nell'ordinamento interno, senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza ovvero la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non operando in materia il limite del "ne bis in idem", poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 24721 del 2021, Rv. 662478-01).

- Sez. 1, Sentenza n. 15748/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo massimata
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida o proroga - competenza della corte d'appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento ex art. 5-bis del d.l. n. 13 del 2017 - criteri di attribuzione degli affari alle sezioni distaccate - violazione - conseguenze - nullità - esclusione - conflitto di competenza - configurabilità – esclusione]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nell'ambito della competenza della corte di appello di cui all'art. 5, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69 nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida o proroga, stabilita dall'art. 5-bis d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come aggiunto dall'art. 16 del citato d.l. n. 145 del 2024, la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non dà luogo a nullità, essendo la seconda una semplice articolazione dell'unico ufficio giudiziario da cui dipende, né può configurarsi alcun conflitto di competenza.

- **Sez. 1, Sentenza n. 15754/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - controllo del giudice in sede di convalida o proroga del trattenimento - acquisizione di elementi documentali incidenti sulla legittimità del decreto di espulsione e del decreto di trattenimento - necessità]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in sede di convalida o proroga del trattenimento il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, deve compiersi in modo completo ed esaustivo, anche mediante l'acquisizione officiosa degli elementi di prova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in via derivata, hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 3843 del 2025, Rv. 673844-02).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15754/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - espulsione - trattenimento presso il CPR - convalida o proroga - onere della prova - riparto - valutazione del giudice - contenuto]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti alla illegittimità della misura applicata ovvero dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 1483 del 2025, Rv. 673594-01).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15754/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere richiedenti protezione - presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR - art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - interpretazione - conseguenze]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dal successivo art. 14, comma 5, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va interpretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 3 del citato art. 6, purché lo stesso venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando l'insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 32763 del 2024, Rv. 673359-01).

- Sez. 1, Sentenza n. 15757/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - obbligo di informativa ex art. 10-ter d.lgs. n. 286 del 1998 sulle pratiche di protezione internazionale - modalità – prova]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale. (conf. Sez. 1 civ., n. 32070 del 2023, Rv. 669600-02).

- Sez. 1, Sentenza n. 15757/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - assistenza agli stranieri presso gli "hotspot" - dovere di informazione sulla procedura di protezione internazionale - sussistenza - fondamento - portata]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere assicurata a tutti gli stranieri, condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi, un'informazione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere espressa chiaramente e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che preventivamente la persona è stata compiutamente informata. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 32070 del 2023, Rv. 669600-01).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15762/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - straniero condotto nei punti di crisi in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera o a seguito di operazioni di salvataggio in mare - mancata informazione in tema di protezione internazionale - decreto di respingimento - nullità - decreto di trattenimento - conseguenze - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, allo straniero condotto nei punti di crisi (cd. "hotspot"), dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, deve essere in ogni caso assicurata un'adeguata e preventiva informazione sulla procedura di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, dovendosi in mancanza ritenere nullo il decreto di respingimento del medesimo, con invalidità che si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 10819 del 2024, Rv. 671119-01). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, il decreto della Corte d'appello di convalida del trattenimento la quale, pur avendo argomentato sulla prova che lo straniero non aveva esercitato la facoltà di richiedere protezione nei due mesi immediatamente successivi al suo ingresso in Italia e al suo respingimento, non aveva evidenziato elementi dimostrativi del fatto che tale inerzia fosse stata preceduta dalla somministrazione dell'informativa ex art. 10-ter d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15763/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - espulsione coatta - possibilità di tortura e trattamenti inumani e degradanti nel paese di origine - domanda di protezione internazionale - gravità del reato commesso e irreperibilità nel procedimento - cause ostative - esclusione - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'espulsione coatta costituisce violazione dell'art. 3 CEDU ogni qualvolta lo straniero, a causa del pericolo di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti che lo minacci nel Paese di origine, debba indirizzarsi verso altro Stato che lo possa ospitare, con la conseguenza che sono irrilevanti sia la gravità del reato al quale lo straniero sia stato condannato, sia la circostanza che egli non voglia rivelare il luogo della sua dimora in pendenza del procedimento, non potendo il riconoscimento della protezione internazionale fondarsi sul rispetto di un presunto vincolo fiduciario con lo Stato, né esistendo alcun obbligo di collaborazione o reciprocità a carico del richiedente asilo. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 21667 del 2013, Rv. 627979-01). (Fattispecie relativa a trattenimento di cittadino pachistano, destinatario di provvedimento di espulsione, ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica perché condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen.).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15765/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - trattenimento ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 - provvedimento sulla sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 - accoglimento o rigetto - conseguenze]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la misura disposta nei confronti del richiedente protezione internazionale ex art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, è

legittima fino all'adozione del provvedimento giurisdizionale sulla sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il quale può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 2378 del 2024, Rv. 669958-01).

- Sez. 1, Sentenza n. 16529/2025, ud. 02/05/2025, dep. 02/05/2025 – Rel. Monaco, Pres. Santalucia, massimata
[presentazione della domanda di protezione internazionale al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida - possibilità - decorrenza dei termini - indicazione - conseguenze]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale espressa durante l'udienza di convalida fissata davanti al giudice di pace ex art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 dal soggetto che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento equivale a presentazione della domanda, e da tale momento decorrono i termini previsti dall'art. 14, comma 5, del citato d.lgs. n. 286 del 1998, come richiamato dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 2015, n. 142, per l'iscrizione e la decisione della stessa.

- Sez. 1, Sentenza n. 17508/2025, ud. 08/05/2025, dep. 08/05/2025 – Rel. Toscani, Pres. Rocchi massimata
[presentazione della domanda di protezione internazionale durante il periodo di trattenimento presso un CPR - nuova misura di trattenimento "secondario" - durata massima - individuazione - limite temporale non superabile ex art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015 - portata]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la durata massima del trattenimento "secondario" disposto ex art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 nei confronti del soggetto già presente in un centro di permanenza per i rimpatri in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione o di respingimento, che abbia presentato domanda di protezione internazionale, è stabilita dal comma 5 del citato articolo 6, mentre il successivo comma 6 deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento. (Conf.: Sez. 1 civ., ord. n. 17834 del 2022, Rv. 664948-01).

- Sez. 1, Sentenza n. 17510/2025, ud. 08/05/2025, dep. 08/05/2025 – Rel. Poscia, Pres. Rocchi massimata
[protocollo Italia-Albania in materia migratoria - soggetto trattenuto presso il CPR albanese in attesa di espulsione o di respingimento - successiva presentazione di domanda di protezione internazionale - trattenimento "secondario" dello stesso - legittimità - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'art. 3, comma 2, legge 21 febbraio 2024, n. 14, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 28 marzo 2025, n. 37, nel delineare le categorie di soggetti trasferibili presso il centro di permanenza per i rimpatri sito in Albania in esecuzione dell'apposito Protocollo Italia-Albania in materia migratoria, non impedisce

l'applicazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nel caso in cui la persona straniera in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, ospitata presso la struttura albanese di Gjader in forza di decreto convalidato dal giudice di pace ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286, presenti domanda di protezione internazionale, con la conseguenza che è legittimo il trattenimento cd. "secondario" della stessa anche dopo la presentazione della domanda, poiché detta struttura va equiparata, a tutti gli effetti, ai centri di permanenza per i rimpatri esistenti nel territorio italiano di cui all'art. 14, comma 1, del citato d.lgs. n. 286 del 1998.

- **Sez. 1, Sentenza n. 18274/2025, ud. 14/05/2025, dep. 14/05/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo massimata**
[richiedente protezione - assunzione dello "status" - individuazione - esame della domanda - onere di allegazione dei fatti rilevanti - necessità]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sebbene lo straniero acquisti la qualità di richiedente asilo nel momento in cui manifesta la volontà di richiedere la protezione internazionale, non si può procedere all'esame della sua domanda se non viene prima soddisfatto l'onere di specifica allegazione dei fatti rilevanti, con una compiuta verbalizzazione delle sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, cui accludere eventuale documentazione disponibile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

- **Sez. 1, Sentenza n. 18637/2025, ud. 16/05/2025, dep. 16/05/2025 – Rel. Lanna, Pres. De Marzo massimata**
[convalida o proroga - controllo giurisdizionale dei presupposti di legittimità - sussistenza - oneri probatori - riparto - conseguenze]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto unionale e dal diritto nazionale, del provvedimento di convalida o proroga della misura disposta a carico di un cittadino di un paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato, tenuto conto che grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre l'interessato è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta illegittimità della stessa. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 382 del 2025, Rv. 673605-01).

- **Sez. 1, Sentenza n. 23929/2025, del 26/06/2025 dep. 26/06/2025 – Rel. Zoncu, Pres. De Marzo massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - riesame di un titolo non più efficace - esclusione - pretesa risarcitoria - irrilevanza - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'istituto del riesame del provvedimento, consentito al soggetto in attesa di espulsione dall'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE, nonché al richiedente protezione internazionale dall'art. 9, par. 3, direttiva 2013/33/UE, non può essere utilizzato per chiedere l'accertamento giudiziale dell'illegittimità di un titolo giustificativo non più efficace in quanto sostituito da altro, neppure nella prospettiva dell'esercizio di istanze risarcitorie in separata sede, trattandosi di strumento di controllo periodico sul titolo in forza del quale è all'attualità imposta la misura del trattenimento.

- **Sez. 1, Sentenza n. 23931/2025, del 26/06/2025 dep. 26/06/2025 – Rel. Zoncu, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere - domanda di protezione internazionale - strumentalità - effetti - nuovo trattenimento - termini - durata massima - indicazione - precisazioni - superamento dei termini di cui all'art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008 - sindacabilità - sussistenza]

In tema di trattenimento delle persone straniere, nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, qualora un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e l'amministrazione ne ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, i termini massimi di questa misura sono quelli previsti dallo stesso art. 6, mentre l'art. 28-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 stabilisce i termini delle procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, bensì il riespandersi dell'effetto sospensivo automatico del provvedimento impugnato, ferma la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l'inutile scorrere o l'inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere.

- **Sez. 1, Sentenza n. 23934/2025, del 26/06/2025 dep. 26/06/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - proroga - deduzione di illegittimità del provvedimento per mancanza della delega del funzionario diverso dal Questore - onere della prova del fatto negativo - a carico del deducente - modalità di adempimento - indicazione - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il soggetto trattenuto che deduca l'illegittimità del provvedimento di proroga ex art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per insussistenza della delega in capo al funzionario firmatario diverso dal questore, ha l'onere di provare detto fatto negativo, sicché, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente attestazione da parte dell'amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori presso l'amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. (Fattispecie relativa all'annullamento con rinvio del decreto di proroga del trattenimento che aveva ommesso di pronunciarsi sull'eccezione con la quale il difensore aveva dedotto l'assenza in atti della delega questorile in favore del sostituto commissario che aveva sottoscritto la richiesta di proroga).

- **Sez. 1, Sentenza n. 23935/2025, del 26/06/2025 dep. 26/06/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - richiesta del destinatario trattenuto di riesame del provvedimento - valutazione - oggetto - sopravvenienze - elementi sfavorevoli al migrante adottati all'amministrazione - ammissibilità - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la richiesta di riesame del provvedimento di trattenimento pre-espulsivo promanante dal destinatario della misura ex art. 15, par. 3, direttiva 2008/115/CE, ovvero dal richiedente protezione internazionale, ai sensi dell'art. 9, par. 5, direttiva 2013/33/UE, in quanto volta a verificare i profili di permanenza dei presupposti di legittimità del titolo, con conseguente eventuale apertura anche a elementi di valutazione nuovi, implica

l'apprezzamento di tutti i dati sopravvenuti idonei a giustificare la misura di trattenimento, ivi inclusi quelli sfavorevoli al migrante adottati dall'amministrazione.

- **Sez. 1, Sentenza n. 25541/2025, del 10/07/2025 dep. 10/07/2025 – Rel. Cappuccio, Pres. Boni massimata**

[Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Soggetto in stato di trattenimento pre-espulsivo - Richiesta di protezione internazionale - Obbligo di registrazione - Sussistenza - Perentorietà del termine - Esclusione - Valutazione della strumentalità della domanda - Conseguenze - Nuovo titolo giustificativo]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale da parte del soggetto in stato di trattenimento pre-espulsivo fa sorgere l'obbligo dell'amministrazione di registrarla entro i termini procedurali previsti dall'art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, aventi natura non perentoria, nonché di valutarla per verificare se possa considerarsi strumentale ad evitare l'espulsione o il respingimento, con conseguente adozione, in quest'ultima ipotesi, di nuovo provvedimento questorile di trattenimento cd. "secondario" da inviare entro 48 ore alla corte d'appello per la tempestiva convalida.

- **Sez. 1, Sentenza n. 25543/2025, del 10/07/2025 dep. 10/07/2025 – Rel. Monaco, Pres. Boni massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - domanda di protezione internazionale - competenza a provvedere sul trattenimento - corte d'appello - spettanza - giudice di pace - esclusione]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in presenza di una domanda di protezione internazionale, ancorché reiterata, la competenza per l'esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetta esclusivamente alla corte di appello competente ex art. 5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e non al giudice di pace.

- **Sez. 1, Sentenza n. 26901/2025, del 22/07/2025 dep. 22/07/2025 – Rel. Aliffi, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione imputabile all'amministrazione - proroga della misura pre-espulsiva - legittimità - esclusione - ragioni - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, non costituisce presupposto legittimante la proroga della misura il ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione imputabile esclusivamente all'amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva, posto che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 20 d.l. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, per le proroghe rilevano solamente cause imputabili allo straniero o al Paese terzo, senza più alcun riferimento a necessità genericamente collegate "al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di proroga motivato sulla mera esigenza di riprogrammazione del viaggio di accompagnamento coatto della persona trattenuta già identificata in vista del rilascio di un nuovo lasciapassare verso lo Stato terzo).

- **Sez. 1, Sentenza n. 30357/2025, ud. 04/09/2025, dep. 05/09/2025 – Rel. Magi, Pres. Aprile massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida - verifica circa la possibilità di applicare misure alternative meno restrittive del trattenimento nel CPR - giudizio di proporzionalità - necessità - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice della convalida è tenuto ad esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, un giudizio di proporzionalità della misura pre-espulsiva adottata, valutando, alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero, se possa essere applicata una misura meno afflittiva. (Fattispecie relativa all'annullamento del decreto del giudice di pace che aveva negato una misura meno gravosa del trattenimento on un centro di permanenza per i rimpatri con la sola motivazione che il trattenuto fosse "privo di passaporto"). (Conf.: Sez. 1 civ., n. 7829 del 2019, Rv. 653231-01).

- **Sez. 1, Sentenza n. 30294/2025, ud. 04/09/2025, dep. 04/09/2025 – Pres. Aprile, Rel. Lanna massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - proroga della misura ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142 del 2015 - tempestività - computo - indicazioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la tempestività di ciascuna delle proroghe che l'art. 6, comma 8, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 autorizza, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, nel limite complessivo di dodici mesi, si misura con riferimento alla scadenza del termine oggetto del trattenimento iniziale, o della proroga precedentemente disposta, e non già con riferimento alla data di adozione dei rispettivi decreti questorili, necessariamente anticipati rispetto alla menzionata scadenza.

- **Sez. 1, Sentenza n. 32338/2025, ud. 30/09/2025, dep. 30/09/2025 – Rel. Galati, Pres. Boni massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - periodo di espiazione di una pena detentiva - sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo - necessità - ragioni - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'esecuzione del provvedimento amministrativo di trattenimento, ovvero della sua proroga, resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto ad espiazione della pena, analogamente a quanto accade con riferimento alle misure di prevenzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la seconda proroga del trattenimento di un richiedente protezione internazionale, malgrado il rimpatrio non potesse essere eseguito entro il termine massimo di efficacia del provvedimento amministrativo, pari a dodici o diciotto mesi, stante la necessità di eseguire una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione).

- **Sez. 1, Sentenza n. 32342/2025, ud. 30/09/2025, dep. 30/09/2025 - Rel. Galati, Pres. Boni massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - richiesta di riesame del provvedimento - prospettazione di elementi preesistenti al giudizio di convalida - ammissibilità - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, con la richiesta di riesame del provvedimento di trattenimento pre-espulsivo il destinatario della misura ex art. 15, par. 3, direttiva 2008/115/CE, ovvero il richiedente protezione internazionale, ai sensi dell'art. 9, par. 5, direttiva 2013/33/UE, possono dedurre questioni preesistenti al giudizio di convalida e non dedotte in tale sede, in quanto le misure in oggetto hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato.

- **Sez. 1, Sentenza n. 32354/2025, ud. 30/09/2025, dep. 30/09/2025 – Rel. Casa, Pres. Boni massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - proroga emessa dopo la scadenza del termine - illegittimità - sussistenza - tempestività della richiesta da parte del Questore - rilevanza - esclusione - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, è illegittimo, per violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il provvedimento di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri emesso dopo il decorso del termine iniziale della misura restrittiva o di quello successivamente prorogato, attesa l'esigenza di evitare soluzioni di continuità nella sequenza dei provvedimenti limitativi della libertà personale, e a nulla rilevando la presentazione, entro la scadenza di detti termini, dell'istanza di proroga del Questore, in quanto questa, essendo un mero atto di impulso, necessita del successivo provvedimento costitutivo del giudice.

- **Sez. 1, Sentenza n. 36944/2025, ud. 12/11/2025, dep. 12/11/2025 – Rel. Curami, Pres. Mogini massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - domanda di protezione internazionale non accolta - provvedimento questorile che disponga le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - convalida - competenza - giudice di pace – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la competenza a convalidare il provvedimento con il quale il questore abbia disposto, nei confronti di chi abbia presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata, le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione presso l'ufficio della forza pubblica territorialmente competente, previste dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, appartiene al giudice di pace, in quanto, in tal caso, il titolo giuridico del trattenimento è quello pre-espulsivo, non più correlato alla gestione della domanda di asilo. (In motivazione la Corte ha precisato che la Corte di appello è, invece, competente per la convalida del provvedimento questorile di trattenimento disposto ai sensi degli artt. 6, 6-bis e 6-ter d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142).

- **Sez. 1, Sentenza n. 37701/2025, ud. 12/11/2025, dep. 19/11/2025 – Rel. Lanna, Pres. Mogini massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza - immediata esecutività - decreto di trattenimento questorile - legittimità - sussistenza - convalida - competenza - giudice di pace]

In tema di trattenimento amministrativo degli stranieri nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la decisione di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale è immediatamente esecutiva, sicché, salvi i casi di sospensione concessa su istanza di parte per gravi e circostanziate ragioni, il questore può legittimamente disporre, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il trattenimento dello straniero, con decreto per la cui convalida è competente il giudice di pace.

- **Sez. 1, Sentenza n. 37703/2025, ud. 12/11/2025, dep. 19/11/2025 – Rel. Lanna, Pres. Mogini massimata**

[trattenimento delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - termini di durata - modalità di calcolo – indicazione]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, i termini di durata, fissati in mesi, si calcolano, con inclusione nel computo del "dies a quo", a decorrere dal momento in cui ha inizio la restrizione della libertà personale dello straniero, e, dunque, non dal giorno in cui è convalidato il decreto di trattenimento, ma dal giorno in cui lo stesso è eseguito, mentre, in caso di successive proroghe, i nuovi termini decorrono, senza soluzione di continuità, dal momento in cui scadono quelli precedenti, in applicazione delle regole operanti con riguardo alle misure cautelari personali, attesa l'equipollenza strutturale e funzionale delle due tipologie di provvedimenti.

- **Sez. 1, Sentenza n. 32422/2025. 26/11/2025, dep. 26/11/2025 – Rel. Centofanti, Pres. De Marzo, massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - comunicazione della decisione sulla convalida all'autorità legittimata all'impugnazione - modalità - notifica ex art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 - esclusione – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la comunicazione della decisione giudiziale sulla convalida all'autorità che ha adottato il provvedimento di trattenimento è legittimamente effettuata mediante notifica telematica alla stessa, poiché, non avendo il procedimento per oggetto gli interessi civili dell'Amministrazione, non trovano applicazione le disposizioni speciali sulle notificazioni presso l'Avvocatura dello Stato.

- **Sez. 1, Sentenza n. 38422/2025, ud. 26/11/2025, dep. 26/11/2025 – Rel. Centofanti, Pres. De Marzo, massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - comunicazione della decisione sulla convalida all'autorità legittimata all'impugnazione - modalità - notifica ex art. 11]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la comunicazione della decisione giudiziale sulla convalida all'autorità che ha adottato il provvedimento di trattenimento è legittimamente effettuata mediante notifica telematica alla stessa, poiché, non avendo il

procedimento per oggetto gli interessi civili dell'Amministrazione, non trovano applicazione le disposizioni speciali sulle notificazioni presso l'Avvocatura dello Stato.

- **Sez. 1, Sentenza n. 40516/2025, ud. 16/12/2025, dep. 16/12/2025 – Rel. Aliffi, Pres. Santalucia, massimata**

[Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida del trattenimento dello straniero già raggiunto da decreto di espulsione - Sindacato del giudice sulla legittimità del decreto di espulsione - Verifica della violazione del divieto previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Necessità - Contenuto - Ragioni - Fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice di pace, in sede di convalida del trattenimento dello straniero già raggiunto da decreto di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione, pur quando lo stesso non sia stato impugnato dall'interessato, verificando l'osservanza del divieto previsto dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che assicura il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, ed ha valenza di norma protettiva di carattere generale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la decisione che non aveva esaminato il tema della possibile violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare, siccome protetto dall'art. 8 CEDU).

- **Sez. 1, Sentenza n. 40518/2025, ud. 16/12/2025, dep. 16/12/2025 – Rel. Di Giuro, Pres. Santalucia, massimata**

[Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida - Diniego per la ritenuta applicabilità di misure alternative al trattenimento sulla base della produzione della copia del passaporto - Illegittimità - Sussistenza]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice di pace non può negare la convalida, ritenendo l'attenuazione del pericolo di fuga e l'applicabilità di una misura alternativa al trattenimento, ove l'interessato abbia prodotto non il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, come prescritto dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma solo una sua fotocopia.

c) Annullamento con o senza rinvio: effetti

- **Sez. 1, Sentenza n. 15755/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - annullamento giurisdizionale del decreto prefettizio di espulsione - conseguenze - decreto di convalida del trattenimento dello straniero irregolare - annullamento senza rinvio in esito a ricorso per cassazione – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'annullamento giurisdizionale del decreto prefettizio di espulsione, intervenuto nelle more del ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida del trattenimento adottato dal giudice di pace ex art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comporta l'annullamento senza rinvio anche di quest'ultimo provvedimento

per sopravvenuta mancanza di base legale, posto che la misura del trattenimento è sempre strumentale all'esecuzione di un decreto di espulsione o di respingimento.

- **Sez. 1, Sentenza n. 15757/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - provvedimento di convalida - annullamento con rinvio in esito al giudizio di legittimità - perdita di efficacia della misura - esclusione – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'annullamento con rinvio del decreto di convalida del trattenimento disposto dalla Corte di cassazione in accoglimento della censura di violazione di legge non determina il venir meno dell'efficacia del provvedimento stesso fino alla sua scadenza prevista "ex lege", posto che l'effetto limitativo della libertà personale di origine giurisdizionale, in presenza dell'impugnazione della convalida, continua a derivare dalla sua tempestiva emissione e perdura sino alla sua eventuale rimozione.